

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/01

Parte Generale

approvato dal CdA con delibera del 7 aprile 2026
--

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	
1.1 Presentazione della società.....	
1.1.1. Sistema delle deleghe e procure.....	
1.2 Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti	
1.3 Le tipologie di reato e le sanzioni previste.....	
1.4 Terminologia e definizioni	
1.5 Le Linee Guida	
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO STERN Energy S.p.a.	
2.1 Finalità e destinatari	
2.2 Metodologia e struttura	
2.3 Principi operativi e figure di riferimento.....	
2.4 Aggiornamento e adeguamento.....	
3. L'ANALISI DEI RISCHI.....	
3.1 Finalità e destinatari	
3.2 Metodologia e struttura	
3.3 Rischi di reato e processi sensibili.....	
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
4.1 Principio di non operatività.....	
4.2 Clausola di salvaguardia	
4.3 Requisiti, designazione e posizionamento organizzativo.....	
4.4 Durata e validità dell'incarico	
4.5 Reporting verso il CdA e gli altri organi societari.....	
5. I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
5.1 Finalità e criteri	
5.2 Comunicazioni di operazioni a rischio.....	
5.3 Segnalazioni di infrazione.....	
5.4 Comunicazioni di modifiche organizzative	
5.5 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel Whistleblowing.....	
6. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	
6.1 Finalità e criteri.....	
6.2 Informativa per fornitori, subappaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners.....	
7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	
7.1 Principi generali	
7.2 Violazioni del Modello.....	
7.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni.....	
7.4 Sanzioni per personale non dirigente.....	
7.4.1. Ammonizione verbale	

7.4.2. Richiamo scritto	
7.4.3. Multa	
7.4.4. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione.....	
7.4.5. Licenziamento	
7.5 Sanzioni per personale dirigente	
7.6 Altre misure di tutela	
7.6.1. Misure nei confronti degli Amministratori	
7.6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni	

1 INTRODUZIONE

1.1 Presentazione della società

La storia di Stern (di seguito Stern o la Società) ha inizio nel 2008, quando Stefan Torri (Presidente Esecutivo e Co-Fondatore) ed Ernesto Magnani (Amministratore Delegato e Co-Fondatore) avviano un ambizioso progetto nel settore del fotovoltaico. Nata come società di investimento in impianti solari, l'azienda sviluppa fin da subito una solida capacità operativa, favorita dagli incentivi pubblici a sostegno delle energie rinnovabili.

Nel 2012, sotto la guida dei fondatori, Stern avvia una trasformazione strategica, spostando il proprio focus dall'investimento diretto nel capitale a un modello basato sull'erogazione di servizi tecnici e amministrativi dedicati a impianti fotovoltaici di grande taglia. Questa svolta segna l'inizio della sua evoluzione come independent technical operator, che le consente di affermarsi progressivamente come un player consolidato nel panorama europeo delle energie rinnovabili.

Oggi, con il sostegno di Encavis AG, che ha acquisito l'intera quota azionaria nella società, Stern opera a livello internazionale nella gestione, costruzione, revamping e asset management di impianti solari. L'ingresso di Encavis ha rappresentato un'importante leva per la crescita e lo sviluppo di nuove sinergie operative.

Stern è inoltre dotata di un sistema integrato di gestione certificato secondo standard internazionali: UNI EN ISO 9001 per la qualità, UNI EN ISO 45001 per la salute e sicurezza dei lavoratori, e UNI EN ISO 14001 per la gestione ambientale.

Grazie all'esperienza maturata sin dal 2008, Stefan Torri ed Ernesto Magnani hanno costruito basi aziendali solide, ispirate a valori di qualità, trasparenza, sostenibilità e

innovazione – principi che ancora oggi guidano l’impegno quotidiano **della Società** nel contribuire in modo concreto alla transizione energetica europea.

Stern opera in un contesto societario di dimensione internazionale, articolato mediante la costituzione e il controllo diretto e indiretto di società operative in diversi ordinamenti europei, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Francia e Germania, come formalmente rappresentato nel documento societario denominato “STERN ENERGY Group Chart”.

Il predetto Group Chart, approvato e periodicamente aggiornato dagli organi competenti, costituisce documento ufficiale di rappresentazione dell’assetto partecipativo e dei rapporti di controllo e coordinamento intercorrenti tra la capogruppo e le società controllate, rilevante ai fini della corretta individuazione dei perimetri di responsabilità e dei flussi decisionali nell’ambito del presente Modello.

Tale articolazione estera consente alla Società di presidiare direttamente i mercati di riferimento attraverso strutture locali funzionalmente coordinate dalla capogruppo italiana, assicurando uniformità strategica, controllo gestionale, coerenza nei processi operativi e omogeneità nei presidi di compliance e controllo interno, anche in un’ottica di prevenzione dei reati a possibile rilevanza transnazionale.

In tale ambito, Stern esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle società controllate, nel rispetto delle normative applicabili nei singoli ordinamenti e dei principi di corretta gestione societaria e amministrativa, assicurando la tracciabilità delle decisioni strategiche e la formalizzazione dei poteri attribuiti.

L’assetto organizzativo interno della Società è formalizzato mediante organigramma aziendale denominato “STERN ENERGY Organization Chart – Board and Directors” e

successive articolazioni funzionali, documento ufficiale che individua in modo puntuale le linee di riporto gerarchico e funzionale, le macro-aree operative e le responsabilità attribuite ai diversi livelli organizzativi.

L'Organigramma aziendale, oggetto di aggiornamento periodico, costituisce parte integrante del sistema organizzativo rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, in quanto consente di:

- identificare i soggetti apicali e i soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza;
- delimitare le aree di competenza e le responsabilità gestionali;
- garantire la segregazione delle funzioni e la separazione tra attività operative e attività di controllo;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi e decisionali.

In particolare, la struttura organizzativa si articola nelle seguenti macro-aree funzionali:

- Area di Governance e Direzione;
- Area Sales & Strategic Development;
- Area Operations;
- Area International Operations & IT;
- Area Administration, Finance & Controlling (AFC);
- Project Development;
- Funzioni trasversali di supporto e controllo (HSE e HR).

L'organico complessivo della Società, comprensivo di dipendenti, stagisti e collaboratori esterni, è pari a 183 risorse, dato che evidenzia la complessità strutturale dell'Ente e rileva ai fini della valutazione dell'idoneità e proporzionalità del presente Modello rispetto alla natura e dimensione dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

È altresì presente una società controllata operativa, Stern Engineering S.r.l., dotata di

propria organizzazione interna formalizzata mediante specifico organigramma, funzionalmente integrata nel sistema di gruppo e dedicata alle attività di ingegneria e sviluppo tecnico, con separazione dei ruoli e tracciabilità delle responsabilità operative.

La descritta articolazione societaria e organizzativa, come risultante dalla documentazione ufficiale di gruppo (Group Chart e Organigrammi aziendali), costituisce presupposto essenziale per la corretta mappatura delle aree e dei processi sensibili, per l'individuazione dei centri di imputazione delle responsabilità e per la definizione di un sistema di deleghe, procure e controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto e a contrastare eventuali profili di colpa di organizzazione.

1.1.1. Sistema delle deleghe e procure

Alla data di adozione del presente Modello, l'assetto delle deleghe formali risulta limitato alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale Datore di Lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché all'assegnazione di poteri al Chief Financial Officer (CFO).

È tuttavia previsto che la Società proceda a breve alla formalizzazione di una specifica procura di delega di funzioni in materia di sicurezza ad un Datore di Lavoro Delegato, nonché al conferimento di procure gestionali a favore dei responsabili dei principali settori aziendali, al fine di garantire una più chiara attribuzione di poteri decisionali, responsabilità operative e capacità di spesa coerentemente con l'assetto organizzativo della Società.

Tali procure e deleghe saranno definite nel rispetto dei principi di tracciabilità, chiarezza delle responsabilità e coerenza con il sistema di controllo interno previsto dal Modello 231.

1.2 Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Il Decreto è stato emanato in attuazione di convenzioni internazionali in materia di tutela degli interessi finanziari e di contrasto alla corruzione, ed è stato progressivamente ampliato dal legislatore, fino a configurare un catalogo di reati presupposto di ampiezza e complessità tali da incidere in modo strutturale sull’organizzazione e sulla governance degli enti.

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive particolarmente rilevanti.

Elemento costitutivo della responsabilità è che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. In assenza di tale presupposto, non si configura responsabilità amministrativa.

Il catalogo dei reati presupposto è caratterizzato da una continua evoluzione normativa, sia per effetto di interventi legislativi nazionali, sia in attuazione di direttive e regolamenti dell’Unione Europea.

In tale contesto, Stern Energy S.p.A., anche in considerazione della propria dimensione internazionale e dell’operatività in diversi ordinamenti europei, adotta un approccio di aggiornamento continuo del Modello, volto a prevenire profili di responsabilità derivanti da ampliamenti del perimetro dei reati rilevanti, introduzione di nuove fattispecie, riforme di discipline settoriali e nuove aree di rischio correlate alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione dei mercati.

Alla data di aggiornamento del presente Modello (gennaio 2026), tra le principali innovazioni normative rilevanti si segnalano:

- l'introduzione dell'art. 25-undecies (delitti contro gli animali) ad opera della L. 6 giugno 2025, n. 82;
- l'introduzione dell'art. 25-octies.2 (violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea);
- gli aggiornamenti in materia ambientale rilevanti ai fini dell'art. 25-undecies (D.L. 116/2025 conv. in L. 147/2025);
- l'aggiornamento della disciplina dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies (D.Lgs. 141/2024);

Ferma restando la struttura complessiva del Modello e delle Parti Speciali, la Società si impegna ad aggiornare tempestivamente il presente Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, modifiche legislative o regolamentari, evoluzioni giurisprudenziali rilevanti o mutamenti dell'assetto organizzativo o operativo della Società.

Peraltro, in ragione della digitalizzazione dei sistemi di gestione degli impianti fotovoltaici e delle infrastrutture ICT utilizzate, la Società è tenuta all'allineamento ai principi della Direttiva UE 2022/2555 (NIS2) ai fini del rafforzamento dei presidi di prevenzione dei delitti informatici ex art. 24-bis D.Lgs. 231/2001.

Di conseguenza, l'adeguamento ai requisiti di cyber risk management, incident reporting, business continuity e sicurezza delle reti contribuisce a ridurre il rischio di accessi abusivi, danneggiamento sistemi informatici e frodi informatiche.

Infine, sia sotto il profilo doganale che quello ambientale, il Modello integra presidi rafforzati di tracciabilità, qualifica fornitori ambientali, controllo documentale, audit periodici e monitoraggio tecnico-operativo.

In considerazione della struttura operativa internazionale di Stern Energy S.p.A.,

assumono infatti rilievo prioritario i reati ambientali connessi alla gestione rifiuti speciali, componenti elettrici ed elettronici, oli industriali, emissioni in atmosfera, cantieri e appalti ambientali.

I destinatari del Decreto

I destinatari del Decreto sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono tali, ad esempio, le società di capitale, quelle di persone, le cooperative, i consorzi, le associazioni.

Risultano esclusi, viceversa, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli enti con funzioni di rilievo costituzionale, quali, ad esempio, le Regioni, le Province, gli enti locali, i partiti, i sindacati.

La responsabilità “penale” d’azienda

Il Decreto ha introdotto una forma assai peculiare di responsabilità amministrativa a carico delle società, che segue un percorso del tutto analogo a quello previsto per il processo penale a carico delle persone fisiche:

- ha origine dalla commissione di reati;
- prevede un Pubblico Ministero e un Giudice penale;
- conduce ad un processo regolato dalle norme del codice di procedura penale;
- può provocare misure cautelari e interdittive nei confronti dell’azienda stessa;
- è svincolata sia dal riconoscimento dell’autore materiale del reato, sia dall’estinzione del reato stesso, salvo che per amnistia.

In carico all’azienda in quanto tale è prevista, inoltre, l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, a partire da quelle pecuniarie e di confisca, sino all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al commissariamento.

Occorre sottolineare, comunque, che condizione indispensabile perché scatti la

“responsabilità amministrativa” è che i reati siano commessi, o tentati, nell’interesse o a vantaggio della società stessa: essi devono, cioè, essere funzionali ad un arricchimento illecito dell’azienda, patrimoniale o di altra natura, immediatamente conseguito od anche successivamente ottenibile.

Importa anche notare che la responsabilità aziendale si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente, o che ha tentato di realizzare, il fatto illecito, per la quale continua a valere il diritto penale comune.

Gli autori dei reati e il meccanismo d’incriminazione aziendale

Per quanto riguarda gli autori dei reati, essi si distinguono in due diverse tipologie:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti “apicali”);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (può trattarsi sia di dipendenti, che di collaboratori, professionisti, prestatori d’opera occasionali).

L’appartenenza all’una o all’altra tipologia produce effetto sulla responsabilità dell’ente e sull’onere della prova.

Se l’autore del reato è un soggetto apicale, infatti, la responsabilità dell’ente è automaticamente presunta, in quanto tali persone fisiche rappresentano e realizzano la politica gestionale dell’ente: in tale caso ricade sull’ente stesso l’onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti, provando che l’atto commesso è del tutto estraneo alle politiche aziendali.

La prova in questione, di particolare complessità tanto da essere chiamata “*probatio diabolica*”, consiste proprio nel dimostrare che:

- sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,

un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- sia stato istituito un organismo di vigilanza dotato di particolari caratteristiche e poteri;
- sia stato il soggetto apicale, come singolo individuo, ad eludere fraudolentemente il modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Se l'autore dell'illecito è, invece, un soggetto sottoposto all'altrui direzione, ecco che, viceversa, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei propri vertici.

L'ente, però, può dimostrare preventivamente di avere svolto quanto in suo potere tramite l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo prima della commissione del reato. La presenza di un efficace modello determina, infatti, l'inversione dell'onere della prova: tale onere, cioè, ricade sull'accusa, cui spetta il tentativo di dimostrare l'esistenza di concrete carenze a livello organizzativo all'interno dell'ente stesso: si potrebbe affermare che l'azienda passa, in questo caso, da "presunta colpevole" a "presunta innocente".

Il modello organizzativo come condizione esimente

Conseguentemente, i presupposti di base indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente, indipendentemente da chi abbia commesso il reato, sono:

- l'attuazione di un modello organizzativo efficace rispetto ai rischi corsi;
- l'istituzione e l'operatività di un organismo di vigilanza con peculiari caratteristiche;
- la dimostrazione che l'autore del reato abbia eluso fraudolentemente il modello.

Tali elementi rappresentano complessivamente la condizione esimente della

responsabilità amministrativa dell'ente.

In altre parole, si può affermare che sull'ente grava una "*colpa organizzativa*" originale, che può essere superata solo tramite un sistema regolatorio e comportamentale (il modello) efficace e adeguato alle circostanze.

Per potersi dire efficace, il modello deve rispondere a precise esigenze espresse dalla Legge; tali esigenze sono segnatamente quelle di:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie (ed attualmente non più solo finanziarie) idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.Lgs 231/2001 specifica, inoltre, che il modello debba essere commisurato alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, in modo tale da definire "*misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*".

Di qui la necessaria attività di sviluppo del modello con un taglio appropriato ad aspetti quali la complessità della struttura aziendale, l'entità dell'organico, il settore di lavoro, la presenza di regole codificate, la specifica situazione di rischio.

È importante notare, comunque, che la valutazione sull'efficacia del modello spetta solo e soltanto al Giudice penale.

1.3 Le tipologie di reato e le sanzioni previste

I reati presupposto del D.Lgs.231

Il catalogo dei reati previsti dall'ordinamento giuridico collegato al D.Lgs. 231/01 è ampio ed in via di continua estensione.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2000 e poi dal D.L 105/2023 conv. con mod. nella L. 137/2023]

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. 898/1986 art. 2).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dall'art. 7 L. 18 marzo 2008 n. 48 e poi da ultimo modificato dalla L. 90 /2024]

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Estorsione mediante reato informatico (art. 629 comma 3 c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2 co.29]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.

74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5), c.p.p.).

Altri reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). [Articolo da ultimo modificato dall'art. 9 comma 2 ter D.L. 92/2024 conv. con m. L. 112/2024]

- Peculato (limitatamente all'ipotesi del comma 1) (art. 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. conv. con mod. dalla L. n. 409 del 23/11/2001 e poi modificato dalla L. n. 99 del 23/07/09].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, successivamente modificato più volte da ultimo con il D.Lgs 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 commi 1 e 2 c.c.);
- Falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 commi 1 e 1 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 co.3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
-

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38];

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/98).

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 quinquies TUF) [come modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e modificato dalla L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) (Art. 640 ter c.p)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512_bis c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett a) bis L. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 comma 3 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;

importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis comma 1 L. 633/1941);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis comma 2 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate

via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dal D.Lgs. n. 121/2011, da ultimo modificato dalla D.L. n. 116/2025 convertito con modificazioni dalla L. 147/2025]

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452 septies);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs 152/06);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255 bis D.Lgs 152/06);

- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D.Lgs 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D.Lgs 152/06);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(art. 258 D.Lgs 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/06);
- Aggravante dell'attività di impresa (art. 259 bis D.Lgs 152/06);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 bis D. Lgs 152/2006)
- Violazione di disposizioni in materia di emissioni industriali in atmosfera (art. 279 D.Lgs 152/06);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1 e 2 L. 150/92,);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, e altri documenti in relazione a specie della flora e della fauna selvatiche (art. 3 bis L. 150/92);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/92);
- Violazione delle disposizioni per la cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono (art. 3 L. n. 549/93);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.Lgs. 202/07);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.Lgs. 202/07).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dal D.Lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3 bis , 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs 286/1998);

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge del 20 novembre 2017, n.167]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 39/2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) [Articolo inserito dalla L. 157/2019 e modificato dal D.Lgs 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- Compensazione indebita (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000):
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 e modificato dal D.Lgs 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti

energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22]

- Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)
- Violazione in materia di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22]

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Delitti contro gli animali (art. 25 undevices D.Lgs 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 giugno 2025 n. 82]

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale – definito dall'art. 3 della legge 145/2006 come il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato -.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.L. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Mercati delle crypto-attività

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024):

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

Le sanzioni previste

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria, che si applica in tutti i casi;
- b) le sanzioni interdittive, che si applicano solo a certe condizioni;
- c) la confisca del prezzo o del profitto del reato, che si applica in tutti i casi;

d) la pubblicazione della sentenza, che si applica solo a certe condizioni.

Il sistema sanzionatorio è progressivo, si adotta, cioè, in modo proporzionalmente più severo in funzione di una serie di elementi, che sono:

PER LA SANZIONE PECUNIARIA

- la gravità del reato;
- il grado di responsabilità dell'ente;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

PER LE SANZIONI INTERDITTIVE

- l'entità del profitto;
- la qualifica dell'autore del reato come soggetto apicale;
- la qualifica dell'autore del reato come soggetto sottoposto all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- la reiterazione degli illeciti.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, la modalità con cui si applica tale sistema è il meccanismo delle quote, vale a dire la determinazione, da parte del Giudice penale, dapprima di un numero preciso di quote - non inferiore a cento né superiore a mille - e, successivamente, la fissazione dell'importo di ogni singola quota – da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, cosicché si evitino eccessi rigoristici ovvero, di converso, l'irrogazione di una sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza finanziaria dell'ente.

Di conseguenza, la sanzione pecuniaria risultante è compresa tra euro 25.823 ed euro

1.549.371.

Sussistono, però, casi nei quali, la sanzione pecuniaria è correlata unicamente all'entità del profitto e non definita autonomamente come sopra indicato: si tratta dei reati connessi all'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, per i quali il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, e la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Come parziale attenuazione, in tali casi – come, d'altra parte, anche per i reati societari - non sono ammissibili, neppure in via cautelare, le sanzioni interdittive.

Sono, peraltro, previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria alla metà del valore, e comunque non superiore a euro 103.291, per i casi nei quali:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, esse si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.

Il Giudice penale ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri più sopra indicati, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano

fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e - soprattutto - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria.

Si può affermare che se le sanzioni pecuniarie vanno a colpire il profilo statico di una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo apparato

funzionale, cioè alla prospettiva dell'attività economica.

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il D.Lgs. 231/01 prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice - in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente - ha la facoltà di nominare un commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità societaria;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

1.4 Terminologia e definizioni

Nell'ambito del D. Lgs. 231/01 e nel modello organizzativo di Stern sono adoperati termini particolari, che qui si richiamano per favorirne la piena comprensione.

Aree, attività e operazioni a rischio, processi sensibili: le aree di lavoro, le attività, le singole operazioni, i processi organizzativi della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati ex D.Lgs 231/2001.

Attività a rischio: vedere Aree a rischio

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Aziende del Terziario
Confcommercio

Codice Etico: il documento comportamentale adottato dalla Società, che indica la

deontologia, i valori ed i principi generali a cui la Società si ispira e di cui chiede il rispetto a tutto il personale, interno ed esterno.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

D.Lgs. 231/2001 (oppure Decreto): il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 - e sue successive modifiche e integrazioni; il titolo del Decreto è *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi che non rientrano nella definizione di Partner.

Gruppo: è il Gruppo Encavis di cui Stern fa parte.

Incaricati di pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Interlocutori sociali: tutti coloro, società o persone, che hanno a che fare con le attività della società; in particolare lavoratori, clienti, fornitori, partners, consulenti, collaboratori, P.A., Banche.

Lavoratori: chiunque operi per Stern, indipendentemente dalla forma contrattuale (es. amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, dipendenti, collaboratori a progetto).

Modello Organizzativo (oppure Modello): modello di organizzazione, gestione e controllo disegnato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001: si tratta di un sistema di regole e comportamenti atti a prevenire determinati rischi di reato.

Operazioni a rischio: vedere Aree a rischio.

Organismo di Vigilanza (OdV): organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza

dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione, compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le società o gli enti con i quali Stern si trovi ad operare contrattualmente.

Parte Generale: documento che specifica i requisiti e le caratteristiche generali del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 (è il presente *documento*).

Parti Speciali: documenti che specificano i metodi da adottare per prevenire i rischi legati ad una particolare tipologia di reati.

Processi sensibili: vedere Aree a rischio.

Protocolli: istruzioni scritte che prescrivano modalità e responsabilità inerenti alla prevenzione di specifici reati identificati

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 c.p. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Responsabili di Funzione - Area - Processo: soggetti con la responsabilità di ogni operazione a rischio relativa alla funzione/area/processo di competenza identificata dal Modello organizzativo di cui occorre dare debita evidenza.

1.5 Le Linee Guida

La Legge specifica che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di effettività del modello, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e approvati dal

Ministero della Giustizia.

Si tratta delle cosiddette Linee Guida, nelle quali sono fornite indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di organizzativo.

Il riferimento a tali Linee Guida durante lo studio e la costruzione del modello risulta, quindi, assai utile, perché consente alle società, ed in particolare a Stern, di ottenere una sorta di garanzia metodologica; tale garanzia, pur non conducendo necessariamente alla perfezione del modello, permette allo stesso di godere di una maggiore tenuta in fase di esame giudiziale.

La Linea Guida di maggiore interesse per Stern è quella emessa da Confindustria, nell'ultima versione del giugno 2021: Stern ha fatto e fa esplicito riferimento a tale Linea Guida nell'opera di studio e implementazione del proprio modello organizzativo.

Tale Linea Guida suggerisce alle società di utilizzare i processi di valutazione e gestione del rischio, prevedendo le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- l'individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Rientrano tra i flussi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza eventuali accertamenti o contestazioni da parte delle Autorità Doganali, nonché operazioni straordinarie di import/export di significativa rilevanza economica o caratterizzate da utilizzo di regimi doganali speciali.

Più in particolare, la Linea Guida indica quali debbano essere le componenti più rilevanti del sistema di controllo, che sono:

- il Codice Etico

- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali e/o informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- i sistemi di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la sua formazione.

Componenti queste che devono essere informate ai principi di: 1) verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 2) applicazione del principio di separazione delle funzioni; 3) documentazione dei controlli; 4) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle procedure previste dal modello; 5) autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'OdV.

Il presente Modello è stato elaborato sulla base di un processo strutturato di analisi e valutazione dei rischi (risk assessment) volto a individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tale attività ha consentito di individuare le principali aree di rischio rilevanti per Stern Energy S.p.A., successivamente analizzate mediante una metodologia di valutazione basata sulla combinazione tra probabilità di accadimento del reato e impatto potenziale per la Società.

I risultati dell'analisi dei rischi sono illustrati nel Capitolo 3 della presente Parte Generale, che riporta la matrice generale dei rischi 231, mentre le singole categorie di reato ritenute rilevanti sono disciplinate nelle Parti Speciali del Modello, nelle quali sono individuate le attività sensibili e i presidi di controllo adottati dalla Società.

2.IL MODELLO ORGANIZZATIVO Stern

2.1 Finalità e destinatari

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (o, più semplicemente, modello organizzativo) è stato adottato da STERN con una duplice finalità:

- tutelarsi dalle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01
- formalizzare il proprio comportamento etico ed estenderlo agli interlocutori sociali di riferimento, in sintonia con i valori del Gruppo.

In particolare, il Modello si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Stern dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Stern in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai

principi etico-sociali cui Stern intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e di tutelarsi in sede giudiziaria.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di indurre in tutti coloro che operino nei processi sensibili la consapevolezza del valore sociale del Modello stesso al fine di prevenire i reati e quindi a favore del rispetto delle regole, dei ruoli, delle modalità operative indicate proceduralmente.

I destinatari del modello sono tutti gli interlocutori sociali di Stern ma in particolare:

- il legale rappresentante;
- i consiglieri d'amministrazione e i sindaci;
- il Gruppo Encavis;
- i dipendenti aziendali;
- gli altri lavoratori dell'azienda, indipendentemente dalla forma contrattuale (es. collaboratori a progetto);
- i fornitori e subappaltatori, i collaboratori esterni, i consulenti, i partners.

Per quest'ultima categoria, cioè i fornitori complessivamente intesi, qualora l'illecito riguardi fattispecie sulle quali le figure dirigenziali hanno potere di vigilanza e controllo.

2.2 Metodologia e struttura

Il Modello è un sistema organizzato di documenti, procedure e attività di lavoro e di controllo volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001.

LA METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE

Il Modello è stato sviluppato tramite un percorso in sintonia con quanto indicato dalle Linee Guida:

1. effettuazione dell'analisi dei rischi, al fine di individuare i processi e le attività per le quali esiste il rischio di incorrere nei reati previsti dal Decreto;
2. definizione del Codice Etico, al fine di formalizzare l'etica dei comportamenti;
3. studio e realizzazione del Modello Organizzativo nelle sue parti generali e speciali, al fine di ottenere un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi;
4. definizione del sistema disciplinare, al fine di sanzionare le violazioni del Modello;
5. comunicazione del Modello al personale e sua formazione, al fine di forgiare i comportamenti;
6. istituzione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di monitorare l'efficacia del Modello.

Dal punto vista documentale, il Modello organizzativo Stern ha tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo delle aree di rischio.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il precedente percorso ha dato luogo al Modello Stern, che è articolato come segue:

1. il Codice Etico;
2. l'organigramma aziendale e il sistema delle deleghe e procure;
3. lo statuto, le politiche, il regolamento e le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni del sistema amministrativo, contabile, finanziario, di pianificazione, reporting e controllo di gestione;
4. la presente "Parte Generale";
5. le "Parti Speciali" per la prevenzione dei relativi reati;
6. il sistema informativo e informatico, con i relativi programmi software, e le politiche, direttive e procedure aziendali relative alla sicurezza delle informazioni e alla riservatezza dei dati, tra cui il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
7. il sistema di gestione per la qualità certificato a norma UNI EN ISO 9001 e i documenti operativi da esso richiesti;

8. il sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori conforme alla norma UNI ISO 45001 e i documenti operativi da esso richiesti;
9. il sistema per la gestione ambientale a norma UNI EN 14001 e i documenti operativi da esso richiesti;
10. il sistema di comunicazione e di formazione per il personale;
11. il sistema disciplinare di cui al CCNL;
12. in generale, la legislazione e la normativa italiana e straniera applicabile, con particolare riferimento all'ambito informatico, doganale e whistleblowing.

IL CODICE ETICO

Esso esprime principi di deontologia aziendale, etica di impresa, valori e principi comportamentali che il Gruppo **Encavis e Stern** riconoscono come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte di tutti gli interlocutori sociali.

Stern, infatti, porta a conoscenza del Codice ciascun soggetto terzo che abbia interesse ad interloquire o interagire con la stessa; i soggetti terzi dovranno quindi ispirare il loro atteggiamento e il loro operato al Codice, per quanto di loro competenza e spettanza.

Stern si impegna alla diffusione più ampia del Codice Etico tra i propri interlocutori sociali, al suo periodico aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Si impegna, inoltre, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, alla valutazione dei fatti e alla conseguente attuazione, nel caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie per i dipendenti, per gli amministratori e per i diversi interlocutori sociali, ove applicabili.

L'ORGANIGRAMMA E IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

Per quanto riguarda il sistema delle deleghe e procure, è opportuno chiarire che si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel

sistema di comunicazioni organizzative; mentre si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Per Stern tale sistema è documentato dai verbali del CdA e dagli atti di procura emessi.

Gli elementi essenziali del sistema delle deleghe e procure sono i seguenti:

- coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A. sono dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi corrisponde una delega interna che descrive il relativo potere di gestione;
- le deleghe coniugano ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- al delegato sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure sono tempestivamente aggiornate.

La procura prevede esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.).

LO STATUTO, LE POLITICHE, IL REGOLAMENTO E LE PROCEDURE AZIENDALI

Lo statuto e le politiche aziendali hanno il compito di fissare le regole della società e il quadro di movimento di Stern.

Gli altri documenti si riferiscono alle procedure amministrative, contabili e finanziarie documentate, anche tramite disposizioni o comunicazioni interne, nonché ai software di riferimento ad esse relativi per la programmazione e la consuntivazione delle attività.

Sono compresi, entro tali documenti, le prescrizioni, interne ed esterne, per la pianificazione di bilancio, il reporting e il controllo di gestione.

I principi-chiave al riguardo sono:

- definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di budget di area, commesse e progetti;
- verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- analisi di redditività;
- analisi degli scostamenti e individuazione delle modalità di intervento.

LA PARTE GENERALE

È il presente documento: esso specifica i requisiti, le caratteristiche generali e i principi di base del Modello di organizzazione, gestione e controllo; le modalità di conduzione e gli esiti dell'analisi dei rischi; la funzione dell'organismo di vigilanza e i suoi flussi di comunicazione; i principi di informazione, comunicazione e formazione del personale; il sistema disciplinare e sanzionatorio per le violazioni del Modello.

LE PARTI SPECIALI

Tali documenti specificano i principi e i metodi da adottare per prevenire i rischi legati alle tipologie di reati indicate. Sono raccordate alle procedure applicabili.

IL SISTEMA INFORMATIVO E INFORMATICO

Tale elemento del Modello riveste un importante compito, che non è solo di mero strumento per le attività da svolgere, ma anche di guida al compimento di funzioni di controllo e rintracciabilità, di operabilità a più livelli, di deposito sicuro dei dati aziendali. La presenza di una base-dati integrata, infatti, permette a Stern di garantire l'unicità e la correttezza dei dati e delle informazioni, che sono elaborate dai relativi programmi software, e di conseguenza la riduzione degli errori di gestione.

La sicurezza ne risente positivamente, con le autorizzazioni concesse sulla base dei ruoli aziendali. Da questo punto di vista esistono politiche, direttive e procedure aziendali

relative alla sicurezza delle informazioni e alla riservatezza dei dati, tra cui il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Il sistema di gestione per la qualità è certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001 e riguarda le attività di:

- *Progettazione e attività di revamping/repowering di impianti fotovoltaici e sistemi in media tensione;*
- *Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione elettrica e civile per impianti fotovoltaici e sistemi in media tensione;*
- *Servizi di consulenza per la gestione di impianti fotovoltaici e sistemi in media tensione*
- *(IAF 28).*

Il sistema qualità comprende:

- il manuale della qualità e la politica per la qualità;
- i processi;
- le procedure documentate;
- le pratiche operative/istruzioni documentate;
- i documenti necessari per assicurare l'efficace pianificazione, il funzionamento ed il controllo dei processi;
- le registrazioni della qualità.

La diffusione del sistema di qualità mira ad assicurare e ad accrescere la soddisfazione del cliente attraverso un'elevata qualità dei servizi offerti. Rappresenta, inoltre un efficace mezzo di crescita culturale e professionale delle risorse umane, nonché un elemento per favorire l'efficienza delle attività.

Il sistema costituisce, inoltre, un elemento di rafforzamento dell'immagine aziendale.

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il sistema certificato UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – è stato implementato da Stern al fine di controllare i rischi e misurare le prestazioni aziendali in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Stern ritiene, infatti, che solo in un ambiente sano e sicuro le persone possano sviluppare efficacemente lavoro, innovazione e futuro.

Il sistema si applica all'organizzazione e alle azioni intraprese per:

- eliminare o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori associati alle loro attività;
- mantenere e migliorare le procedure;
- garantire la piena conformità a quanto stabilito nella politica e nella legislazione applicabile.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il sistema certificato UNI ISO 14001 consente a Stern di:

- individuare e valutare gli aspetti ambientali significativi legati alle proprie attività;
- definire obiettivi ambientali misurabili e piani di azione per il loro raggiungimento;
- monitorare costantemente le prestazioni ambientali e adottare misure correttive in caso di scostamenti;
- formare il personale per promuovere comportamenti e pratiche sostenibili;
- comunicare in modo trasparente con le parti interessate, dimostrando l'impegno dell'organizzazione per la tutela dell'ambiente.

IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il sistema consente di addestrare le risorse umane su qualsiasi tema di lavoro necessario.

Questo non soltanto attraverso sistemi formali, pure esistenti, di programmazione, erogazione, consuntivazione e verifica dell'efficacia formativa, tipici, ad esempio, dei sistemi di gestione sopra citati, ma anche mediante scambi comunicativi quali riunioni, incontri di ufficio, di area, di reparto, che sono comunque verbalizzati.

Il canale di comunicazione è sempre bidirezionale, essendo l'azienda pronta e attiva nel recepire, considerare, valutare le situazioni organizzative contingenti e strutturali.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Un ulteriore passo determinante nella costruzione del Modello, correlato anche all'adozione del Codice Etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione di tali norme e procedure.

È infatti chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

Naturalmente, il sistema disciplinare non può fuoriuscire da quanto dettato dalla legislazione cogente e, in particolare, dal CCNL.

2.3 Principi operativi e figure di riferimento

Secondo la legislazione e le Linee Guida di riferimento, i principi-chiave sui quali deve essere basato un Modello sono:

- la verificabilità delle operazioni: per cui le attività rilevanti devono essere verificabili, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità;
- la separazione delle responsabilità: in base al quale nessuno dovrebbe gestire in autonomia un intero processo;
- la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresentano un deterrente rispetto alla commissione di illeciti;
- la documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza documentale e tracciabilità dei controlli effettuati;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

Stern ha tenuto conto di tutti i principi sopra indicati nell'elaborazione del proprio

Modello e nella verifica delle procedure esistenti, di qualsiasi tipologia.

Il Modello STERN, infatti, è caratterizzato dai seguenti elementi:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.
- separazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo sensibile, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e, dove possibile, il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per quanto le figure di riferimento, nel Modello STERN particolare attenzione è richiesta alle Direzioni e ai Responsabili di Area, nonché ai responsabili di funzione e/o di processo, perché chiamati a rispondere non solo dei loro atti, ma anche di quelli dei loro dipendenti e collaboratori.

Per costoro:

- sono previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area o processo a rischio, cui sono stati conferiti poteri di direzione e coordinamento delle funzioni sottostanti;
- sono mantenute adeguate registrazioni documentali per ciascuna operazione a rischio.

2.4 Aggiornamento e adeguamento

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello, ivi compresa l'Analisi dei rischi di reato, sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e saranno realizzati da Stern in occasione di:

- cambiamenti della struttura organizzativa (ad esempio, metodi, strumenti, modalità operative) o mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività;
- realizzazione di eventuali ipotesi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche legislative e/o delle linee guida ispiratrici del Modello;

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante, in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento, nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal Decreto, sarà compito dell'OdV l'adeguamento di carattere sostanziale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione finale, formulando proposte di aggiornamento/adeguamento di carattere ordinario, ferma restando la competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà in ogni caso sottoposto a procedimento di revisione periodica al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze della Società e all'adeguamento o all'affinamento dell'analisi dei rischi.

3 L'ANALISI DEI RISCHI

3.1 Finalità e destinatari

Le finalità dell'analisi dei rischi, che fa parte a pieno titolo del Modello, sono di eseguire un'analisi circostanziata sui processi e sulle attività della Società, al fine di valutare il rischio di incorrere negli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Dal punto di vista metodologico, l'analisi dei rischi è propedeutica al sistema di prevenzione dei rischi rappresentato dal Modello e, proprio per questo, è un passo

espressamente richiesto dal Decreto.

Essa evidenzia:

- i processi e le attività a rischio;
- le possibili modalità di attuazione degli illeciti,
- il loro grado di rischio;
- le misure di prevenzione già in atto;
- i processi su cui intervenire con azioni volte a contenere e controllare i rischi.

Il fine ultimo dell'analisi è determinare se i rischi individuati rientrano o meno in una soglia di accettabilità, ove la definizione di "rischio accettabile" può essere la seguente:

"quando il reato può essere commesso solo eludendo intenzionalmente e fraudolentemente le regole".

L'analisi è inoltre utile a:

- fornire alla Società una visione chiara e consapevole delle situazioni nelle quali si concretizzano maggiormente i rischi di illecito;
- determinare la consistenza e l'impatto del successivo intervento per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, sia dal punto di vista dei contenuti, che dal punto di vista economico.

I destinatari di tale analisi sono, di conseguenza, i proprietari e gli organi dirigenti della Società, cui spetta, di diritto, qualsiasi decisione in materia.

L'analisi dei rischi deve essere costantemente aggiornata alla situazione aziendale, ai mutamenti legislativi, allo stato delle conoscenze organizzative e tecnologiche e, in definitiva, a tutti quei fattori che possono influire sulla sua oggettività.

3.2 Metodologia e struttura

LA METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE

L'indagine è stata eseguita mediante la seguente metodologia:

1. individuazione dei processi aziendali, intendendo come processo un insieme di

attività tra loro correlate ai fini del raggiungimento di un determinato obiettivo aziendale; l'elenco dei processi è stato ricavato primariamente dal sistema di gestione per la qualità, integrato di quei processi necessari per l'analisi dei rischi (sicurezza, amministrazione e finanza, sistema informativo, legale e societario). In particolare, sono stati identificati i seguenti processi:

- a. Commerciale e marketing
 - b. Settore Tecnico
 - c. Produzione
 - d. Gestione risorse umane
 - e. Amministrazione, controllo di gestione e rapporti con società correlate
 - f. Gestione sistemi informativi
 - g. Legale e societario
 - h. Pianificazione e logistica;
2. raccolta, esame e discussione dei documenti, delle procedure e delle modalità operative poste in essere da Stern, con seguente fase di analisi ed elaborazione delle informazioni, sia tramite incontri diretti con i responsabili dei processi, sia tramite approfondimento documentale.
 3. relazionamento sull'analisi dei rischi, tramite il quale sono evidenziati i rischi di illecito connessi ai vari processi.

Di ogni categoria a rischio sono state indagate le principali modalità attuative sulla base di quanto emerso in sede di analisi, valutando i seguenti elementi:

- modalità con le quali può essere compiuto l'illecito
- situazioni/fasi di lavoro nelle quali può essere compiuto l'illecito
- eventuali terze parti coinvolte (fornitori, clienti, professionisti)
- sistemi di prevenzione già in essere, che possono essere regolamentati o meno da procedure scritte e dare luogo o meno a registrazioni
- Azioni di miglioramento a mitigazione del rischio

- Indice di rischio, valutato in una scala ternaria (A=alto, M=medio, B=basso) in funzione della probabilità dell'evento e della sua gravità.

La probabilità è legata a:

- efficacia degli attuali presidi organizzativi;
- numerosità degli eventi potenzialmente a rischio;
- “facilità” con la quale l'illecito potrebbe essere compiuto;
- grado di diffusione dell'illecito nel settore merceologico di appartenenza.

La gravità è legata a:

- impatto in termini di sanzioni previste dal D.Lgs. 231;
- perdita di immagine aziendale.

Lo svolgimento di tali attività ha permesso di valutare la probabilità (o meglio, priorità) di commissione del reato, legata alla valutazione di quanto la commissione di ciascun reato sia verosimile in relazione alla numerosità e all'entità degli eventi a rischio, alla semplicità di commissione degli stessi, alla specifica attività di lavoro svolta dalle diverse aree aziendali, alla presenza e al relativo grado di efficacia dei controlli, alla storia pregressa dell'azienda; tale priorità include anche la gravità del reato stesso, che è correlata alla valutazione del suo impatto in termini di sanzioni previste e danno di immagine.

In tutti i casi in cui è segnalato un rischio, Stern pone in atto misure di prevenzione.

Nell'indagine sono prese in considerazione anche alcune fattispecie di reato che pur non ricadendo in nessuno dei casi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, potrebbero, in determinati casi, concorrere al reato di truffa in danno dello stato, previsto invece dal Decreto.

LA STRUTTURA DELL'ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi fornisce in output:

- una matrice generale nella quale sono mappate e classificate le fattispecie di reato

che possono avvenire presso Stern, messe in relazione con i processi all'interno dei quali possono verificarsi;

- per ogni processo a rischio, secondo quanto individuato nella matrice di cui sopra, una matrice, nella quale vengono sintetizzati gli elementi raccolti nell'indagine;
- eventuali note integrative e azioni di mitigazione, a supporto delle mappe più sopra individuate, in forma di relazione scritta.

3.3. Rischi di reato e processi sensibili

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, non tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 risultano concretamente applicabili al contesto operativo di Stern Energy S.p.A.

Nell'ambito del processo di risk assesment effettuato ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha pertanto individuato le categorie di reato potenzialmente rilevanti in relazione alle proprie attività aziendali, alla struttura organizzativa, alla presenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché alla dimensione internazionale del gruppo.

L'analisi dei rischi ha consentito di individuare le seguenti principali aree di aree di rischio rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Le tipologie di reato con maggiore priorità di rischio – e quindi ipoteticamente più fattibili – risultano le seguenti:

- Reati societari e tributari, con rilievo per le false comunicazioni sociali e ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante altri artifici;
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con rilievo per i reati di corruzione;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul

lavoro.

I reati societari e tributari sono la categoria che presenta la maggiore numerosità di possibili reati ed il più alto grado di priorità di rischio, come accade di frequente per le aziende che operino nel contesto internazionale ed extraeuropeo.

Per quanto i sistemi di monitoraggio e controllo posti in opera dalla società siano sufficientemente ampi, nell'ottica del D.Lgs.231/01 occorre un livello di copertura e di approfondimento ancora maggiore. Le azioni di mitigazione del rischio suggerite in merito sono di natura procedurale, contrattuale ed operativa,

Per quanto riguarda la classe dei reati commissibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati potenzialmente rilevati sono di carattere trasversale per qualsiasi azienda ed esprimono la necessità di procedure più stringenti e di metodi più incisivi per la prevenzione dei relativi fenomeni distorsivi.

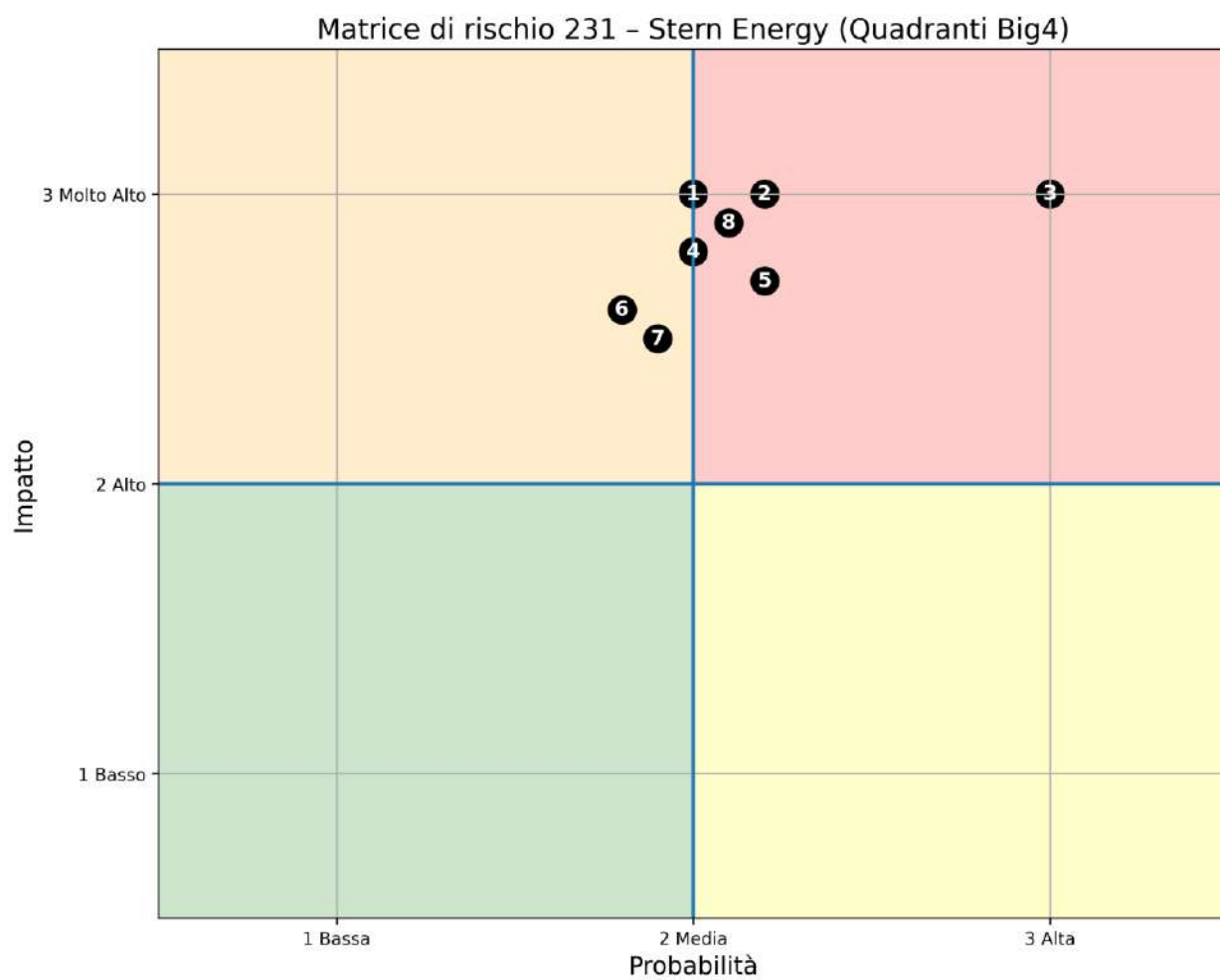
I reati sulla sicurezza, invece, sono quelli tipici delle aziende industriali/di costruzione, i quali prevedono contromisure sia di tipo formale e sistemico, che ispettivo e formativo.

Altre tipologie di reato a rischio rilevanti sono le seguenti:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati, che presenta una certa numerosità di possibili reati, ma tutti di basso livello di priorità;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio che presenta pochi reati, ma di rilevante priorità.

Per tali categorie di reato, ritenute rilevanti sulla base dell'analisi dei rischi svolta, sono state predisposte specifiche Parti Speciali del Modello, nelle quali sono individuate le attività sensibili, i principi di comportamento e i presidi di controllo adottati dalla Società.

La seguente matrice probabilità–impatto rappresenta i principali rischi di commissione dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 per Stern Energy S.p.A. La rappresentazione utilizza il modello a quadranti comunemente impiegato nei sistemi di risk management aziendale.



Legenda dei rischi:

N.	Rischio
1	Corruzione PA
2	Reati societari
3	Reati tributari / Transfer Pricing
4	Sicurezza lavoro
5	Reati ambientali
6	Cyber / informatici
7	Contrabbando
8	Riciclaggio

Scala di rischio ($R = P \times I$):

Valore R	Classe di rischio
----------	-------------------

1 – 3	Rischio basso
4 – 6	Rischio medio
7 – 9	Rischio alto

Esaminando, invece, i processi sensibili, è possibile farne un elenco, sempre in ordine decrescente di rischio. Si noti che l'ordine di rischio è stato valutato con attenzione sia alla numerosità dei possibili reati all'interno di ogni processo, sia al loro grado di priorità.

I processi maggiormente sensibili sono:

- Amministrazione, controllo di gestione, rapporti con società correlate;
- Legale e societario;
- Produzione, Logistica, Acquisti.

Con specifico riferimento alle operazioni di importazione ed esportazione, il processo include verifiche preventive su dichiarazioni doganali, origine delle merci, corretta classificazione e utilizzo di regimi sospensivi, nonché tracciabilità delle comunicazioni con spedizionieri e consulenti doganali.

Risulta evidente come tali processi siano quelli più strettamente connessi alle tipologie di reato sopra individuate e alle relative contromisure.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è l'organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo cui è affidato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sull'osservanza delle prescrizioni in esso contenute e sulla sua adeguatezza nel tempo.

L'OdV svolge esclusivamente una funzione di vigilanza e controllo. Esso non esercita funzioni operative, gestionali, esecutive o decisionali, né partecipa ai processi aziendali in qualità di soggetto attuatore. La responsabilità della gestione delle attività aziendali, dell'attuazione delle procedure e dell'organizzazione dei controlli interni resta integralmente in capo agli organi societari e alle funzioni competenti.

4.1 Principio di non operatività

L'OdV non approva procedure, non autorizza operazioni, non assume decisioni contrattuali, non partecipa alla gestione finanziaria e non svolge attività istruttoria sostitutiva delle funzioni competenti. Le attività di controllo di linea restano in capo alle strutture responsabili dei processi.

In coerenza con il proprio ruolo, l'OdV: (i) verifica l'effettiva applicazione del Modello; (ii) valuta l'adeguatezza del Modello; (iii) monitora il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità; (iv) segnala al Consiglio di Amministrazione eventuali criticità rilevate; (v) formula proposte motivate di aggiornamento o integrazione del Modello; (vi) riceve e analizza le informazioni rilevanti ai fini 231; (vii) redige una relazione periodica sull'attività svolta.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza, l'OdV ha accesso alla documentazione rilevante e può richiedere informazioni alle funzioni competenti. Tali poteri sono strumentali alla funzione di controllo e non comportano ingerenza gestionale né assunzione di responsabilità per le scelte operative.

L'OdV riferisce al CdA con cadenza periodica e tempestivamente in caso di situazioni di particolare gravità. L'OdV non adotta provvedimenti disciplinari, ma segnala le violazioni agli organi competenti.

In materia di whistleblowing, l'OdV verifica l'adeguatezza del sistema e monitora il corretto funzionamento del canale; la gestione operativa delle segnalazioni resta affidata ai soggetti formalmente designati dall'Ente, salvo quanto espressamente previsto dall'assetto organizzativo adottato.

4.2 Clausola di salvaguardia

L'eventuale omissione o inefficace attuazione di presidi organizzativi da parte delle funzioni competenti non è imputabile all'OdV qualora esso abbia esercitato con diligenza la propria attività di vigilanza e abbia segnalato tempestivamente le criticità rilevate. La responsabilità della prevenzione primaria dei reati resta in capo alla struttura organizzativa dell'Ente.

4.3 Requisiti, designazione e posizionamento organizzativo

Per quanto chiarito nei paragrafi 4.1 e 4.2, l'OdV deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- 1) autonomia e indipendenza;
- 2) professionalità e onorabilità;
- 3) continuità di azione.

- 1) I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiedono: l'inserimento dell'OdV come unità di staff in una posizione gerarchica più elevata possibile, ad esempio prevedendo forme di riporto al massimo vertice aziendale; richiedono inoltre l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività per l'appunto operative – ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.
- 2) Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio complessivo di conoscenze e competenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Tali conoscenze e competenze sono di carattere contenutistico, quali:

- competenze organizzative e ispettive: conoscenza dei principi e dell'analisi dell'organizzazione aziendale, dell'analisi dei rischi, del sistema delle verifiche interne aziendali, dei principi di campionamento statistico, della gestione documentale, del flusso dei processi aziendali sensibili;
- competenze legali: capacità d'interpretazione delle norme di legge ex D.Lgs. 231/01, con particolare rilievo alle fattispecie di reato individuate e

all'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;

- competenze fiscali e societarie, in particolare riguardo ai processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie.

Tali conoscenze e competenze comprendono anche elementi di carattere metodologico, quali l'esperienza e la capacità di attuare sistematicamente i compiti affidati, nonché elementi di carattere relazionale quali la capacità di rapportarsi e comunicare, nell'interesse della Società, con soggetti di ogni ordine e grado.

L'OdV ha facoltà di ricorrere ad eventuali consulenze esterne per competenze specialistiche.

I singoli componenti dell'OdV devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, nel senso che il profilo personale deve essere tale da non potere pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

Risultano, quindi, incompatibili per l'elezione a membri dell'OdV i soggetti che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:

- la condanna o il cd. patteggiamento, anche con sentenza di primo grado, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la condanna o il cd. patteggiamento, anche con sentenza di primo grado, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 2382 C.C.)
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al terzo grado con membri esecutivi del CdA o con la Direzione della Società; avere situazioni di conflitto di interesse o interessi concorrenti con la Società, avere con la medesima rapporti di lavoro esclusivi o significativi.

3) Il requisito della continuità d'azione si esplica sia in termini di adeguata permanenza dell'incarico conferito, sia come effettività delle attività di monitoraggio e controllo, sia della loro frequenza.

In merito a ciò, Stern stabilisce un congruo periodo, di norma triennale, per la

permanenza in carica dell'OdV, nonché un adeguato compenso.

L'OdV è nominato formalmente da parte del Consiglio d'Amministrazione, inserito opportunamente nell'organigramma societario e dotato di adeguate risorse, anche economiche, per lo svolgimento dei propri compiti.

4.4 Durata e validità dell'incarico

L'OdV resta in carica fino alla scadenza del periodo stabilito dal CdA; nel caso di variazione maggioritaria della struttura del CdA, sarà cura del CdA stesso valutare la riconferma dell'OdV.

I componenti dell'OdV sono rieleggibili.

Costituiscono motivi di revoca dell'incarico di un membro dell'OdV, anteriormente alla sua scadenza naturale, la perdita dei requisiti di eleggibilità e qualsiasi altra situazione che configuri una giusta causa e/o un giustificato motivo, quale, a mero titolo di esempio, l'inadempimento dell'incarico stesso.

L'unico ente deputato all'eventuale revoca - sentito il parere del Collegio Sindacale - è il CdA, che dovrà accertarne i motivi; nel caso di revoca, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV può decadere, inoltre, per la revoca di tutti i suoi membri; in tal caso il CdA provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

4.5 Reporting verso il CdA e gli altri organi societari

L'OdV riferisce al CdA in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per il CdA:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta, indicando in particolare i controlli e le verifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio o del Modello stesso;

- al momento del verificarsi dell'evento, una segnalazione relativa alla manifestazione di situazioni gravi e straordinarie, quali ipotesi di violazione del Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello, carenze del Modello adottato.

L'OdV si interfaccia, inoltre, con il Collegio Sindacale, con il quale possono essere stabiliti incontri in ordine alle sinergie di controllo societario.

L'OdV riporta poi informazioni alla Direzione in modo continuativo, la quale a sua volta tiene adeguatamente informato il Consiglio stesso.

Gli incontri con le funzioni cui l'OdV fa riferimento sono verbalizzati; le copie dei verbali sono custodite dall'OdV e distribuite alla Direzione, al Collegio Sindacale e alle funzioni di volta in volta interessate.

Il CdA ha la facoltà di convocare l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere al Presidente del CdA di convocare i predetti organi per motivi urgenti.

Alle riunioni del CdA convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'OdV, e in genere per le attività che riguardano il Modello, potrà essere convocato anche l'OdV.

5 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Finalità e criteri

La dinamica del Modello prevede che all'OdV giungano comunicazioni e segnalazioni sul funzionamento del modello stesso, in modo tale da potere effettuare la dovuta azione di monitoraggio.

È necessario, quindi, istituire un sistema di comunicazioni, che, a cura delle Direzioni d'Area, dei Responsabili di Funzione, ed eventualmente dei fornitori e collaboratori esterni, permetta all'OdV di monitorare "in remoto" la situazione.

Si tratta di un sottosistema informativo costituito da due tipologie di elementi scritti:

- comunicazioni derivanti dalle ordinarie operazioni aziendali di comunicazione, informazione, transazione svolte tipicamente dall'azienda, ma che potrebbero celare situazioni di rischio;
- segnalazioni di infrazione, o di presunta infrazione, del Modello, anche da parte di terzi, singoli individui o enti: si tratta di situazioni di gravità conclamata.

Per quanto sopra, i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza costituiscono presidio essenziale per l'efficace funzionamento del Modello.

Le funzioni aziendali competenti assicurano la trasmissione tempestiva all'OdV delle informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei reati presupposto, secondo quanto previsto dalle procedure interne e dal sistema dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza:

- riceve i flussi informativi;
- analizza e valuta le informazioni trasmesse;
- verifica la coerenza delle attività svolte rispetto al Modello;
- richiede alle funzioni competenti eventuali chiarimenti o approfondimenti;
- segnala agli organi societari eventuali criticità riscontrate;
- formula proposte di miglioramento del sistema di controllo.

L'OdV svolge tali attività esclusivamente nell'ambito della propria funzione di vigilanza.

Esso:

- non interviene nella gestione operativa delle attività oggetto di informativa;
- non dispone misure correttive;
- non assume decisioni gestionali o disciplinari;
- non esercita poteri sostitutivi rispetto agli organi societari o alle funzioni aziendali.

Qualora emergano profili di non conformità o criticità, l'OdV ne dà comunicazione agli

organi competenti affinché adottino le misure ritenute opportune.

5.2 Comunicazioni di operazioni a rischio

Si tratta di quelle operazioni che possono rappresentare una situazione a rischio, o esserne terreno fertile quali ad esempio la partecipazione ad una gara di appalto, una transazione internazionale di particolare rilievo, una situazione di sicurezza critica.

Tali operazioni sono specificate dall'OdV con apposite disposizioni interne, che identificano le operazioni a rischio che richiedono un'informazione scritta, da parte dei relativi responsabili, nei confronti dell'OdV stesso.

Si sottolinea, inoltre, che è facoltà dell'OdV emettere apposite disposizioni, che identificano ulteriori operazioni a rischio che richiedono un'informazione scritta, da parte dei relativi responsabili, nei confronti dell'OdV stesso.

Anche nel caso dei fornitori e collaboratori esterni, l'OdV potrà emettere opportune disposizioni che prescrivano loro la comunicazione di operazioni a rischio.

Tali comunicazioni possono essere inviate all'OdV tramite:

- l'apposita applicazione web di comunicazione tra l'OdV e la società (whistleblowing);
- la posta ordinaria presso:
*Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Stern Energy S.p.A. – Largo Michele Novaro 1/A
– 43121 Parma (IT)*
- la posta elettronica all'indirizzo: odv@stern-energy.com ...

5.3 Segnalazioni di infrazione

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree a rischio.

Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Le figure destinatarie del Modello hanno il dovere di segnalare all'OdV eventuali notizie

relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati, così come eventuali informazioni in merito a violazioni delle regole prescritte dal Modello.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Stern o sue figure aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dalle figure aziendali nel caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso le figure aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate.
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (*'Whistleblowing'*).

Tali segnalazioni devono essere inviate all'ODV esclusivamente tramite l'apposita applicazione web di comunicazione tra l'OdV e la società, che garantisce la riservatezza

dell'identità del segnalante, secondo le modalità descritte al capitolo successivo.

5.4 Comunicazioni di modifiche organizzative

Le figure aziendali apicali dovranno portare a conoscenza dell'OdV modifiche inerenti all'organizzazione aziendale, con particolare riferimento a:

- modifiche al sistema di Governance;
- modifiche nel sistema di deleghe e procure;
- modifiche significative all'organigramma aziendale, con particolare riferimento ai soggetti apicali;
- sviluppo di nuovi business o nuovi mercati che possano originare nuovi rischi in relazione ai reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Tali comunicazioni possono essere segnalate all'OdV tramite:

- gli incontri periodici con l'OdV e le figure apicali;
- la posta ordinaria presso:

*Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o Stern Energy s.p.a– Largo Michele Novaro 1/A
– 43121 Parma (IT)*

- la posta elettronica all'indirizzo: odv@stern-energy.com

5.5 Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nel Whistleblowing

I gestori del sistema Whistleblowing (di seguito, "Gestori" o "Gestore"):

- nel caso di segnalazioni inerenti violazioni del Modello Organizzativo o potenziali illeciti ex D.Lgs.231, informano l'Organismo di Vigilanza affinché possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento.

Anche nel presente contesto, l'Organismo di Vigilanza non è titolare di obblighi di prevenzione primaria dei reati, che restano in capo agli organi gestionali e alle funzioni competenti. L'OdV risponde esclusivamente dell'adempimento diligente dei propri compiti di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'adeguatezza e conformità del sistema Whistleblowing rispetto al dettato normativo del D.Lgs. 24/2023;
- verifica periodicamente il corretto funzionamento del sistema Whistleblowing, anche tramite eventuali messaggi di prova;
- dà riscontro della vigilanza nell'ambito della Relazione annuale di cui al cap. 4.5.

Nel caso in cui il Gestore coincida con membro OdV monocratico, la periodica verifica di adeguatezza, conformità e corretto funzionamento è garantita dal Gestore tramite apporto di altri professionisti.

Per quanto sopra, l'OdV verifica il corretto funzionamento del sistema, monitora l'adeguatezza delle procedure adottate e riceve le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza, fermo restando che la gestione operativa delle segnalazioni è affidata ai soggetti formalmente designati dall'Ente.

6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Finalità e criteri

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Società garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

L'attività di informazione prevede quanto segue:

- la comunicazione a tutto il personale, in relazione all'attività svolta in concreto ed

alle mansioni attribuite, delle procedure, sistemi di controllo e regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento e nel Codice Etico. La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici, sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione secondo le modalità aziendali;

- la sottoscrizione da parte dei dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, di una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello;
- la dichiarazione da parte dei membri del Consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della loro nomina, di analoga attestazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

L'attività di formazione comporta che Stern curi l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi contenuti nel codice Etico. La formazione verrà, inoltre, differenziata nei contenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita da Stern in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sulla base di criteri di efficacia, efficienza, proporzionalità in funzione del rischio, livello di competenza del personale.

Sono previste specifiche attività di formazione/sensibilizzazione, di cui deve essere conservata idonea registrazione, da eseguirsi:

- a seguito della prima approvazione del modello;
- in caso di modifiche o aggiornamenti significativi;

- su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza a seguito delle attività di verifica;
- per il personale neoassunto.

È compito dell'Organismo di Vigilanza verificare il rispetto dei programmi formativi definiti, sia in termini di quantità che di qualità, e la effettiva partecipazione delle funzioni previste. La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria.

Sono previsti due livelli di attività formative:

1. Sensibilizzazione e formazione generale rivolta a tutti gli apicali ed i responsabili delle funzioni presenti in organigramma. Oggetto di questa formazione sono:
 - le novità introdotte dal D.Lgs. 231/2001;
 - il modello organizzativo come esimente di responsabilità e sistema di governance d'impresa;
 - l'analisi dei rischi realizzata presso Stern;
 - la struttura del modello organizzativo di Stern ed i suoi elementi essenziali;
 - il sistema sanzionatorio;
 - ruolo dell'Organismo di Vigilanza;
 - il Whistleblowing, i canali di segnalazione interni e gli altri adempimenti ex D.Lgs. 24/2023.
2. Formazione specifica rivolta al personale coinvolto nelle attività a rischio; in questo caso oggetto dell'attività formativa deve essere il ruolo specifico svolto da ciascuno all'interno del modello e gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 rientrano tra le attività da tenere sotto controllo, mediante appositi strumenti previsti dal Sistema di gestione per la Sicurezza e non sono qui regolamentati.

Per quanto riguarda le comunicazioni interne, l'OdV curerà che il sistema comunicativo, sia informatico, che cartaceo, operi con costante e regolare funzionalità.

Ciò sia per le segnalazioni di notizie di rilievo da parte del personale o di terzi, sia per le ordinarie comunicazioni per le operazioni a rischio, sia per le comunicazioni da parte

dell'OdV al Vertice Aziendale e al personale.

6.2 Informativa per fornitori, subappaltatori, collaboratori esterni, consulenti e partners

È previsto che Stern comunichi l'adozione del Codice Etico e del Modello ai propri fornitori, collaboratori esterni e partner mediante apposizione sul contratto di specifica clausola. È altresì necessario che tali soggetti dichiarino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati oggetto del D.Lgs. 231/2001.

Potranno essere altresì forniti a costoro apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Stern sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

A tale riguardo, su proposta dell'OdV, potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la loro selezione.

7 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Un ulteriore passo determinante nella costruzione del Modello, correlato anche all'adozione del Codice Etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione di tali norme e procedure.

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

L'art. 6 comma 2 lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione *“di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire sia all'efficacia del Modello stesso che all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti.

Il presente sistema è stato quindi configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro; esso è costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste nel Modello alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al decreto richiamato.

7.2 Violazioni del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel

Codice Etico e/o nelle norme interne di Stern, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dagli stessi, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamento prescritti dal Modello nell'espletamento di attività a rischio, che:
 - espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001; e/o
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001; e/o
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
 - la mancata informazione all'organismo di Vigilanza nei casi previsti;
 - la violazione dell'obbligo di vigilanza dei soggetti apicali nei confronti dei sottoposti;
 - la violazione delle misure di tutela del segnalante e gli altri adempimenti nel rispetto del D.Lgs. 24/2023, tra cui in particolare:
 - ritorsioni nei confronti del segnalante e degli altri soggetti di cui al cap. 8.6;
 - ostacolo o tentativo di ostacolo di una segnalazione;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - mancata istituzione dei canali di segnalazione o mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni adozione di procedure non conformi al D.Lgs. 24/2023;
 - mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - condanna del segnalante, anche in primo grado, per i reati di

diffamazione o di calunnia; segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.3 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

La contestazione è condizione di procedibilità del provvedimento sanzionatorio, avendo come contenuto essenziale la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare le circostanze addebitate come illecito disciplinare.

Essa deve essere portata a conoscenza del lavoratore in forma scritta. Suoi requisiti devono essere quelli di:

- immediatezza;
- specificità;
- immutabilità dei fatti contestati.

Particolare rilievo assume il principio d'immediatezza della contestazione: la contestazione deve essere valutata, infatti, con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato, poiché il decorrere di un considerevole lasso di tempo tra la commissione dell'infrazione e l'attivazione della

procedura può comportare la tacita manifestazione di volontà del datore di lavoro di non sanzionare il comportamento del lavoratore.

Il datore di lavoro può provvedere a sospendere il lavoratore qualora i tempi del procedimento disciplinare intrapreso siano incompatibili con la presenza di quest'ultimo all'interno dell'azienda. La sospensione cautelativa non è un provvedimento disciplinare. Il principio di specificità si riferisce alla necessità della contestazione di indicare con precisione fattuale l'evento negativo, le sue circostanze di accadimento (es. orario, luogo, testimoni, modalità di commissione, ecc.) e gli elementi che ne hanno sostanziato l'addebito al lavoratore.

Il principio dell'immutabilità rende necessario che i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio coincidano con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione ed è finalizzato a tutelare il diritto di difesa del lavoratore.

La contestazione di infrazioni comportanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve avvenire per iscritto. L'avvenuta contestazione dell'addebito può essere provata con ogni mezzo.

Il lavoratore può produrre, entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione (decorrenti dalla data di ricezione), le proprie difese e controdeduzioni in forma orale o scritta; la sanzione disciplinare irrogata senza l'audizione orale, richiesta dal lavoratore, è illegittima. Nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva in analogo inadempimento nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

L'irrogazione della sanzione disciplinare prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

7.4 Sanzioni per personale non dirigente

Ambito di applicazione

Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello esimente ex D. Lgs. 231/01 è definito illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal Codice Disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti Stern, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per i lavoratori applicato da Stern. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Sanzioni

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal Modello è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione verbale
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- licenziamento.

7.4.1 Ammonizione verbale

L'ammonizione verbale può avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero. Essa interviene in prima istanza quando, nell'osservanza degli orari e delle disposizioni del Modello, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella

diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.

7.4.2 Richiamo scritto

Incorre nel provvedimento di Richiamo scritto il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni, portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

7.4.3 Multa

Incorre nel provvedimento della Multa il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso dovendosi ravvisare in tali comportamenti l'effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

7.4.4 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse Stern arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società.

Nello stesso provvedimento incorre il dipendente che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne previste dal

presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

Il dipendente potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.

7.4.5 Licenziamento

Incorre nel provvedimento del licenziamento il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti.

Nello stesso provvedimento incorre il dipendente che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto 231/01.

7.5 Sanzioni per personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. per i Dirigenti.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal D.Lgs. 231/01.

7.6 Altre misure di tutela

7.6.1 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Soci di Stern, l'OdV informerà l'intero Consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o Socio condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione.

7.6.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Sintesi dei principali rischi ai sensi del D.Lgs. 231/2001

La seguente sintesi riporta la classificazione dei principali rischi di commissione dei reati presupposto rilevanti per Stern Energy S.p.A., elaborata sulla base della metodologia di risk assessment adottata nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La valutazione del rischio è stata effettuata considerando la probabilità di accadimento del reato (P) e l'impatto potenziale per la Società (I), secondo la formula $R = P \times I$.

Categoria di reato	Probabilità (P)	Impatto (I)	Livello di rischio
Reati contro la Pubblica Amministrazione	2	3	Medio-Alto
Reati societari	2	3	Medio-Alto
Reati tributari / transfer pricing	3	3	Alto
Reati in materia di sicurezza sul lavoro	2	3	Medio-Alto
Reati ambientali	2	3	Medio-Alto
Reati informatici	2	2	Medio
Riciclaggio e autoriciclaggio	2	3	Medio-Alto

I rischi collocati nei quadranti superiori della matrice probabilità–impatto rappresentano le aree di maggiore attenzione per il sistema di prevenzione del Modello 231 e sono oggetto di specifici presidi organizzativi e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001

Parte Speciale 1 Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del
--

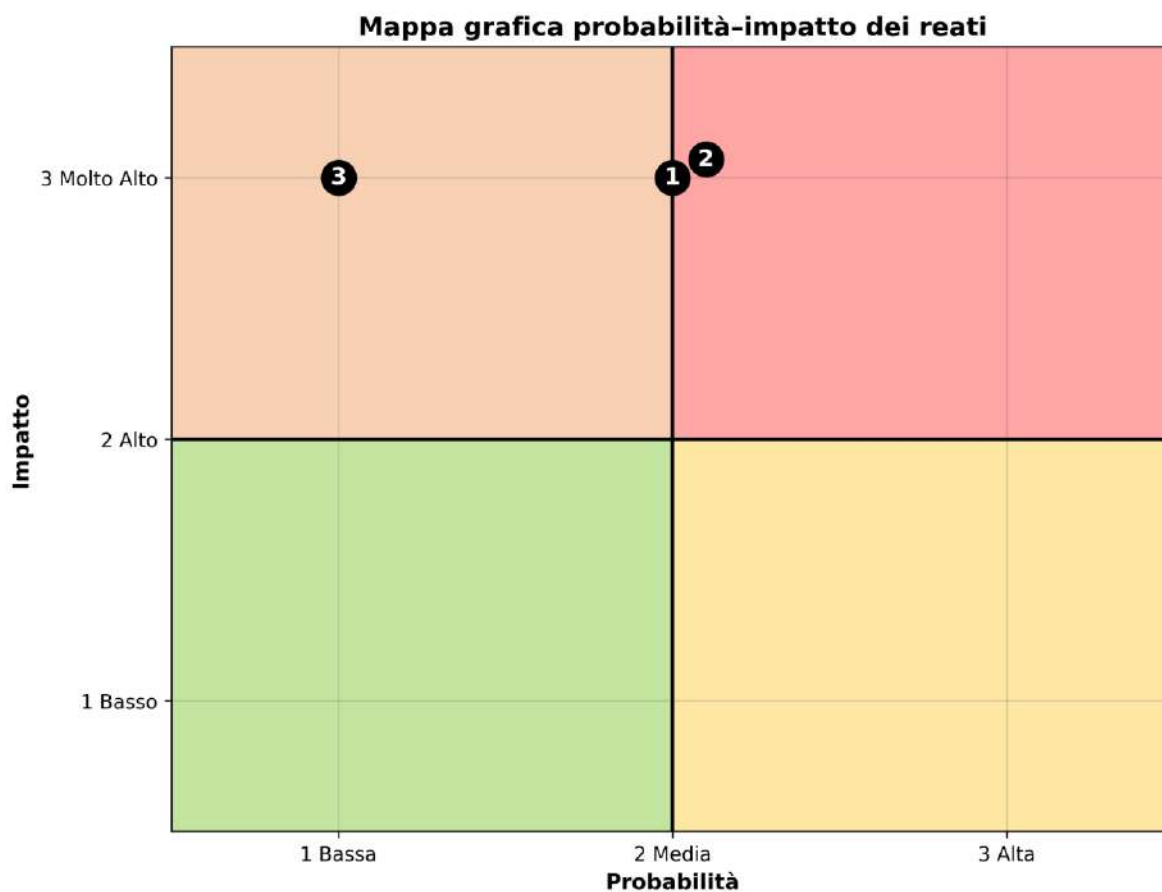
Sommario

1	<i>Tipologia di reati</i>	3
1.1	Definizione delle qualifiche soggettive pubblicistiche	6
1.2	Definizione di enti pubblici	8
2	Principi di comportamento	9
3	Attività a rischio e protocolli di prevenzione	10
4	Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza	15

1 *Tipologia di reati*

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	Corruzione
2	Induzione indebita a dare o promettere utilità
3	Truffa ai danni dello Stato

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione, secondo le fattispecie contemplate dagli articoli art. 24, 25 del D.Lgs. 231/2001.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	Corruzione	2	3	6
2	Induzione indebita a dare o promettere utilità	2	3	6
3	Truffa ai danni dello Stato	1	3	3

Si presentano qui la definizione ed illustrazione di ciascuna tipologia, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Stern sulla base di quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

Tipologia

Reati in materia di erogazioni pubbliche

Reati

Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dalle Comunità Europee

Art. 316-ter del Codice Penale - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Fattispecie

Destinare a diversa finalità contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, da altri enti pubblici o da organismi comunitari per la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni.

Esempi

Variare la destinazione d'uso prevista di erogazioni pubbliche ottenute.

Produrre documentazione falsa per ottenere contributi pubblici.

Tipologia

Reati di truffa

Reati

Art. 640 comma 2, n.1 del codice Penale - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Art. 640-bis del Codice Penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter del Codice Penale - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Fattispecie

Procurare, mediante artifici o raggiri e inducendo taluno in errore, un ingiusto profitto alla Società con altrui danno ed in particolare a danno dello Stato o di altro ente pubblico .

Procurare, mediante artifici o raggiri e inducendo taluno in errore, un ingiusto profitto alla

Società riguardo contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Integrare, tramite artifici o raggiri, i reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter del Codice Penale.

Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Esempi

Manipolare situazioni indicando fatti inesistenti a proprio beneficio, anche a danno di enti statali.

Ingannare una persona per farle credere il falso riguardo la concessione di contributi.

Alterare i registri informatici della P.A. per la richiesta e l'ottenimento di documentazione che attesti falsi requisiti o false circostanze, traendo vantaggi dalle conseguenze.

Reato

Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture

Fattispecie

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p..

Esempio

Vendita e spedizione di prodotti con specifiche tecniche differenti rispetto a quanto contrattualizzato a un cliente pubblico o controllato da azienda pubblica.

Tipologia

Reati corruttivi

Reati

Art. 319-quater del Codice Penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 del Codice Penale - Pene del corruttore

Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione

Art. 322-bis del Codice Penale - Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

Fattispecie

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità o favore personale, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, anche estero, affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio.

Esempi

Offrire una somma in denaro ad un Pubblico Ufficiale per evitare o ritardare una verifica.

Promettere un'assunzione di favore ad un Pubblico Ufficiale per evitare una sanzione.

Reato

Art. 346-bis del Codice Penale – Traffico di influenze illecite

Fattispecie

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È punito sia chi vende sia chi acquista le influenze, vere o inventate che siano, ovvero il reato assorbe anche il 'millantato credito'

Esempio

Sfruttare le conoscenze ed influenze proprie o di terzi al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi nel corso di un'ispezione in azienda di un Pubblico Ufficiale.

1.1 Definizione delle qualifiche soggettive pubblicistiche

Le tre qualifiche soggettive pubblicistiche con rilevanza penale sono:

- Pubblico Ufficiale,
- Incaricato di Pubblico Servizio,
- Esercente un Servizio di Pubblica Necessità.

Tali qualifiche hanno un grado d'importanza decrescente, sia come responsabilità e doveri, sia come livello sanzionatorio applicabile.

Per tutti vale il concetto di servizio pubblico, cioè l'insieme delle attività che soddisfanno finalità pubbliche di utilità sociale, anche se non perseguite direttamente dallo Stato.

Il criterio di distinzione fra tali figure giuridiche è del tipo funzionale-oggettivo: dipende, cioè, dai caratteri e dai poteri dell'attività oggettivamente esercitata e non dal rapporto di dipendenza tra il soggetto e l'ente pubblico.

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico, quali:

- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica;
- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte della P.A.;
- la presenza di una convenzione, concessione, licenza, autorizzazione con la P.A.;
- l'apporto economico/finanziario da parte dello Stato.

Ne consegue che sono numerose le figure e/o gli enti che, a vario titolo, possono rappresentare la P.A. nei confronti della *Società* e, dunque, essere oggetto di Corruzione (nonché truffa, malversazione, indebita percezione) o anche soggetto di Concussione nei confronti del personale.

Le definizioni di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità sono riportate e commentate nei riquadri seguenti.

I destinatari del Modello devono quindi prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti elencati per le prime due figure (P.U. e I.P.S.) ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Art. 357 c.p. – *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà¹ della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi² o certificativi³.

La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, o deliberativi o c⁴ertificativi di diritto pubblico.

Esempi di figure di Pubblico Ufficiale e degli eventuali enti di appartenenza sono:

- Ufficiale giudiziario
- Curatore Fallimentare
- Polizia, Carabinieri, Finanza, Militari in servizio, VVFF
- Vigile urbano
- Dirigenti (ma anche operativi, purché con poteri di accertamento o di sanzione) INPS, ISVAP, Banca d'Italia, Poste, Ferrovie, CONSOB, CCIAA, ACI, INAIL, ENEL, ENI, TELECOM, HERA, ecc. nell'esercizio delle funzioni tipiche
- Dipendenti dei ministeri e dogane
- Direttore dei lavori di opere pubbliche
- Componente di commissione di gara d'appalto indetta dalla PA
- Direttore sanitario e primario dipendenti del SSN
- Medici ed infermieri del Pronto Soccorso; Guardia Medica
- Funzionari dell'ASL, del SSN, del SSR, dell'Ispettorato regionale sanitario
- Sindaco, consiglieri comunali, provinciali e regionali riuniti
- Ufficiale dell'anagrafe, dello stato civile, ecc.
- Tecnico o perito della Regione, Provincia e Comune nei settori delle opere pubbliche, edilizia e ambiente.

Art. 358 c.p. – *Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo⁴, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima⁵, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

¹ Tale manifestazione di volontà è indicata come potere deliberativo: si tratta di verifiche, accertamenti, verbalizzazioni, constatazioni ed obblighi di denunce e rapporti interni ed esterni (Cons. Stato, sez. II, 18 ottobre 1995, n. 1005/93,).

² Il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.

³ Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria (p.e. certificato di stato civile, cartella clinica, registro scolastico, pagella, verbale di contravvenzione, bollo auto).

⁴ a qualunque titolo" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione anche senza una formale o regolare investitura, cioè "di fatto".

⁵ Caratterizzata, cioè, dalla mancanza di poteri autoritativi o certificativi (gli incaricati di pubblico servizio emettono atti documentali di minusvalore rispetto a quelli emessi dai pubblici ufficiali).

È un incaricato di un pubblico servizio chi svolge attività pubbliche se, da un lato, non ha poteri di concorso nella formazione della volontà pubblica, né poteri d'autorità o di certificazione, e, dall'altro, non svolge mansioni puramente manuali o di fatica.

Esempi di figure di incaricato di pubblico servizio e degli eventuali enti di appartenenza sono:

- Impiegato di banca privata nel momento in cui opera come esattore delle imposte o cambiavalute
- Impiegati degli enti pubblici che collaborano coi pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata: dipendente INPS, ISVAP, Banca d'Italia, Consob, CCIAA, ACI, INAIL, CONI, ENEL, ENI, TELECOM, HERA, ecc.
- Esattore dell'ENEL, lettrici contatori gas, luce
- Guardia Giurata che conduca un furgone portavalori
- Dipendente postale.
- Medico libero professionista che esercita professioni sanitarie in convenzione con la P.A.
- Medico ospedaliero convenzionato, medico di base
- Titolare o direttore di farmacia privata, farmacisti ospedalieri, farmacisti comunali
- Infermiere dipendente da una struttura pubblica.

Sia il pubblico Ufficiale, che l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza nel corso o a seguito del loro servizio.

Art. 359 c.p. – Agli effetti della legge penale, sono *persone che esercitano un servizio di pubblica necessità*: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

È un'attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome e per conto proprio e svincolata da ogni collegamento soggettivo con la P.A., ma oggettivamente caratterizzata da un rilievo, da un bisogno e da un interesse pubblico e sottoposta a regole e controllo da parte dello Stato

Esempi di figure di esercente un servizio di pubblica necessità e degli eventuali enti di appartenenza sono:

- Intermediario telematico con l'Agenzia delle Entrate
- Assicuratore
- Dattilografa del tribunale
- Agente di cambio (richiede autorizzazione o licenza statale)
- Operatore di attività molitoria (richiede autorizzazione o licenza statale)
- Medico libero professionista che esercita professioni sanitarie non in convenzione con la P.A.
- Farmacista collaboratore di farmacia privata.

1.2 Definizione di enti pubblici

Oltre alla distinzione svolta al paragrafo precedente, ed ai medesimi fini di migliore

comprensione di alcuni rischi di reato, risulta utile distinguere gli enti della P.A.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

È possibile avvalersi di una definizione generale, ma interessante, derivante dalla corte di Cassazione, che indica come elementi sintomatici propri di ogni qualificazione della natura giuridica pubblica i seguenti:

“la costituzione o soppressione dell'ente per diretta iniziativa dello Stato, la sua soggezione a più o meno intensi controlli pubblici, la partecipazione dello Stato alle spese di gestione, l'assenza di finalità di lucro, l'attribuzione all'ente di funzioni o poteri pubblici, la sua struttura organizzativa”.

È possibile richiamare, inoltre, l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche:

“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/1999”.

2 Principi di comportamento

Oltre ai principi deontologici esposti nei documenti costitutivi e valoriali di Stern, quali lo Statuto, il Regolamento aziendale, il Codice Etico, nonché ai principi di base espressi nella Parte Generale, i destinatari del Modello devono rispettare i principi comportamentali specifici e le prescrizioni nel seguito elencate.

In coerenza con quanto indicato, ai destinatari del Modello è vietato di:

- I. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è vietato:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la *Società*;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e

alle prassi vigenti;

- promettere o concedere “soluzioni privilegiate” a Pubblici Ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, ad esempio effettuare lavori a condizioni di favore o per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici;
- fornire, o promettere di fornire, impropriamente a Pubblici Ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici o favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire l'assegnazione di una gara o la concessione di un finanziamento pubblico agevolato;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società;
- coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

È, inoltre, necessario che i destinatari del modello che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengano dal compiere atti nei quali essi siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli di Stern.

Tutte le prescrizioni di cui sopra si intendono estese a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto sopra:

1. i responsabili delle funzioni che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione devono:
 - fornire per iscritto ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
 - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
2. l'incarico di rappresentare la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, se conferito a soggetti esterni, deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincola detti soggetti esterni all'osservanza del Modello;
3. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere del tutto coerenti e veritiere.

3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente trovano attuazione nelle

procedure aziendali (altresì detti protocolli), ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità
- separazione delle responsabilità: nessuno deve gestire in autonomia un intero processo, soprattutto quando questo sia a rischio di illecito; la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un efficace deterrente e sistema di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc.

Le procedure aziendali prescrivono, in tutto o in parte, le modalità e le responsabilità per compiere determinate attività inerenti al Modello Organizzativo, in relazione ai reati da prevenire (art. 6, D.Lgs. 231/01). Esse possono risiedere su supporto cartaceo od elettronico, essere integrate in altri documenti ed avere le forme più diverse, quali, manuali, parti generali e speciali, procedure, istruzioni, disposizioni, regolamenti, comunicazioni, programmi software.

Ciò premesso, la tabella seguente espone, sulla base di ogni reato identificato nell'Analisi dei rischi (cui si rimanda per ulteriori dettagli), i seguenti elementi:

- i processi coinvolti;
- le attività sensibili;
- i riferimenti documentali (procedure di prevenzione facenti parte del Modello);
- i principi di prevenzione.

Laddove non presente alcuna correlazione tra attività sensibile e protocolli specifici, o dove il protocollo non sia ancora ufficialmente approvato, fanno testo, ai fini dell'efficacia preventiva, i "principi di prevenzione" ivi riportati.

Qualora non sia possibile individuare criteri organizzativi efficaci per prevenire il rischio (esempio: non esistono criteri organizzativi che impediscono di fare corruzione), si rimanda ai principi generali di comportamento.

Parte Speciale 1 - Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Gestione risorse umane	Usare i fondi pubblici ottenuti per la formazione del personale, per la partecipazione a fiere, per l'ingresso in mercati esteri tramite ente esterno specializzato (p.e. Fondimpresa) per destinazioni anche solo parzialmente diverse.	Nomina di figura specifica con responsabilità sulla rendicontazione.	Revisore dei conti che certifica le fatture. Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva i documenti di rendicontazione. Richiesta e archiviazione di resoconto dettagliato della fiera o manifestazione. Comunicazione all'ODV.
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Trattasi delle stesse modalità di cui sopra, con il concorso di altre funzioni per la produzione della rendicontazione. Si tratta di reato strumentale all'eventuale malversazione.	Nomina di figura specifica con responsabilità sulla rendicontazione.	Revisore dei conti che certifica le fatture. Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva i documenti di rendicontazione. Richiesta e archiviazione di resoconto dettagliato della fiera o manifestazione. Comunicazione all'ODV.
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Progettazione e brevetti	Consuntivare tempi e costi non veritieri dedicati ad attività di ricerca e sviluppo finanziate dopo aver ottenuto il contributo/finanziamento.	Metodologia operativa o software per il controllo della rendicontazione dei tempi.	Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva la rendicontazione dei tempi. Richiesta e archiviazione dei report di rendicontazione tempi. Comunicazione all'ODV.

Parte Speciale 1 - Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Produrre documentazione falsa o omettere la documentazione dovuta a soggetti pubblici e comunitari per accedere a contributi o finanziamenti, cui altrimenti non si avrebbe diritto di accesso, traendo vantaggio dalla percezione indebita degli stessi. Anche per accedere a deduzioni fiscali (p.e. diminuzione IRAP) con riferimento ai costi sostenuti per il personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo. Eventualmente anche a discapito del Gestore Servizi Energetici nazionale per la vendita dell'energia prodotta con l'impianto fotovoltaico.		Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva le richieste di contributo. Comunicazione all'ODV.
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Tramite falsa indicazione dell'importo de minimis, per ottenere contributi o finanziamenti comunitari in modo illecito.		Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva le richieste di contributo. Comunicazione all'ODV.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della C.E.	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Nell'eventuale caso di artifici o raggiri ai danni del GSE. Anche ai danni dell'ente pubblico erogatore di contributi o finanziamenti.		Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva le richieste di contributo. Comunicazione all'ODV.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Usare artifici o raggiri con il personale della P.A. per accedere ai contributi di cui sopra. Anche ai danni dell'ente pubblico erogatore di contributi o finanziamenti.		Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva le richieste di contributo. Comunicazione all'ODV.

Parte Speciale 1 - Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Frode nelle pubbliche forniture	Commerciale, Marketing e postvendita	Vendita di lavorati e semilavorati con caratteristiche (peso, materie prime utilizzate, ecc) diverse da quelle previste nel contratto di fornitura.		Sistema qualità e relativi controlli di qualità. Dichiarazione di conformità dei prodotti impiegati.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Gestione sistemi informativi	Alterare i registri informatici della P.A. per la richiesta e l'ottenimento di documentazione che attesti falsi requisiti o false circostanze, traendo vantaggi dalle conseguenze. Anche tramite pagamento di un Hacker.		Tracciabilità e monitoraggio degli accessi alla P.A. Comunicazione all'ODV.
Corruzione Traffico di influenze illecite	Legale e societario	Elargire somme di denaro o altre utilità a funzionari pubblici nella funzione di accertatori al fine di evitare l'accertamento o di falsificare l'eventuale documentazione da esso derivante.		Accertamenti e verifiche da parte della P.A. Comunicazione all'ODV.
Corruzione Traffico di influenze illecite	Legale e societario	Assumere persone prossime o gradite a funzionari della P.A. al fine di conquistarne i favori.		Assunzione di soggetti sensibili. Comunicazione all'ODV.
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Legale e societario	Come per la corruzione, ma in qualità di soggetti indotti dal pubblico funzionario.		Accertamenti e verifiche da parte della P.A. Comunicazione all'ODV.

4 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

È fatto obbligo ai Destinatari di comunicare all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi.

SEGNALAZIONI DI INFRAZIONE:

- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, quali, ad esempio, cause giudiziarie e arbitrati;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalle figure aziendali nel caso di avvio di procedimento giudiziario per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate, o ai relativi provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni, qualora relativi a commissione di reati o violazione del Modello;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate

COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SENSIBILI:

- richiesta di contributi pubblici per qualsiasi motivazione;
- accertamenti, contestazioni o rilievi da parte delle Autorità Doganali, nonché operazioni straordinarie di import/export di significativa rilevanza economica o caratterizzate dall'utilizzo di regimi doganali speciali;
- resoconti di manifestazioni fieristiche o altri eventi con pubblici contributi;
- assunzione di personale tramite elenco trimestrale;
- stipula di contratti di qualsiasi tipo (compresi mandati di segnalazione o procacciamento d'affari) con funzionari della Pubblica Amministrazione e soggetti incaricati di un pubblico servizio (o anche parenti ed affini);
- verifiche, accertamenti, ispezioni da parte di soggetti pubblici;
- volume straordinario di accessi internet a siti della P.A.;
- ordini di acquisto di beni con valore superiore a cifra definita;
- incarichi professionali con valore superiore a cifra definita.

Le modalità per la trasmissione scritta di tali eventi sono specificate nella Parte Generale al par. "Gestione delle comunicazioni e segnalazioni".

In coerenza con il principio di non operatività, i flussi informativi verso l'OdV hanno natura di comunicazione e non comportano autorizzazioni o approvazioni preventive da parte dell'OdV.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001

Parte Speciale 2 Reati Societari e tributari

Aggiornamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

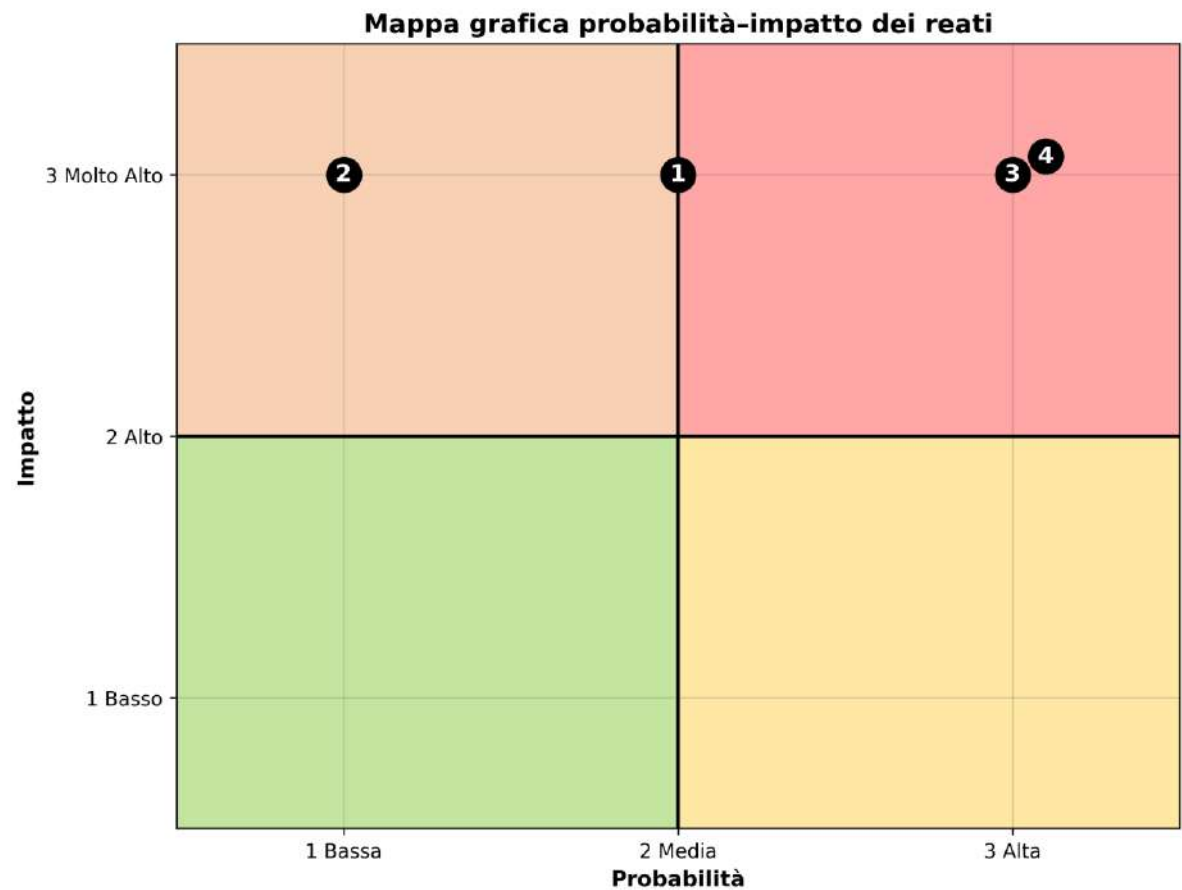
Sommario

1	<i>Tipologia di reati</i>	3
2	Principi di comportamento	9
3	Attività a rischio e protocolli di prevenzione	11
4	Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza	25

1 Tipologia di reati

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	False comunicazioni sociali
2	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
3	Reati tributari (dichiarazione fraudolenta / infedele)
4	Transfer pricing

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'articolo art. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	False comunicazioni sociali	2	3	6
2	Ostacolo	1	3	3

	all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza			
3	Reati tributari (dichiarazione fraudolenta / infedele)	3	3	9
4	Transfer pricing	3	3	9

Si presentano qui la definizione ed illustrazione di ciascuna tipologia, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Stern sulla base di quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

Tipologia

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

Reati

Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali

Art. 2621 bis del Codice Civile – Fatti di lieve entità

Fattispecie

Trattasi una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa.

Si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta o se riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, le pene sono ridotte ed il reato è perseguibile su querela di parte.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempi

Qualsiasi reato di falso in bilancio, derivante da valutazioni degli amministratori (quali ad es. stima errata di perdite su crediti, delle imposte da accantonare, di altri appostamenti contabili).

Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; omissione, nei bilanci o nelle altre

comunicazioni sociali, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Erogazione di servizi non fatturati o sottofatturati allo scopo di creare fondi neri.

Acquisto di beni e/o servizi sovrappagati, inesistenti in tutto od in parte, allo scopo di diminuire la tassazione e creare fondi neri con il rientro di contanti da parte del fornitore.

Contratti di servizio con altre società del Gruppo con rappresentazione formale carente o equivoca; anche tramite distacco di personale fittizio o incoerente.

Tipologia

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Reati

Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo

Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o del revisore legale, in danno ai soci.

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare un ingiusto profitto per la società.

Esempi

Allegazione ad una proposta di delibera assembleare, in relazione ad un terminato ordine del giorno, di documentazione non veritiera o comunque alterata, idonea a favorirne l'approvazione da parte dei soci.

Consegna di documentazione fiscale non veritiera al Collegio Sindacale, od occultarla.

Condotta non corretta e non trasparente tenuta da Amministratori in relazione ad una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale sul rispetto, da parte della Società, di una determinata normativa.

Tipologia

Tutela penale del capitale sociale

Reati

Art. 2626 del Codice Civile – Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 del Codice Civile – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 del Codice Civile – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante

Art. 2632 del Codice Civile – Formazione fittizia del capitale

Fattispecie

Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, per importi superiori ai fondi e/o alle riserve esistenti.

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e non restituiti prima dell'approvazione del bilancio.

Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere

distribuite.

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela degli stessi.

Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni attuate ad esempio tramite:

- l'attribuzione di azioni per una somma inferiore al loro valore nominale;
- la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempi

Originazione di un credito fittizio in capo al socio allo scopo di compensare il credito del socio stesso con il debito per conferimento.

Stipula di contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili.

Acquisto di beni o di crediti da parte della società esagerando fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti.

Aumento di capitale con sovrastima fraudolenta del valore dei beni in natura o dei crediti conferiti.

Aumento fraudolento del valore del patrimonio della società, nel caso di trasformazione della stessa.

Tipologia

Tutela penale dei creditori sociali

Reati

Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Fattispecie

Effettuazione di operazioni di riduzione del capitale, fusioni o scissioni da parte degli amministratori con la consapevolezza e la volontà di aggirare le prescrizioni in materia cagionando danno ai creditori sociali.

Esempi

Fusione di una società in condizioni floride con una in forte sofferenza senza ottemperare agli obblighi di legge in tutela dei creditori.

Tipologia

Manipolazione del mercato

Reati

Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio

Fattispecie

Diffusione di notizie false o attuazione di operazioni simulate o di altri artifici concretamente idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati e non quotati (ovvero ad incidere significativamente sulla fiducia del pubblico nella stabilità

patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Esempio

Diffusione di notizie false sulla società per provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari al fine di avvantaggiare se stessi a scapito dei concorrenti.

Tipologia

Reati corruttivi

Reati

Art. 2635 co.3 del Codice Civile – Corruzione tra privati

Art. 2635 bis del Codice Civile – Istigazione alla corruzione tra privati

Fattispecie

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità (come ad esempio un favore personale suscettibile di valutazione economica), *ad un soggetto di una società affinché egli venga meno ai suoi doveri di ufficio o di fedeltà verso la società, causando così un danno alla società di appartenenza.*

Esempi

Tramite corruzione operata dalla società al fine di essere scelta come fornitore da un cliente cui si elargisce denaro o altra utilità.

Tipologia

Reati tributari

Reato

Art.2 comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Fattispecie

Indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempio

Contabilizzare ed indicare nei dichiarativi fiscali, fatture per operazioni inesistenti in tutto o in parte di un fornitore od un rimborso spese non veritiero di un dipendente.

Reato

Art.3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Fattispecie

Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole

imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Esempio

Contabilizzare ed indicare nei dichiarativi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Reato

Artt. 4 e 5 D.lgs 74/2000 - Dichiarazione infedele e Omessa dichiarazione

Fattispecie

Condotte fraudolente finalizzate all'evasione fiscale (IVA o imposte sui redditi), superate determinate soglie di punibilità. La dichiarazione infedele (art. 4) richiede il superamento di soglie quantitative specifiche, mentre l'omissione (art. 5) punisce il mancato invio della dichiarazione.

Reato

Art.8 comma 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Fattispecie

Emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Reato

Art.10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Fattispecie

Occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Esempio

Distruggere fatture attive o pareri legali relativi alla opportunità di accantonare poste di bilancio per cause giudiziarie.

Reato

Art. 10 quater D.Lgs 74/2000 - Indebita compensazione

Fattispecie

Mancato versamento di somme dovute all'Erario, effettuato mediante compensazione ("orizzontale" o "verticale") di crediti non spettanti o inesistenti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Reato

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Fattispecie

Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Esempio

Compiere atti finalizzati all'alienazione simulata di un bene immobile, al fine di dimostrare incapacienza ed impossibilità a pagare il debito con l'erario.

2 Principi di comportamento

Oltre ai principi deontologici esposti nei documenti costitutivi e valoriali di Stern, quali lo Statuto, il Regolamento aziendale, il Codice Etico, nonché ai principi di base espressi nella Parte Generale, i destinatari del Modello devono rispettare i principi comportamentali specifici e le prescrizioni nel seguito elencate.

In coerenza con quanto indicato, ai destinatari del Modello è vietato di:

- I. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventare reato.

In particolare, in relazione ai reati societari, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci, e permettere agli investitori di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; in ordine a tale punto è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del

Collegio Sindacale o della società di revisione;

- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, a salvaguardia delle garanzie degli assicurati, dei creditori e dei terzi in genere;
- tutelare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che la Società stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

Inoltre:

- le operazioni contabili e amministrative devono avere adeguata causale ed essere documentate, registrate e conservate con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi contabili e alle norme di legge, anche al fine di consentire agli organi preposti i controlli di legge;
- il bilancio deve essere redatto dalle funzioni competenti con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il suo risultato economico;
- i criteri di valutazione delle poste di bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro, in attuazione del principio di continuità;
- tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale della Società, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di azioni proprie, di fusione, scissione, scorporo o cessione rami d'azienda, devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale;
- tutte le attività svolte ed i servizi resi nei confronti di terzi devono generare l'emissione di pertinenti fatturazioni attive, così come ogni fattura passiva deve essere sostenuta da adeguate evidenze dei prodotti/servizi acquistati.

È inoltre espressamente vietato:

- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In relazione ai reati tributari è fatto divieto:

- accettare e registrare, per poi indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti attivi per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è

obbligatoria la conservazione;

- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'erario;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Si richiamano qui espressamente, infine, i principi comportamentali indicati nella Parte Speciale 1 – Reati commessi nei rapporti con la P.A., quali reati che possono essere strumentali alla commissione dei reati societari qui trattati.

In particolare, è vietato:

- a) promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- b) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- c) promettere o concedere omaggi/regalie a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- d) promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- e) fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- f) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- g) promettere o concedere "soluzioni privilegiate" a Pubblici Ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, ad esempio effettuare lavori a condizioni di favore o per facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici;
- h) fornire, o promettere di fornire, impropriamente a Pubblici Ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi;
- i) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici o favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire l'assegnazione di una gara o la concessione di un finanziamento pubblico agevolato;
- j) esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- k) omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- l) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- m) destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- n) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente, trovano attuazione nelle procedure aziendali (altresì detti protocolli), ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da

- poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità
- separazione delle responsabilità: nessuno deve gestire in autonomia un intero processo, soprattutto quando questo sia a rischio di illecito; la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un efficace deterrente e sistema di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc.

Le procedure aziendali prescrivono, in tutto o in parte, le modalità e le responsabilità per compiere determinate attività inerenti al Modello Organizzativo, in relazione ai reati da prevenire (art. 6, D.Lgs. 231/01). Esse possono risiedere su supporto cartaceo od elettronico, essere integrate in altri documenti ed avere le forme più diverse, quali, manuali, parti generali e speciali, procedure, istruzioni, disposizioni, regolamenti, comunicazioni, programmi software.

Ciò premesso, la tabella seguente espone, sulla base di ogni reato identificato nell'Analisi dei rischi (cui si rimanda per ulteriori dettagli), i seguenti elementi:

- i processi coinvolti;
- le attività sensibili;
- i riferimenti documentali (procedure di prevenzione facenti parte del Modello);
- i principi di prevenzione.

Laddove non presente alcuna correlazione tra attività sensibile e protocolli specifici, o dove il protocollo non sia ancora ufficialmente approvato, fanno testo, ai fini dell'efficacia preventiva, i "principi di prevenzione" ivi riportati.

Qualora non sia possibile individuare criteri organizzativi efficaci per prevenire il rischio (esempio: non esistono criteri organizzativi che impediscono di fare corruzione), si rimanda ai principi generali di comportamento e al Codice Etico.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
False comunicazioni sociali	Commerciale, Marketing e postvendita	Mancata inclusione di ricavi nel bilancio, ad esempio tramite rimodulazione della somma dovuta dal cliente per una prestazione di assistenza tecnica, indicando un numero di ore di prestazione inferiore al vero e incassando contanti in nero a favore dell'azienda.	Procedure del SQ	Revisore dei conti che certifica le fatture. Tracciabilità contrattuale ed operativa dei servizi di assistenza tecnica. Tracciabilità dei riepiloghi fiscali e dei flussi finanziari.
False comunicazioni sociali	Commerciale, Marketing e postvendita	Mancata inclusione di ricavi nel bilancio, applicando una scontistica variabile nelle vendite.		Archiviazione dei verbali di riesame ordini completo dei dati di marginalità economica. Definizione completa listino prezzi e sconti per tutti i mercati mondiali. Comunicazione all'ODV di vendite a margine zero o negativo e sconti fuori margine.
False comunicazioni sociali	Commerciale, Marketing e postvendita	Tramite mancata indicazione di ricavo, indicando l'intervento previsto come gratuito e incassando contanti in nero a favore dell'azienda.		Separazione di responsabilità tra chi gestisce e chi controlla l'intervento tecnico.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
False comunicazioni sociali Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Produzione, Logistica, Acquisti	Ricevere fatturazioni per operazioni o forniture inesistenti in tutto o in parte presso professionisti, tecnici o fornitori per la creazione di fondi neri. Anche tramite sponsorizzazioni fasulle in tutto o in parte. Anche tramite uno o più agenti e/o rappresentanti di vendita fasulli, versando provvigioni indebite e/o versandoli su conti correnti non direttamente ad essi intestati. Avvantaggiarsi tramite Transfert Prices che favoriscano illecitamente il regime di tassazione di STERN.		Esistenza di contratti scritti con gli agenti, con clausola relativa all'identità del soggetto e del c/c bancario tra intestatario del contratto e titolare del conto. Esistenza di lettere d'incarico. per i segnalatori di volta in volta sono definite. Esistenza di precisi criteri di selezione e qualificazione della rete di vendita. Corrispondenza tra titolare del CC cui viene effettuato il versamento e ditta fornitrice. Definizione completa listino prezzi e sconti per tutti i mercati mondiali. Clausola rispetto Codice Etico nei contratti o in documento aggiuntivo se contratto del fornitore. Comunicazione a ODV di: - doni, omaggi, regalie oltre ad una certa soglia. - elenco sponsorizzazioni. - spese di rappresentanza oltre ad una certa soglia. - elenco contratti con professionisti esterni superiori ad una certa soglia. - versamenti su C/C non intestati agli agenti, rappresentanti o fornitori.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
False comunicazioni sociali Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Gestione risorse umane	Creazione di fondi neri facendo figurare spese maggiorate per trasferte.		Separazione di responsabilità tra chi predispone e chi approva la rendicontazione delle trasferte. Comunicazione ad ODV di spese e indennità di trasferta oltre ad una certa soglia.
False comunicazioni sociali Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Sottofatturazione		Listino prezzi per tutti i mercati mondiali con scontistica predefinita. Motivazione scritta degli sconti superiori a una soglia predefinita. Comunicazione ad ODV di tali sconti. Transfer Price Policy predisposta da consulente esterno per rapporti commerciali con società correlate. Approvazione di CDA per operazioni straordinarie o non ricorrenti con parti correlate.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
False comunicazioni sociali	Produzione, Logistica, Acquisti	Sovrafatturazione in acquisto		Comunicazione ad ODV di ordini d'acquisto oltre una soglia predefinita.
False comunicazioni sociali Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Usando lo strumento delle rettifiche di magazzino per alterare il bilancio o procurarsi fondi neri.		Richiesta e archiviazione dei commenti di motivazione per ciascun movimento di rettifica. Inventario fisico con frequenza quadrimestrale (anche a campione) almeno per i componenti di maggior valore. Revisione dei conti da parte del collegio sindacale. Attestazione, da parte del Collegio Sindacale, della correttezza dell'inventario, dei metodi di valutazione adottati, del valore delle rimanenze di fine anno.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
False comunicazioni sociali	Legale e societario	Formazione e approvazione del bilancio civilistico		Attività del Collegio Sindacale. Dichiarazione di veridicità di chi fornisce dati per il bilancio. Check-list per attività funzionali a redazione bilancio. Conservazione pezze valutative (lettere avvocati, perizie, ecc...).
Impedito controllo	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Occultare in tutto o in parte documentazioni sociali sottoposte per legge alla possibilità di controllo da parte dei soci o degli organi sociali, oppure attuare idonei artifici per impedire il controllo da parte degli stessi, traendo vantaggio dalle informazioni così occultate.		Attività del Collegio Sindacale. Coinvolgimento di ulteriori figure aziendali nei rapporti con gli organismi di controllo.
Indebita restituzione dei conferimenti	Legale e societario	Restituire in qualità di Amministratore, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, quote di capitale o esonerare i soci da versamenti ancora da eseguire o restituire, tramite contratti fittizi per prestazioni dei soci, i conferimenti di questi ultimi, al fine di creare fondi neri o sottrarre le somme ai creditori della società.		Attività del Collegio Sindacale. Comunicazione all'ODV dei contratti di servizi in outsourcing tra parti correlate

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Legale e societario	Distribuire utili, o acconti su utili, percepiti in nero al fine di sottrarli alla tassazione dovuta		Attività del Collegio Sindacale. Dichiarazione di veridicità di chi fornisce dati per il bilancio. Check-list per attività funzionali a redazione bilancio.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Legale e societario	Distribuire riserve non distribuibili per legge, al fine di sottrarle ad eventuali azioni da parte dei creditori o per la creazione di fondi neri.		Attività del Collegio Sindacale. Dichiarazione di veridicità di chi fornisce dati per il bilancio. Check-list per attività funzionali a redazione bilancio.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Legale e societario	Valutare le rimanenze con un criterio diverso da quelli previsti dalla legge ed iscrivere a bilancio un valore maggiore delle riserve che poi viene ridiviso tra i soci al fine di sottrarre le somme alla tassazione dovuta.		Attività del Collegio Sindacale. Dichiarazione di veridicità di chi fornisce dati per il bilancio. Check-list per attività funzionali a redazione bilancio.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Legale e societario	Acquistare, vendere o sottoscrivere quote proprie o di controllate fuori dai casi previsti dalla legge sovrastimandone/sottostimandone il valore e cagionando così una lesione al capitale sociale o alle riserve indisponibili al fine di costituire fondi neri o di conseguire vantaggi fiscali.	Perizie di terza parte per garantire congruità del valore.	Attività del Collegio Sindacale. Comunicazione all'ODV di Acquisizione/vendita quote societarie a prezzi non coerenti con perizie o effettuata in assenza di perizie.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Legale e societario	Sottoscrivere in qualità di amministratori azioni proprie a fini speculativi o per fronteggiare scalate ostili.		Attività del Collegio Sindacale.
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Legale e societario	Ridurre il capitale sociale, effettuare scissioni o fusioni a danno dei creditori sociali.		Attività del Collegio Sindacale

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Legale e societario	Fondere una società in condizioni floride con una in forte sofferenza senza ottemperare agli obblighi di legge in tutela dei creditori sottraendosi ai relativi oneri nei loro confronti.		Attività del Collegio Sindacale
Formazione fittizia del capitale	Legale e societario	Assegnare azioni a soci con corrispondenti versamenti, in natura o in denaro, inferiori al valore delle azioni, quindi sovrastimando i conferimenti in natura o versando cifre inferiori rispetto al valore delle azioni al fine di ottenere un capitale sociale "virtuale" più cospicuo di quello reale.		Attività del Collegio Sindacale
Illecita influenza sull'assemblea	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Predisporre documentazione falsa ai fini della deliberazione dell'assemblea per influenzare i soci in sede di votazione affinché approvino una particolare delibera, traendo vantaggio dalle conseguenze che la delibera inficiata porterà.		Attività del Collegio Sindacale
Aggiotaggio	Legale e societario	Diffondere, in veste di soggetto apicale, notizie false sulla società o notizie future non sufficientemente sicure, per permettere alla società di abusare degli effetti che le notizie hanno nei confronti di altri operatori.		Attività del Collegio Sindacale

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Corruzione tra i privati	Commerciale, Marketing e postvendita	Tramite corruzione operata da Stern al fine di essere scelta come fornitore da un cliente cui si elargisce denaro o altra utilità. Ad esempio, offrendo un viaggio in una località turistica famosa a un apicale o a un sottoposto di una potenziale ditta cliente estera, determinando così un danno alla società cliente, in quanto non ha scelto il fornitore più conveniente. Anche concordando con l'agente una provvigione superiore al dovuto, nella consapevolezza che ciò potrebbe essere finalizzato ad accordi illeciti da parte dell'agente.		Attività del Collegio Sindacale. Comunicazione all'ODV delle differenze provvigionali rispetto allo standard con gli agenti, rappresentanti, segnalatori.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Registrazione di fatture o altri documenti (quali note credito, bolle doganali, ricevute, ecc).		Controlli documentali effettuati dal consulente esterno. Controllo contabile effettuato anche dal Collegio Sindacale con incarico di revisione. Check-list di formazione del bilancio annuale e check list dichiarativi firmata dai soggetti che svolgono l'attività e dal soggetto che controlla.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Legale e societario	Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissione d'informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica patrimoniale e finanziaria		Conservazione documentazione a supporto di poste valutative (lettere avvocati, perizie, ecc...). Consulente esterno supporta per calcolo imposte e deposito bilancio e compilazione dichiarativi. Controllo collegio Sindacale. Check-list di formazione del bilancio annuale e check list dichiarativi firmata dai soggetti che svolgono l'attività e dal soggetto che controlla.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Legale e societario	Presentazione di dichiarazione non veritiera ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA in quanto viziata da elementi attivi o passivi non corrispondenti alla realtà o da crediti e ritenute fittizi.		Fiscalista esterno per i controlli IVA periodici e annuali. Consulente del lavoro per predisposizione ed invio di Modello 770 dipendenti. Check-list di formazione del bilancio annuale e check list dichiarativi firmata dai soggetti che svolgono l'attività e dal soggetto che controlla.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Legale e societario	Acquisto/cessione società o rami d'azienda		Consulente esterno, Perizie, due diligence. Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione. Verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali. Operazioni straordinarie deliberate in CdA. Controllo collegio Sindacale e Società di revisione. Notifica all'OdV delle operazioni straordinarie.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Attestando il falso, od omettendo informazioni dovute nelle pratiche di richiesta ai soggetti pubblici di un contributo o un finanziamento		Controllo amministrativo della documentazione prodotta. Tracciamento in apposito registro di ogni contributo o finanziamento soggetto a de minimis. Clausola rispetto Codice Etico nei contratti con il consulente o in documento aggiuntivo se contratto del fornitore

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Operazioni con parti correlate a prezzi non congrui o costi con parti correlate non giustificati - Trasferimento di fondi sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima società		Approvazione di CDA per operazioni straordinarie o non ricorrenti con parti correlate. Finanziamenti fruttiferi a tassi di mercato. Individuazione, documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Amministrazione, Controllo di Gestione, Rapporti con società correlate	Mancato controllo sulla gestione delle risorse finanziarie		
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Commerciale, Marketing e postvendita	Emissione di fatture o altri documenti falsi o per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione di imposta		
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Legale e societario	Occultamento o distruzione di documenti contabili		Conservazione della documentazione prodotta al fine della predisposizione delle dichiarazioni fiscali da parte del consulente fiscale esterno. Conservazione sostitutiva delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione effettuata su server esterni e gestita da consulente esterno. Archivio digitale di tutta la documentazione, anche di corredo (es. giustificativi note spese).

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Legale e societario	Cessione e dismissione di asset		Cessione di asset e operazioni straordinarie deliberate in CdA. Controllo di legalità effettuato da parte del Collegio sindacale.

4 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

È fatto obbligo ai Destinatari di comunicare all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi.

SEGNALAZIONI DI INFRAZIONE:

- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, quali, ad esempio, cause giudiziarie e arbitrati;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalle figure aziendali nel caso di avvio di procedimento giudiziario per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- accertamenti, contestazioni o rilievi da parte delle Autorità Doganali, nonché operazioni straordinarie di import/export di significativa rilevanza economica o caratterizzate dall'utilizzo di regimi doganali speciali;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate, o ai relativi provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni, qualora relativi a commissione di reati o violazione del Modello;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate

COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SENSIBILI:

- contratti a margine zero o negativo e sconti fuori margine;
- elenco sponsorizzazioni;
- elenco contratti con professionisti esterni con valore superiori ad una cifra predefinita;
- versamenti su c/c non intestati agli agenti, rappresentanti o fornitori;
- spese e indennità di trasferta con valore superiore ad una cifra predefinita;
- ordini d'acquisto superiori ad una cifra predefinita;
- differenze provvigionali rispetto allo standard con gli agenti, rappresentanti, segnalatori;
- acquisizione/vendita quote societarie a prezzi non coerenti con perizie o effettuata in assenza di perizie;
- contratti di servizi in outsourcing tra parti correlate;
- doni, omaggi o regalie di valore superiore ad una cifra predefinita per persona o ente per annualità;
- spese di rappresentanza di valore superiore ad una cifra predefinita;
- assegnazione di mandati a consulenti e/o collaboratori di importo superiore ad una cifra predefinita;

- rilievi emersi in sede di verifiche dei revisori e/o dei sindaci e/o di organi ispettivi in genere;
- mancata riconciliazione degli estratti conto bancari;
- delibera di operazioni in conflitto d'interesse;
- notizie di comportamenti a rischio di reato ai sensi del d.lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta.

Le modalità per la trasmissione scritta di tali eventi sono specificate nella Parte Generale al paragrafo "Gestione delle comunicazioni e segnalazioni".

La presente Parte Speciale è stata revisionata in coerenza con il MOG 2026, assicurando il coordinamento con la Parte Generale, l'aggiornamento dei riferimenti normativi richiamati, la coerenza dei flussi verso l'Organismo di Vigilanza e l'integrazione dei presidi di prevenzione in materia societaria e tributaria, anche in relazione ai rapporti con parti correlate e alla governance dei processi amministrativo-contabili.

In considerazione della presenza di società controllate e collegate estere, la Società è esposta a un elevato rischio in materia di transfer pricing, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR e delle Linee Guida OCSE, con potenziali riflessi in ambito di reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

È altresì fatto obbligo di determinare e documentare i prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo secondo il principio di libera concorrenza (arm's length principle), garantendo adeguata tracciabilità, coerenza economica e supporto documentale, anche mediante predisposizione di idonea Transfer Pricing Policy e Masterfile/Local File ove applicabile.

In relazione al rischio di Transfer Pricing internazionale, devono essere oggetto di specifica comunicazione periodica all'Organismo di Vigilanza: (i) aggiornamenti della Transfer Pricing Policy; (ii) operazioni infragruppo di importo superiore a soglia definita dal CdA; (iii) eventuali rilievi o richieste documentali da parte di Autorità fiscali estere o nazionali; (iv) scostamenti significativi rispetto ai benchmark economici adottati.

Il rischio Transfer Pricing assume rilievo anche sotto il profilo doganale, con riferimento alla corretta determinazione del valore normale delle merci oggetto di operazioni infragruppo transfrontaliere, al fine di evitare alterazioni della base imponibile ai fini daziari e IVA all'importazione.

In presenza di attività svolte tramite società controllate estere o eventuali stabili organizzazioni, deve essere garantita coerenza tra allocazione dei rischi, funzioni e asset e remunerazione attribuita, evitando fenomeni di profit shifting non coerenti con il principio di libera concorrenza. Rischio fiscale internazionale: la Società riconosce che l'operatività in più ordinamenti comporta un rischio elevato di contestazioni in materia di prezzi di trasferimento, esterovestizione, stabile organizzazione occulta e doppia imposizione. Pertanto, è obbligatorio il ricorso a consulenti fiscali specializzati in fiscalità internazionale e la conservazione sistematica della documentazione probatoria a supporto delle scelte adottate.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001

Parte Speciale 3 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Aggiornamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

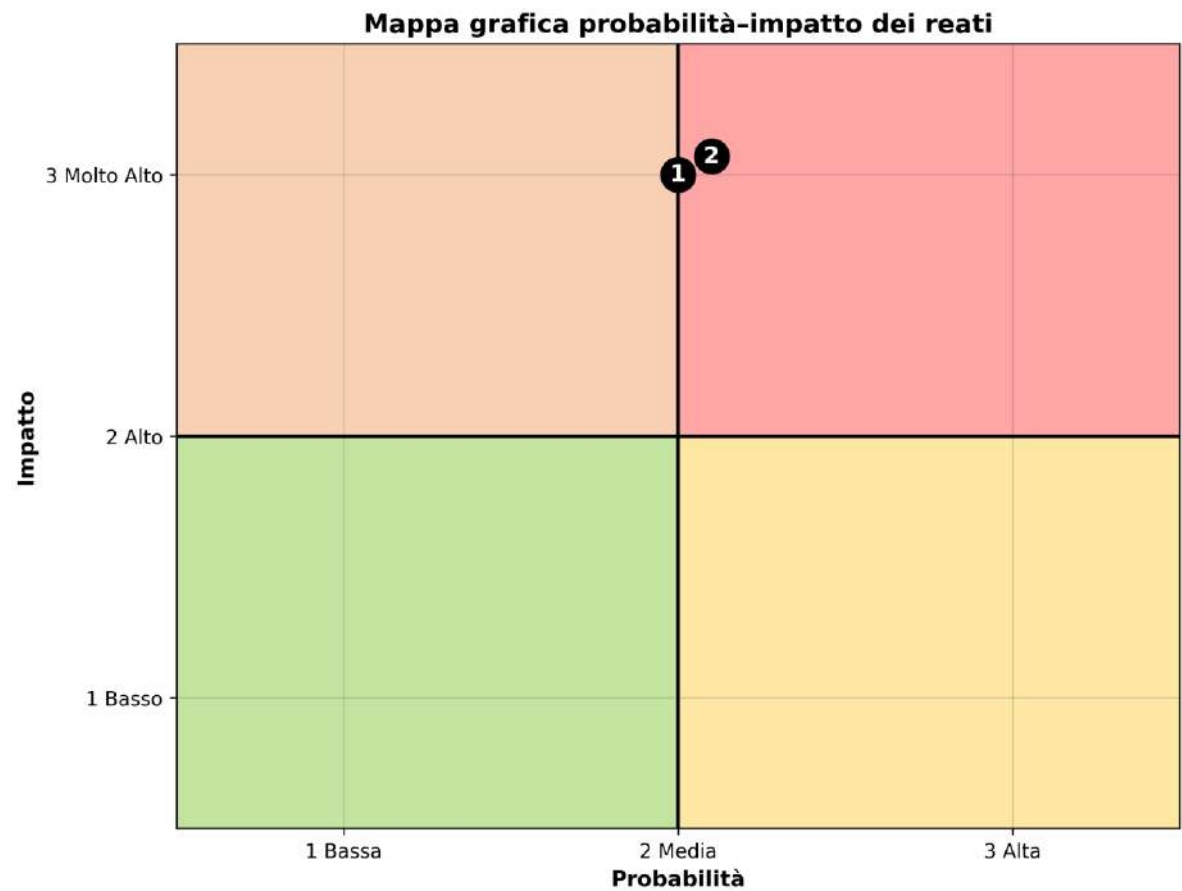
Sommario

1 <i>Tipologia di reati</i>	3
2 Principi di comportamento	4
3 Piano degli investimenti - budget.....	5
4 Protocolli di prevenzione.....	5
5 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza	6

1 Tipologia di reati

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	Omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
2	Lesioni personali gravi o gravissime

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

In conformità a quanto disposto nel documento “Modello di organizzazione, gestione e controllo – Parte Generale”, scopo del presente documento “Modello di organizzazione, gestione e controllo - Parte Speciale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” è disciplinare le attività che concorrono a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	Omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	2	3	6
2	Lesioni personali	2	3	6

gravi o
gravissime

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le fattispecie contemplate dall'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

- Art. 589 del Codice Penale - Omicidio colposo
- Art. 590 del Codice Penale - Lesioni personali colpose

Fattispecie

Infortuni sul lavoro che cagionano morte o lesioni personali gravi o gravissime, laddove si possano ravvisare inadempienze del datore di lavoro o suoi delegati, ovvero di dirigenti o lavoratori rispetto agli adempimenti di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Esempi

Infortuni sul lavoro in presenza di misure di sicurezza insufficienti o non rispettate, carenza di formazione, impianti non a norma, ecc.

2 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, lo possano potenzialmente diventare.

I Destinatari del Modello, in particolare gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, devono attenersi ai seguenti principi generali.

STERN considera essenziali gli obiettivi della sicurezza e della tutela della salute del proprio personale ed intende integrare tali obiettivi in tutte le attività ed i momenti della vita aziendale.

STERN considera altresì che il rispetto degli standard di sicurezza e di tutela della salute costituisca la condizione minima ma irrinunciabile di legittimità dell'esercizio delle attività produttive e uno strumento di razionalizzazione ed efficienza dell'organizzazione.

STERN considera l'impiego di risorse finanziarie, tecnologiche e professionali dedicate alla sicurezza e alla tutela della salute, un investimento produttivo e un elemento qualificante del proprio impegno per la prevenzione e protezione dei rischi.

Conseguentemente STERN adotta le misure che, in base all'attività svolta, all'esperienza e alla tecnica applicabile, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

STERN adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:

- valutare i rischi
- evitare i rischi
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei

posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e produzione, per ridurre gli effetti sulla salute e sulla sicurezza

- privilegiare le scelte che tengano conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da STERN per prendere le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di informazione e formazione nonché l'approntamento dell'organizzazione e dei mezzi necessari.

La ricerca di vantaggi per STERN, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in materia di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

3 Piano degli investimenti – budget

Il datore di lavoro e/o i responsabili di funzioni da esso delegati in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, per quanto di competenza, del medico competente definiscono il piano annuale o pluriennale degli investimenti necessari ad assicurare il mantenimento e il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro provvedendo altresì alla rendicontazione annuale delle spese e degli interventi operati.

Il datore di lavoro e/o i responsabili di funzioni da esso delegati provvedono affinché le previsioni del piano degli investimenti siano recepite nella struttura del budget secondo quanto previsto dalla prassi aziendale.

4 Protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente, trovano attuazione nelle procedure aziendali, ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità
- separazione delle responsabilità: nessuno deve gestire in autonomia un intero processo, soprattutto quando questo sia a rischio di illecito; la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un efficace deterrente e sistema di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc....

Il modello di organizzazione e di gestione adottato e attuato da STERN è stato sviluppando assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

- protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello adottato prevede:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste;
- un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (definito nella Parte Generale).
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo vengono adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

STERN adotta il Sistema di Gestione per la Sicurezza UNI ISO 45001 che declina puntualmente i principi di cui sopra.

5 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

Dovranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza:

- verbali di ispezione del RSPP, o suoi incaricati
- verbali di ispezione da parte delle Autorità di Controllo
- notizie di sanzioni relative alla sicurezza da parte delle Autorità di Controllo
- notizie di modifiche significative del Documento di Valutazione dei Rischi
- notizie e analisi sugli infortuni occorsi (anche tramite modulo "Rilevazione Infortuni").

In coerenza con il MOG 2026, il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato da Stern è integrato nel Modello 231 ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, costituendo presidio strutturale di prevenzione dei reati ex art. 25-septies.

L'Organismo di Vigilanza riceve flussi periodici relativi a: andamento infortunistico, near miss, esiti audit ISO 45001, stato di aggiornamento DVR, formazione obbligatoria e verifiche ispettive interne ed esterne.

In coordinamento con le altre Parti Speciali del Modello, i presidi di salute e sicurezza operano in integrazione con quelli ambientali, fiscali e organizzativi ove sussistano profili di rischio concorrente o trasversale.

Il sistema delle deleghe in materia di sicurezza è formalizzato per iscritto, con attribuzione di adeguati poteri decisionali e di spesa, oggetto di verifica periodica anche da parte

dell'Organismo di Vigilanza.

Sono monitorati KPI oggettivi quali: numero infortuni, near miss, audit svolti, non conformità rilevate, ore di formazione erogate, con reporting almeno semestrale all'Organismo di Vigilanza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001

Parte Speciale 4 Reati Ambientali

Aggiornamento

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

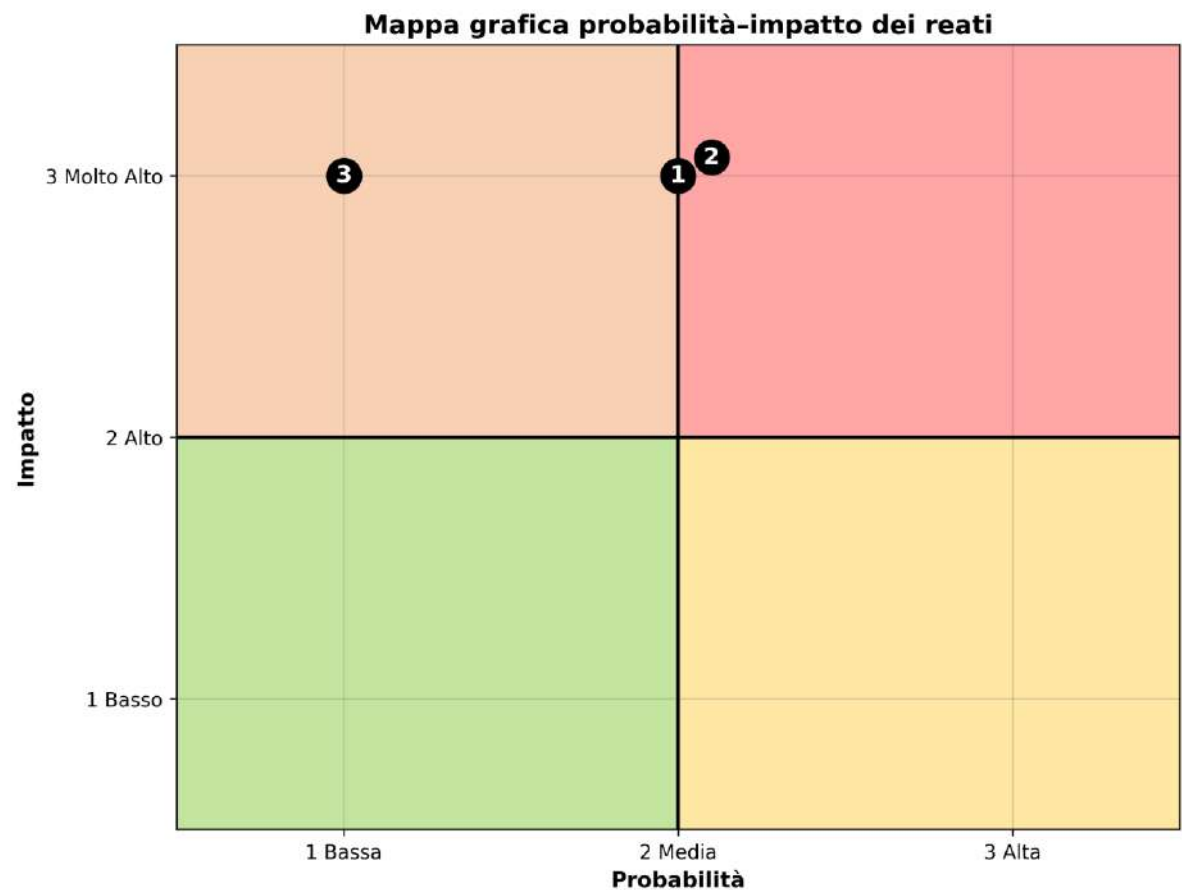
Sommario

1 <i>Tipologia di reati</i>	3
2 Principi di comportamento	8
3 Piano degli investimenti - budget.....	9
4 Attività a rischio e protocolli di prevenzione	9
5 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza	12

1 Tipologia di reati

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	Inquinamento ambientale
2	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
3	Scarico di acque reflue senza autorizzazione

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, secondo le fattispecie contemplate dagli articoli 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a STERN, sulla base di quanto emerso dall’Analisi dei Rischi.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	Inquinamento ambientale	2	3	6
2	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	2	3	6
3	Scarico di acque	1	3	3

reflue senza
autorizzazione

Reato

Art. 452 bis del Codice Penale - Inquinamento ambientale.

Fattispecie

È un reato doloso di evento (è necessario che il fatto si verifichi) e di danno (punisce la conseguenza del comportamento, se è in relazione di causalità). La condotta abusiva consiste nell'aver determinato l'inquinamento ambientale, senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione, e se la compromissione o il deterioramento sono significativi e misurabili e riguardano:

- 1) le acque o l'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Esempi

Inquinamento del suolo o sottosuolo, causa volontario sversamento di sostanze pericolose

Inquinamento dell'aria, causa emissioni in atmosfera non controllate.

Gestione non autorizzata (per esempio abbandono) di rifiuti pericolosi.

Reato

Art. 452 quater del Codice Penale - Disastro ambientale.

Fattispecie

È un reato doloso di evento (è necessario che il fatto si verifichi) e di danno (punisce la conseguenza del comportamento, se è in relazione di causalità). La condotta abusiva consiste nell'aver determinato il disastro ambientale e cioè:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Esempi

Vasto e incontrastabile inquinamento del suolo o sottosuolo in area protetta, causa volontario sversamento di sostanze pericolose

Ampio, incontrollato e degradante inquinamento dell'aria, causa emissioni in atmosfera non controllata.

Gestione non autorizzata (per esempio abbandono) di rifiuti pericolosi in area protetta.

Reato

Art. 452 quinquies del Codice Penale – Delitti colposi verso l'ambiente.

Fattispecie

Punisce la commissione del reato di inquinamento o disastro ambientale in forma colposa.

Esempi

Inquinamento del suolo o sottosuolo, causa sversamento accidentale. Inquinamento dell'aria, causa rottura nei sistemi d'abbattimento delle emissioni. Inquinamento di aria, suolo o sottosuolo causa incendio.

Reato

Art. 452 sexies del Codice penale - Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività

Fattispecie

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Reato

Art. 452 septies del Codice Penale - Impedimento del controllo

Fattispecie

Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Reato

Art. 452 terdecies del Codice Penale - Omessa Bonifica

Fattispecie

Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Reato

Art. 452 quaterdecies del Codice Penale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Fattispecie

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Reato

Art. 727 bis del Codice Penale - Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari

di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie

Chiunque, fuori dai casi consentiti, preleva o possiede o uccide un esemplare appartenente a una specie animale selvatica protetta.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un esemplare appartenente ad una specie vegetale selvatica protetta.

Esempio

Generare disastri ambientali che provocano la morte di specie animali protette.

Reato

Art. 733 bis del Codice Penale - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Fattispecie

Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto.

Esempio

Deteriorare un sito ambientale protetto a seguito di un disastro ambientale e non provvedere a bonificarlo.

Reato

Art. 137 del D.Lgs. 152/06 - Scarico di acque reflue industriali

Fattispecie

Chiunque scarica acque reflue industriali senza le autorizzazioni previste o contravvenendo alle autorizzazioni ottenute, ovvero superando i limiti previsti.

Esempio

Effettuare scarichi industriali non autorizzati o superare i valori limite degli inquinanti permessi dalla legge/autorizzazione.

Reato

Art. 255 bis del D.lgs 152/06 - Abbondono di rifiuti in casi particolari

Fattispecie

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Reato

Art. 255 ter del D.lgs 152/06 - Abbondono di rifiuti pericolosi

Fattispecie

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee,

Reato

Art. 256 del D.Lgs. 152/06 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Fattispecie

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione, o al di fuori dell'autorizzazione esistente, o chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata

Esempio

Qualunque gestione di rifiuti difforme dalle leggi od autorizzazioni, sia nello smaltimento che nell'accettazione per l'incenerimento, sia per qualità che per quantità.

Utilizzare la cave come discariche abusive.

Reato

Art. 257 del D.Lgs. 152/06- Bonifica dei siti

Fattispecie

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Esempio

Mancata bonifica di un sito nel quale è stato generato/rinvenuto inquinamento. Esecuzione della bonifica in difformità dal progetto approvato o senza la prevista comunicazione alle autorità competenti.

Reato

Art. 258 del D.Lgs. 152/06 - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti.

Fattispecie

Nella predisposizione o nell'uso di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi

Esempio

Predisposizione e/o utilizzo di un certificato falso per l'omologazione od il trasporto di un rifiuto o per la sua accettazione.

Reato

Art. 259 del D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti

Fattispecie

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259

Esempio

Effettuare una spedizione di rifiuti all'interno di vettori atti a nasconderli, destinandoli a discariche non autorizzate.

Reato

Art. 260 bis del D.Lgs 152/06 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Fattispecie

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nonché i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del

contributo per l'iscrizione al SISTRI e chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

Reato

Art. 279 del D.Lgs. 152/06 – Violazione di disposizioni in materia di emissioni industriali in atmosfera

Fattispecie

Superamento dei valori limite stabiliti dall'autorizzazione vigente, dai piani e dai programmi o dalla normativa o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente

Esempio

Emettere inquinanti in atmosfera attraverso un punto di emissione fuori controllo o superando i valori limite consentiti dall'Autorizzazione Ambientale.

Reato

Art. 3 co.6 della Legge 549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono

Fattispecie

Chiunque utilizza o commercializza sostanze lesive dello strato di ozono e proibite ai sensi della Legge 549/93

Esempio

Vendita od utilizzo di gas refrigeranti all'interno di impianti di condizionamento/refrigerazione non in regola con le normative.

2 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, lo possano potenzialmente diventare.

STERN si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A tal fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione nazionale e comunitaria in campo ambientale
- lo svolgimento della propria attività in modo responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente
- la prevenzione degli inquinamenti dell'aria, del suolo, del sottosuolo e delle acque
- la corretta gestione dei rifiuti
- il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti
- il rispetto delle specie animali e vegetali in via d'estinzione o comunque protette

- la sensibilizzazione della proprietà, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali.

Dagli impegni di STERN discendono i seguenti obblighi:

- attenersi scrupolosamente alla legislazione vigente in materia ambientale che disciplina lo svolgimento delle attività lavorative presso la sede e i siti/cantieri dove la stessa opera
- attenersi rigorosamente a quanto previsto dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti
- attenersi alle procedure aziendali
- essere costantemente aggiornati circa la normativa in materia ambientale in modo da analizzare le nuove norme, scadenze di legge, disposizioni legislative, aggiornamenti normativi, circolari interpretative che regolarizzano il settore con verifica delle applicazioni alla realtà aziendale di STERN
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico/scarico dei rifiuti, dei formulari e delle relative dichiarazioni
- i fornitori o altri destinatari esterni a STERN, ove richiesto da norme e regolamenti in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali.

3 Piano degli investimenti - budget

La Direzione e/o i responsabili di funzione da essa delegati definiscono il piano annuale o pluriennale degli investimenti necessari ad assicurare il mantenimento e il miglioramento dei livelli di impatto ambientale delle attività aziendali provvedendo altresì alla rendicontazione annuale delle spese e degli interventi operati.

La Direzione e/o i responsabili di funzione da essa delegati provvedono affinché le previsioni del piano degli investimenti siano recepite nella struttura del budget secondo quanto previsto.

4 Attività a rischio e protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente, trovano attuazione nelle procedure aziendali, ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità
- separazione delle responsabilità: nessuno deve gestire in autonomia un intero processo, soprattutto quando questo sia a rischio di illecito; la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un efficace deterrente e sistema di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc.

Al fine di mettere in atto i principi di cui sopra e prevenire concretamente i reati ambientali, è condizione essenziale le conoscenze, l'affidabilità ed il coinvolgimento dei fornitori e di eventuali partner commerciali.

Le funzioni operanti nei processi a contatto con soggetti esterni garantiscono il controllo del corretto operato del soggetto esterno e la massima diligenza nello svolgimento dei compiti

assegnati, segnalando eventuali anomalie alle funzioni preposte.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali
Inquinamento ambientale	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti.	
Disastro ambientale	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti	
Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività			
Delitti colposi contro l'ambiente	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti.	
Impedimento del controllo	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti.	
Omessa bonifica	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti.	
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti.	

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti	

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Produzione, Logistica, Acquisti		
Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti	
Abbandono di rifiuti in casi particolari e di tipo pericoloso	Produzione, Logistica, Acquisti	Stoccaggio e smaltimento di rifiuti	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Produzione, Logistica, Acquisti	Produzione e gestione dei rifiuti provenienti dalle attività operative	Procedura di verifica periodica della conformità legislativa con Check-List o tramite sopralluoghi da parte di consulenti esperti in materia ambientale.

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali
Combustione illecita di rifiuti			
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee	Produzione, Logistica, Acquisti		
Traffico illecito di rifiuti	Produzione, Logistica, Acquisti		
Violazione obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Produzione, Logistica, Acquisti	Produzione, Logistica, Acquisti	
Falsificazione e uso di certificati d'analisi dei rifiuti falsi	Produzione, Logistica, Acquisti	Produzione e gestione dei rifiuti provenienti dalle attività operative	Procedura di verifica periodica della conformità legislativa con Check-List o tramite sopralluoghi da parte di consulenti esperti in materia ambientale.
Tutela delle specie protette	Produzione, Logistica, Acquisti	Installazione e interventi di manutenzione e/o installazione di impianti	Gli interventi di installazione e manutenzione vengono eseguiti da personale qualificato che rilascia appositi rapporti di intervento.

5 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

È fatto obbligo ai Destinatari di comunicare all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi:

- Sanzioni amministrative e procedimenti giudiziari in materia ambientale
- Notizie di rinnovi di autorizzazioni
- Notizie di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta.

Stern opera attraverso un sistema integrato certificato UNI ISO 9001 (Qualità), UNI ISO 14001 (Ambiente) e UNI ISO 45001 (Salute e Sicurezza), i cui presidi organizzativi, audit interni e riesami della Direzione costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione dei reati

ambientali ai sensi dell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.

Gli esiti degli audit ambientali, eventuali superamenti dei limiti autorizzativi, incidenti ambientali, rinnovi autorizzativi e verifiche su trasportatori e smaltitori sono oggetto di flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza.

I presidi ambientali operano in coordinamento con le altre Parti Speciali del Modello, in particolare con quelle relative a sicurezza, reati societari e rischio doganale.

È mantenuto un registro aggiornato delle autorizzazioni ambientali, delle relative scadenze e degli obblighi di monitoraggio, soggetto a verifica periodica interna.

Sono definiti e monitorati KPI ambientali (emissioni, rifiuti prodotti, non conformità, audit ambientali), oggetto di reporting almeno semestrale all'Organismo di Vigilanza.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Parte Speciale 5 Altri reati

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del
--

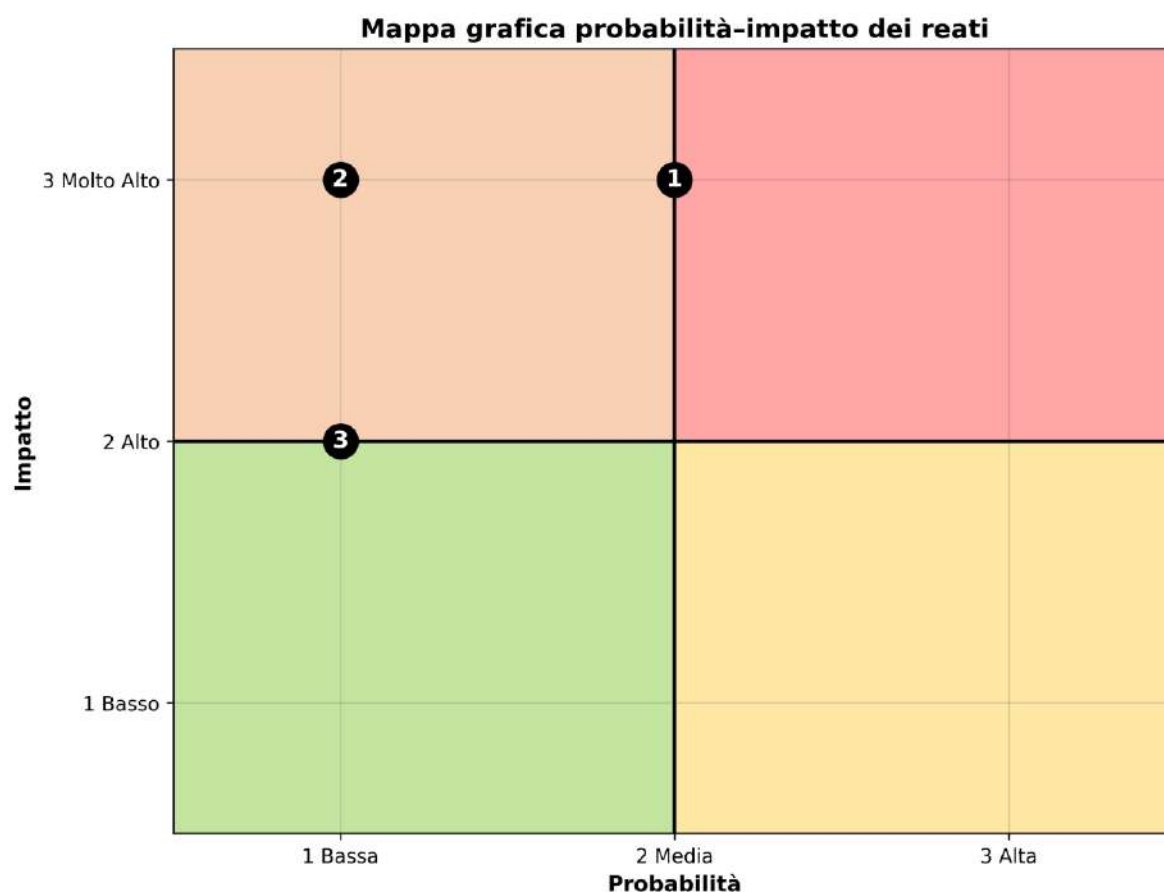
Sommario

1 <i>Tipologia di reati</i>	3
2 Principi di comportamento	9
3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione	12
4 Comunicazioni all'organismo di vigilanza	16

1 Tipologia di reati

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	Accesso abusivo a sistema informatico
2	Danneggiamento di sistemi informatici
3	Violazione del diritto d'autore

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che non rientrano nelle categorie dei reati cui sono dedicate le precedenti Parti Speciali 1, 2, 3, 4 e 6.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	Accesso abusivo a sistema	2	3	6

2	informatico Danneggiamento di sistemi informatici	1	3	3
3	Violazione del diritto d'autore	1	2	2

Tra tali reati residuali non sono riportate quelle fattispecie che pur previste dal D.Lgs. n. 231/2001, in fase di analisi dei rischi, si è rilevato un rischio nullo o marginale.

Tipologia

Delitti informatici e di trattamento illecito di dati

Reati

Art. 491 bis del Codice Penale - Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria

Art. 615-ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *Art. 615-quater del Codice Penale* - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quinquies del Codice Penale - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 617-quater del Codice Penale - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617 quinquies del Codice Penale - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 635 bis del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 ter del Codice Penale - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635 quater del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635 quater 1. del Codice Penale - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 635 quinquies del Codice Penale - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 1 comma 11 D.L. 21.09.2019 n. 105 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Art. 629 comma 3 del Codice Penale - Estorsione

Fattispecie

Tutte quelle sopra descritte.

Esempio

Modificare fraudolentemente un documento pubblico residente su supporto informatico di qualsiasi carattere per avvantaggiarne la società.

Introdursi in sistemi informatici propri senza autorizzazione allo scopo di conoscerne o variarne i dati nell'interesse della società.

Accedere a postazioni informatiche incustodite, cui sarebbe precluso l'accesso.

Detenere e diffondere in modo abusivo di codici di accesso a sistemi telematici o informatici, credenziali di autenticazione altrui o comunicare a terzi le proprie in cambio di un'utilità per la società.

Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative a sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, impedendo o interrompendo le stesse ovvero rivelare le medesime

Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati o ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tipologia

Delitti contro l'industria e il commercio

Reato

Art. 513 del Codice Penale - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Fattispecie

Usare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Esempio

La società adopera in prima persona mezzi fraudolenti o esercita violenza su cose al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio ad esempio mediante una serie di comportamenti specificatamente destinati a penalizzare una società in concorrenza con altre delle proprie affidate o partecipate.

La società entra indebitamente in possesso di informazioni commerciali e/o tecniche concernenti un proprio concorrente e le usa a proprio vantaggio.

Reato

Art. 513 bis del Codice Penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Fattispecie

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Esempio

La società finanzia consapevolmente un soggetto che, come imprenditore concorrente, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia a danno di altro imprenditore in posizione di potenziale conflitto.

Reato

Art. 514 del Codice Penale - Frodi contro le industrie nazionali

Fattispecie

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Esempio

La società finanzia consapevolmente un soggetto o altra società che mette in vendita o in circolazione prodotti con marchi o segni alterati o contraffatti già registrati o depositati dal soggetto finanziato cagionando un danno all'industria nazionale.

La società consapevolmente mette in circolazione prodotti con marchi o segni contraffatti o alterati già registrati o depositati cagionando un nocumento all'economia nazionale.

Tipologia

Delitti contro la personalità individuale

Reato

Art. 600 del Codice Penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Fattispecie

Esercitare su di una persona poteri analoghi a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittandosi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Esempio

Sfruttamento del lavoro nero sottopagato e/o di persone non in regola con i permessi di soggiorno.

Tipologia

Reati di abuso di mercato

Reato

Artt. 184 e 187- bis del TUF - Abuso di informazioni privilegiate

Fattispecie

Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali

operazioni.

Esempio

Effettuare operazioni su strumenti finanziari da parte della Società sfruttando informazioni privilegiate su società quotate in Borsa ottenute in ragione della propria attività di lavoro.

Tipologia

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Reati

Art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a-bis - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, legge n.633/1941 comma 3 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, o di parte di essa, offendendo l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Fattispecie

Tutte quelle sopra descritte.

Esempio

Duplicazioni di programmi per elaboratore.

Tipologia

Reati con l'amministrazione della giustizia

Reato

Art. 377 bis c.p. del Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Fattispecie

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chiunque, mediante violenza, minaccia promessa di denaro o altre utilità, induce la persona che sia chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni ovvero a mentire, pur avendo il dichiarante la facoltà di avvalersi

del diritto di non rispondere.

Esempio

La società per tutelare se stessa o un suo amministratore/dipendente nell'ambito di un procedimento penale in cui risulta coinvolta, tramite violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce la persona - che abbia la facoltà di non rispondere - chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni, a non renderle.

Tipologia

Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato

Art. 12 comma 3, 3 bis e ter D.Lgs. 286/98 - Procurato ingresso illecito

Fattispecie

Azienda che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

Esempio

Utilizzare fornitori - in grado di assicurare un risparmio di costi - che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori irregolari retribuendoli "in nero".

Reato

Art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/98 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Fattispecie

Azienda che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini

di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nel caso in cui i lavoratori occupati sono (circostanza alternativa tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Esempio

Avere alle proprie dipendenze personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto.

Violare sistematicamente la normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie dei lavoratori stranieri occupati.

Tipologia

Contrabbando

Reato

Art. da 282 a 294 D.P.R. 23.01.1973, n.43) - Contrabbando

Fattispecie

Azienda che introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Esempio

Introduzione nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

2 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarle.

I Destinatari del Modello, in particolare gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, devono rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- lo Statuto di Stern;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

In relazione ai delitti informatici ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- alterare o rendere false dichiarazioni in documenti informatici pubblici, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire

informazioni riservate;

- cedere a terzi codici, parole chiave o altre credenziali di autenticazione tramite le quali sia possibile tentare di accedere o accedere abusivamente al sistema informatico o telematico proprio o altrui, ovvero intercettare comunicazioni tra sistemi informatici diversi, anche di soggetti pubblici;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- inserire presidio relativo a sistema di controllo licenze degli applicativi in uso all'interno dell'ambiente aziendale;
- utilizzare software provvisti di licenza e installare software sul proprio computer solo in presenza di autorizzazione da parte dell'amministratore di sistema.

In relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- mettere in atto pratiche e accordi in violazione delle leggi sulla concorrenza applicabili nei vari paesi;
- vendere o mettere in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi mendaci, contraffatti o alterati e che possano indurre in inganno l'acquirente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- vendere o promettere prodotti diversi da quanto pattuito per qualità, origine, quantità e caratteristiche tecniche;
- sviluppare, fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- importare file od altre proprietà industriali in qualsiasi forma da precedenti esperienze di lavoro;
- compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;
- compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali.

In relazione agli altri reati oggetto della presente parte speciale ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- assumere personale in regola con i permessi di soggiorno, verificandone anche le scadenze successive, e rispettando le norme in materia previdenziale, verificando il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità, nel rispetto della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;
- evitare il compimento di atti diretti a favorire la permanenza di chi non è in regola con il permesso di soggiorno o destinatario di provvedimenti limitativi della libertà personale;
- non assegnare incarichi ad imprese di servizi che sfruttano manodopera irregolare o che non prestano attenzione alla congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;
- evitare di spendere monete false ricevute in buona fede
- Rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali;
- rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni corrispondenti esclusivamente al vero ed astenersi dall'esercitare indebite pressioni di qualsivoglia natura nei confronti di chi è chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria;
- denunciare eventuali violenze, minacce, o offerte o promesse di denaro o di altra utilità per indurre taluno a non renderle o a renderle mendaci, anche qualora si sia in prima persona chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e sia stata posta in essere alcuna delle condotte descritte;
- a chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio di:
 - acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni sopra descritte;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente, trovano attuazione nelle procedure aziendali, ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentazione, coerenza, congruenza delle operazioni: per cui le attività sensibili devono essere isolate, logicamente definite, e documentate, cosicché siano accertabili anche successivamente le decisioni tratte e le relative responsabilità di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica;
- separazione delle responsabilità: per cui nessuno dovrebbe gestire in autonomia un intero processo, dato che la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresentano un deterrente rispetto alla commissione di illeciti;
- documentazione dei controlli: principio secondo il quale deve rimanere evidenza documentale e tracciabilità dei controlli effettuati, anche di supervisione.

Le procedure aziendali prescrivono, in tutto o in parte, le modalità e le responsabilità per compiere determinate attività inerenti al Modello Organizzativo, in relazione ai reati da prevenire (art. 6, D.Lgs. 231/01). Esse possono risiedere su supporto cartaceo od elettronico, essere integrate in altri documenti ed avere le forme più diverse, quali, manuali, parti generali e speciali, procedure, istruzioni, disposizioni, regolamenti, comunicazioni, programmi software.

Si precisa che in materia di reati informatici, Stern garantisce l'allineamento ai requisiti NIS2 e prevede la segregazione dei ruoli IT, la gestione controllata delle credenziali e la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di incidenti cyber rilevanti.

In caso di operatività internazionale, sono rafforzate le procedure di due diligence su partner e fornitori esteri, con particolare attenzione a rischio doganale e contrabbando.

I presidi informatici operano in coordinamento con le altre Parti Speciali del Modello in caso di rischi trasversali (es. frodi fiscali, riciclaggio, trattamento dati, contrabbando).

È istituito un registro degli incidenti cyber e sono effettuati test periodici di vulnerabilità, con reporting degli eventi rilevanti all'Organismo di Vigilanza.

Sono formalizzati e documentati piani di business continuity e disaster recovery, periodicamente testati.

Ciò premesso, la tabella seguente espone, sulla base di ogni reato identificato nell'Analisi dei rischi (cui si rimanda per ulteriori dettagli), i seguenti elementi:

- i processi coinvolti;
- le attività sensibili;
- i riferimenti documentali (procedure di prevenzione facenti parte del Modello);
- i principi di prevenzione.

Laddove non presente alcuna correlazione tra attività sensibile e protocolli specifici, o dove il protocollo non sia ancora ufficialmente approvato, fanno testo, ai fini dell'efficacia preventiva, i "principi di prevenzione" ivi riportati.

Qualora non sia possibile individuare criteri organizzativi efficaci per prevenire il rischio (esempio: non esistono criteri organizzativi che impediscono di fare corruzione), si rimanda ai principi generali di comportamento.

Parte Speciale 5 - Altri reati

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Delitti contro la personalità individuale	Amministrazione, c.d.g., rapporti con società correlate	Utilizzo di manodopera irregolare o assegnazione di incarichi e commesse a ditte che ne fanno uso al fine di ottenere dei risparmi nei costi di manodopera (p.e. pulizia e imballaggio, mensa).	Procedura MG.PRC.7.4-01 Valutare e gestire i fornitori	Regolare richiesta del DURC per i fornitori in appalto. Qualifica del fornitore secondo il SGQ.
Abuso di informazioni privilegiate	Amministrazione, c.d.g., rapporti con società correlate	Possesso di informazioni privilegiate, essendo membro degli organi di amministrazione direzione o controllo e compravendita per se o per terzi, di strumenti finanziari nonché comunicazione delle informazioni al di fuori del normale svolgimento del proprio lavoro o raccomandazione o induzione di altri ad operare con detti strumenti finanziari per ottenerne vantaggi economici.		Norme di comportamento
Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria	Gestione sistemi informativi	Redazione di atti pubblici residenti su supporto informatico		Norme di comportamento
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Gestione sistemi informativi	Accesso a sistemi informatici ai quali non si è autorizzati per procurarsi informazioni che avvantaggino l'ente		Norme di comportamento
Delitti informatici vari	Gestione sistemi informativi	Utilizzo della rete aziendale e di internet	Documentazione Privacy e sicurezza informatica ai sensi del Reg. UE 2016/679	Adempimenti privacy sulle credenziali di autenticazione

Parte Speciale 5 - Altri reati

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Commerciale, Marketing e post vendita	Impiego di oggetti e tecnologie costruttive in violazione di brevetti o segreti industriali. Partnership o assegnazione di incarichi a soggetti che commettono il reato di cui sopra al fine di non pagare il dovuto ai detentori della tecnologia o del brevetto.		Ricerca sull'ufficio brevetti e sui brevetti di altre aziende da parte del responsabile con traccia documentata della stessa e delle relative conclusioni.
Turbata libertà dell'industria o del commercio	Commerciale, Marketing e postvendita	Diffusione di notizie false ai danni di un concorrente e della sua immagine per ostacolare l'esercizio della sua attività		Norme di comportamento
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Commerciale, Marketing e postvendita	Applicazione di violenza o minaccia nei confronti dei concorrenti per intaccarne la produttività a proprio vantaggio		Norme di comportamento
Frode nell'esercizio del commercio	Commerciale, Marketing e postvendita	Vendita di lavorati e semilavorati con caratteristiche (peso, materie prime utilizzate, ecc) diverse da quelle previste nel contratto di fornitura.		Norme di comportamento
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Commerciale, Marketing e postvendita (SAT)	Vendita con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto		Norme di comportamento
Sanzioni penali in materia di diritto d'autore	Progettazione e brevetti	Riproducendo illecitamente norme protette da copyright.		Norme di comportamento

Parte Speciale 5 - Altri reati

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Sanzioni penali in materia di diritto d'autore	Gestione sistemi informativi	Installare, detenere ed utilizzare software senza licenza d'uso generando un risparmio consistente nell'acquisto dei software	Documentazione Privacy e sicurezza informatica ai sensi del Reg. UE 2016/679	Utenti ordinari senza privilegi di amministratore (salvo deroghe motivate, per esempio trasfertisti). Presenza PC agent per verifica software installati
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Legale e societario	Offerta di somme in denaro o altra utilità o esercizio di violenza nei confronti di soggetti che hanno la facoltà di non rispondere in procedimenti giudiziari al fine di indurli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.		Norme di comportamento
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Procurato ingresso illecito	Gestione risorse umane	Impiego di cittadini stranieri extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto		Controllo tramite scadenziario permessi di soggiorno temporanei
Procurato ingresso illecito	Produzione, logistica, acquisti	Utilizzo di manodopera clandestina o concorso nel reato del subappaltatore, al fine di risparmiare sui costi della manodopera. Anche tramite favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza illegale in Italia di soggetti extracomunitari, tramite falsa testimonianza dell'azienda per la possibilità di ingresso.	Valutare e gestire i fornitori	Regolare richiesta del DURC per i fornitori in appalto. Qualifica del fornitore secondo il SGQ. Acquisizione periodica dei documenti (visura camerale, idoneità tecnico-professionale, DURC) da parte del fornitore, oltre che in fase di instaurazione del rapporto.
Contrabbando		Introducendo nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine		Spedizionieri terzi specializzati. Consulente esterno per assistenza nel calcolo di eventuali dazi doganali.

4 Comunicazioni all'organismo di vigilanza

È fatto obbligo ai Destinatari di comunicare all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi.

Segnalazione di infrazione:

- Cause giudiziarie ed arbitrati;
- Sanzioni in materia di trattamento dei dati personali;
- Notizie di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta

Comunicazione di operazioni sensibili:

Le modalità per la trasmissione scritta di tali eventi sono specificate nella Parte Generale al paragrafo "Gestione delle comunicazioni e segnalazioni".

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231 / 2001

Parte Speciale 6 **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o** **utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e** **associazione per delinquere**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

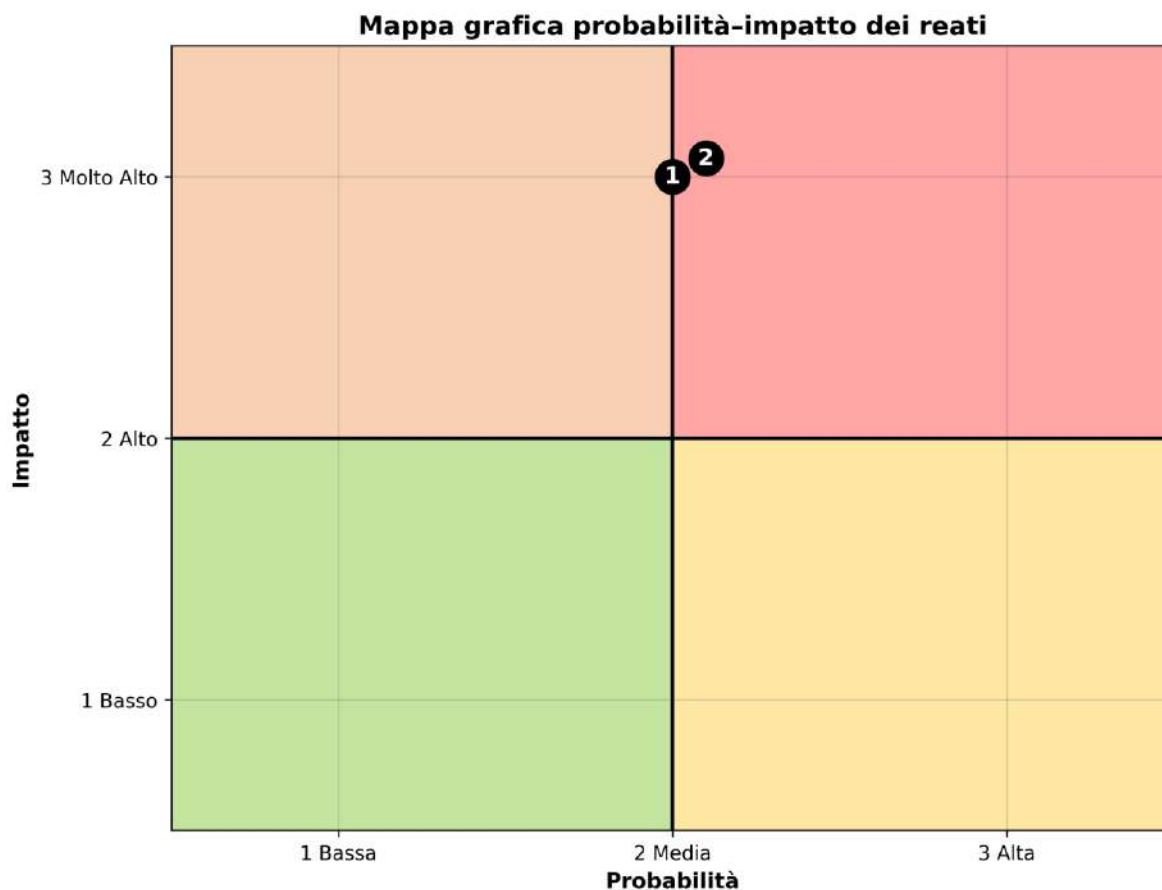
Sommario

1 <i>Tipologia di reati</i>	3
2 Principi di comportamento	6
3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione	7
4 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza	13

1 Tipologia di reati

Mappa grafica probabilità-impatto dei reati della presente Parte Speciale

La seguente mappa rappresenta in forma grafica il posizionamento dei reati della presente Parte Speciale secondo la metodologia Probabilità-Impatto.



N	Reato
1	Riciclaggio
2	Autoriciclaggio

Matrice Probabilità-Impatto dei reati della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio secondo le fattispecie contemplate dall'articolo art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

N	Reato	P	I	R=P×I
1	Riciclaggio	2	3	6
2	Autoriciclaggio	2	3	6

Ed inoltre al reato di associazione per delinquere ai sensi del art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.
Si presentano qui la definizione ed illustrazione di ciascuna tipologia, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a STERN sulla base di quanto emerso dall'Analisi dei Rischi.

Tipologia

Ricettazione

Reati

Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione

Fattispecie

Fuori dai casi di concorso nel reato, sono puniti l'acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto od intromissione nell'acquisto, ricezione od occultamento.

Si noti che i termini “fuori dai casi di concorso nel reato” si riferiscono al compimento del cosiddetto reato presupposto, ad esempio un furto, una rapina o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni o utilità di cui impossessarsi. In tali casi, l'autore del reato presupposto che poi commetta il reato di ricettazione non può essere incriminato per quest'ultimo.

Esempi

Stipulare contratti (p.e. di consulenza o finanziamento) con clienti che utilizzano fondi provenienti da reato.

Immettere nel capitale beni provenienti da reato, a seguito di aumenti di capitale, finanziamento soci, fusioni societarie.

Acquistare beni provenienti da reato.

Tipologia

Riciclaggio

Reato

Art. 648 bis del Codice Penale - Riciclaggio

Fattispecie

Fuori dai casi di concorso nel reato, sono puniti la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, o compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si noti che i termini “fuori dai casi di concorso nel reato” si riferiscono al compimento del cosiddetto reato presupposto, ad esempio un furto, una rapina o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni o utilità di cui impossessarsi. In tali casi, l'autore del reato presupposto che poi commetta il reato di riciclaggio non può essere incriminato per quest'ultimo.

Esempi

Prosecuzione del reato di ricettazione, tramite sostituzione o trasferimento di denaro al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.

Tipologia

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reato

Art. 648 ter del Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Fattispecie

Fuori dai casi di concorso nel reato e delle ipotesi precedenti, è punito l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Si noti che i termini "fuori dai casi di concorso nel reato" si riferiscono al compimento del cosiddetto reato presupposto, ad esempio un furto, una rapina o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni o utilità di cui impossessarsi.

In tali casi, l'autore del reato presupposto che poi commetta il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non può essere incriminato per quest'ultimo.

Esempio

Prosecuzione dei reati di ricettazione e riciclaggio, reinvestendo i beni o le altre utilità provenienti da delitto in attività lecite.

Tipologia

Autoriciclaggio

Reato

Art. 648 ter-1 del Codice Penale - Autoriciclaggio

Fattispecie

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Esempio

Reimpiego in società di beni mobili provenienti da frodi fiscali od altre attività illecite, mediante trasferimento di denaro tra conti diversi intestati alla società o ad essa riconducibili.

Tipologia

Delitti di criminalità organizzata

Reati

Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere

Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso anche straniere

Fattispecie

La fattispecie di delitto in esame si realizza in presenza di un'associazione di tre o più persone costituita allo scopo di commettere più delitti.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Esempio

Fare partnership (per esempio con agenti o joint venture) con soggetti dediti ad attività criminose, traendone e procurando indebito vantaggio.

2 Principi di comportamento

Oltre ai principi deontologici esposti nei documenti costitutivi e valoriali di STERN, quali lo Statuto, il Regolamento aziendale, il Codice Etico, nonché ai principi di base espressi nella Parte Generale, i destinatari del Modello devono rispettare i principi comportamentali specifici e le prescrizioni nel seguito elencate.

In coerenza con quanto indicato, ai destinatari del Modello è vietato di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso obbligo di:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- rispettare la normativa vigente in termini di uso del denaro contante
- effettuare un costante monitoraggio sui flussi finanziari aziendali.

In relazione ai reati la ricettazione e riciclaggio ai Destinatari è fatto espresso obbligo

di:

- porre in essere adempimenti, quali adeguata verifica della controparte della prestazione, con approccio basato sul rischio, e individuazione del titolare effettivo e reale beneficiario delle singole transazioni, e monitorarli con sistematicità, al fine di prevenire la commissione dei reati stessi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- rispettare la normativa vigente in termini di uso del denaro contante;
- utilizzare, per le transazioni finanziarie, solo primari istituti di credito di paesi che aderiscono a normativa antiriciclaggio e a criteri di trasparenza e collaborazione;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in ingresso che in uscita; anche al fine di rispettare valori di mercato o giustificare spese o guadagni eccessivi.

In relazione ai delitti di criminalità organizzata ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- astenersi dall'assumere personale e/o collaboratori dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali e/o che dalle stesse siano "raccomandati";
- tenere conto, nella scelta di fornitori e partner, oltre che della convenienza economica, anche della qualità e dell'affidabilità degli stessi; in tale contesto prestare particolare attenzione in relazione all'acquisizione di materiali e servizi all'esterno, con soggetti non sufficientemente conosciuti, anche con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti;
- nel caso di *partnership*, inserire a livello di atto costitutivo, patti parasociali od altro documento con valore mandatario, una clausola che impegna le parti al rispetto delle presenti norme di comportamento e delle leggi vigenti;
- l'acquisizione di nuove società, al fine di prevenire e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, deve essere preceduta da indagine volte a verificare reputazione ed onorabilità della medesima e dei suoi soggetti qualificanti.

3 Attività a rischio e protocolli di prevenzione

I principi di comportamento descritti nel paragrafo precedente, trovano attuazione nelle procedure aziendali (altresì detti protocolli), ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità delle operazioni: le attività rilevanti devono essere documentate, così da poter ricostruire decisioni prese e relative responsabilità;
- separazione delle responsabilità: nessuno deve gestire in autonomia un intero processo, soprattutto quando questo sia a rischio di illecito; la contrapposizione ed il bilanciamento delle responsabilità rappresenta un efficace deterrente e sistema di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti;
- documentazione dei controlli: deve rimanere evidenza dei controlli effettuati, tramite compilazione di documenti, firme, invio di comunicazioni, ecc.

Le procedure aziendali prescrivono, in tutto o in parte, le modalità e le responsabilità per compiere determinate attività inerenti al Modello Organizzativo, in relazione ai reati da prevenire (art. 6, D.Lgs. 231/01). Esse possono risiedere su supporto cartaceo od elettronico, essere integrate in altri documenti ed avere le forme più diverse, quali, manuali, parti generali e speciali, procedure, istruzioni, disposizioni, regolamenti, comunicazioni, programmi software.

In considerazione della presenza di società estere, Stern applica procedure rafforzate di due diligence e monitoraggio delle operazioni finanziarie infragruppo, anche al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio transnazionale.

Le operazioni straordinarie, i flussi finanziari verso Paesi a rischio e le anomalie rilevate nei controlli AML sono oggetto di specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

I presidi antiriciclaggio operano in coordinamento con le altre Parti Speciali del Modello in presenza di operazioni societarie, fiscali o transnazionali.

Le attività di screening su liste sanzioni internazionali e controlli AML sono documentate e conservate, con aggiornamento periodico e reporting all'Organismo di Vigilanza.

La documentazione attestante l'attuazione dei controlli è conservata in modo tracciabile e resa disponibile all'Organismo di Vigilanza su richiesta.

Ciò premesso, la tabella seguente espone, sulla base di ogni reato identificato nell'Analisi dei rischi (cui si rimanda per ulteriori dettagli), i seguenti elementi:

- i processi coinvolti;
- le attività sensibili;
- i riferimenti documentali (procedure di prevenzione facenti parte del Modello);
- i principi di prevenzione.

Laddove non presente alcuna correlazione tra attività sensibile e protocolli specifici, o dove il protocollo non sia ancora ufficialmente approvato, fanno testo, ai fini dell'efficacia preventiva, i "principi di prevenzione" ivi riportati.

Qualora non sia possibile individuare criteri organizzativi efficaci per prevenire il rischio (esempio: non esistono criteri organizzativi che impediscono di fare corruzione), si rimanda ai principi generali di comportamento.

Parte Speciale 6 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e associazione per delinquere

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Ricettazione	Produzione, Logistica, Acquisti, Amministrazione	Acquisire beni o denaro provenienti da un delitto tramite contratti di acquisto, di fornitura o di cessione di quote della società a prezzi superiori alla normalità	Chiedere ai fornitori/intermediari un'autocertificazione sia della persona fisica che giuridica relativa a mancanza di condanne pregresse e di provenienza lecita del bene. Verificare la congruità del prezzo tramite la richiesta di più preventivi ed eventualmente tramite la ricostruzione di precedenti preventivi analoghi del medesimo fornitore. Integrare l'Albo Fornitori qualificati con parametri di solidità patrimoniale e reddituale, stabilità dell'assetto societario e organizzativo. Richiedere sempre documenti certificativi accompagnatori. Per nuove società da cui si acquistano beni usati, anche ricercare informazioni tramite motori di ricerca internet. Per le società estere situate in Paesi a rischio, è possibile anche informarsi presso enti nazionali (p.e. ICE), internazionali o locali; inserire nel contratto apposite clausole di rescissione, nonché chiedere attestazione alla società di mancanza di precedenti penali. Valutare inoltre gli acquisti via internet (p. PC). Segnalazioni di anomalie su attività svolte dal cliente eventualmente indicate nel "rapporto di intervento" del trasfertista, ad esempio la presenza in loco di segnali, mezzi, apparati, documenti, che facciano supporre che il cliente operi nel settore degli armamenti.	Per quanto riguarda la ricezione di denaro, verificare che il bonifico avvenga dal soggetto giuridico al quale si è emessa la fattura ossia dal cliente. In caso di esito negativo effettuare verifica tramite banche dati sui soggetti sanzionati, tramite: -assenza del pagatore, sia come persone giuridiche, sia come persone fisiche apicali di riferimento o strettamente ad esse correlate od affini, nella lista degli individui e delle organizzazioni soggetti a misure restrittive e sanzioni - verifiche da parte delle persone STERN che si recano c/o il cliente per motivi commerciali o tecnici, come da esempio a lato. Definire annualmente le tipologie di beni, prodotti, servizi acquistati che causano il maggiore volume di esborso e definire soglie di valore d'acquisto sopra le quali scattano le regole a fianco descritte. Attività del Collegio Sindacale. Attività dei revisori dei conti.

Parte Speciale 6 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e associazione per delinquere

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Ricettazione	Produzione, Logistica, Acquisti Amministrazione	Essere mediatori in una vendita o in un acquisto di oggetto che provenga dalla commissione di reato percepando compensi superiori alla normalità		Per quanto riguarda la ricezione di denaro, verificare che il bonifico avvenga dal soggetto giuridico al quale si è emessa la fattura ossia dal cliente. In caso di esito negativo effettuare verifica tramite banche dati sui soggetti sanzionati, tramite: -assenza del pagatore, sia come persone giuridiche, sia come persone fisiche apicali di riferimento o strettamente ad esse correlate od affini, nella lista degli individui e delle organizzazioni soggetti a misure restrittive e sanzioni -verifiche da parte delle persone STERN che si recano c/o il cliente per motivi commerciali o tecnici, come da esempio a pag. prec. Definire annualmente le tipologie di beni, prodotti, servizi acquistati che causano il maggiore volume di esborso e definire soglie di valore d'acquisto sopra le quali scattano le regole sopra descritte. Attività del Collegio Sindacale. Attività dei revisori dei conti.

Parte Speciale 6 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e associazione per delinquere

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Riciclaggio e impiego	Produzione, Logistica, Acquisti	Usare o reimmettere sul mercato un bene di provenienza illecita.		Attività del Collegio Sindacale. Attività dei revisori dei conti.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Legale e societario	Impiegare in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.		Attività del Collegio Sindacale. Attività dei revisori dei conti.
Autoriciclaggio	Produzione, Logistica, Acquisti	Reimpiego in società di proventi di frodi fiscali/false comunicazioni sociali realizzate nelle forme descritte nei vari processi.		Attività del Collegio Sindacale. Attività dei revisori dei conti.

Parte Speciale 6 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e associazione per delinquere

Reati	Processi	Attività sensibile	Riferimenti documentali	Principi di prevenzione
Associazione per delinquere	Legale e societario	Creare un'associazione all'interno dell'ente di 3 o più persone dotate di organizzazione propria o che sfruttino l'organizzazione dell'ente per attuare programmi criminosi che in parte o in tutto rechino vantaggio all'ente intrattenere rapporti di acquisto, vendita o partnership infragruppo o con altre Società nazionali con aziende dedite ad attività criminose tramite associazioni per delinquere anche di stampo mafioso Designare, in veste di Capogruppo, membri di organi sociali delle controllate facenti parte di associazioni per delinquere creando vantaggio per l'ente dalla connessione con le attività criminali Mettere in atto transazioni finanziarie infragruppo o con società terze nazionali che siano dedite a reati di carattere associativo e che procurino vantaggio economico all'ente o agevolazioni nella partecipazione a bandi o gare Qualunque forma di sostegno ad una impresa che poi si scopre in mano ad una associazione a delinquere di tipo mafioso (es. acquisto per un prezzo eccedente quello di mercato o vendita di prodotti a prezzi troppo bassi).		Due diligence sulla base di informazioni, investigazioni, informazioni commerciali Clausola nei contratti di agenzia Dichiarazione su sentenze passate in giudicato e carichi pendenti

4 Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza

È fatto obbligo ai Destinatari di comunicare all'Organismo di Vigilanza i seguenti eventi.

SEGNALAZIONI DI INFRAZIONE:

- provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati, quali, ad esempio, cause giudiziarie e arbitrati;
- richieste di assistenza legale inoltrate dalle figure aziendali nel caso di avvio di procedimento giudiziario per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate, o ai relativi provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni, qualora relativi a commissione di reati o violazione del Modello;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate.

COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SENSIBILI:

- aumenti di capitale e raccolta di denaro da soci o non soci;
- costituzione, fusione, scissione di società;
- acquisto o cessione di partecipazioni;
- rilievi emersi in sede di verifiche dei revisori e/o dei sindaci e/o di organi ispettivi in genere;
- mancata riconciliazione degli estratti conto bancari;
- delibera di operazioni in conflitto d'interesse;
- pagamenti di fatture a soggetti diversi dal committente.

Le modalità per la trasmissione scritta di tali eventi sono specificate nella Parte Generale al paragrafo "Gestione delle comunicazioni e segnalazioni".

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/01

Codice Etico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

SOMMARIO

Sommario

1. Premessa	3
2. DESTINATARI	4
3. VALORI E PRINCIPI.....	4
3.1 Valori	4
3.2 Trasparenza e completezza delle informazioni e delle comunicazioni.....	5
3.3 Rispetto della legalità	5
3.4 Correttezza nella gestione societaria e nell'uso delle risorse.....	6
3.5 Attività contabili e tributarie	6
3.6 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni	7
3.7 Tutela e valorizzazione delle persone	7
3.8 Salute e sicurezza	9
3.9 Responsabilità sociale e ambientale.....	9
3.10 Qualità.....	10
3.11 Salvaguardia dell'immagine aziendale	10
3.12 Concorrenza leale e pubblicità corretta	11
3.13 Tutela e riservatezza dei dati personali e delle informazioni	11
3.14 Trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo.....	11
3.15 Associazioni e politica	11
3.16 Conflitto di interessi	12
3.17 Uso di mezzi informatici	13
3.18 Mass-media.....	13
4. NORME DI COMPORTAMENTO	13
4.1 Norme comuni	13
4.2 Organi sociali.....	14
4.3 Dipendenti	15
4.4 Collaboratori	19
4.5 Fornitori	20
4.5.1 Tutela dei diritti dei lavoratori nella catena di fornitura	21
5. OSSERVANZA DEL CODICE	21
5.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico	22
5.2 Organismo di Vigilanza	22
5.3 Violazioni e sanzioni	23
6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	23

1. Premessa

Stern Energy S.p.a, parte del gruppo Encavis ed a sua volta capogruppo di plurime società in Italia ed Europa – Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Francia, Germania ecc.- (di seguito collettivamente solo STERN), si pone come obiettivo, per se' stessa e per tutte le società controllate, la realizzazione di un'azienda di successo, impegnata a competere nel rispetto del principio di concorrenza leale e delle regole di deontologia professionale con i più qualificati competitor nazionali e internazionali del settore.

L'obiettivo è il raggiungimento dell'eccellenza qualitativa dei prodotti e dei servizi, associato al conseguimento di un risultato economico positivo, dell'elevazione dell'immagine, dell'accrescimento della solidità patrimoniale della società.

STERN riconosce l'importanza dei valori etici e sociali del lavoro: di conseguenza s'impegna in una gestione sana e responsabile delle attività proprie e degli interlocutori sociali, nel rispetto della collettività di cui fa parte.

Durante il lavoro, infatti, STERN si basa su principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione dei rischi, sia verso i clienti, che all'interno dell'azienda: è in tale ottica che il sistema di *Governance* aziendale è stato impostato ed attuato.

Da tali impegni nasce il presente Codice Etico, che ha le seguenti finalità:

- definire i principi etici fondamentali di STERN;
- stabilire le regole comportamentali di riferimento di chi lavora con essa e per essa;
- favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso di tali soggetti;
- indicare le basi di un accordo volontario al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra STERN e i suoi interlocutori.

Nel perseguire la missione aziendale, STERN si adopera affinché i principi del presente Codice Etico vengano recepiti e condivisi dall' Alta Direzione, dai propri collaboratori, dai propri clienti e fornitori, nonché dalla società civile. In quanto strumento di autoregolazione, non imposto dalla legge, la cogenza del Codice risiede, del resto, principalmente nel grado di adesione da parte degli interlocutori sociali ai valori etici in esso enucleati.

Si precisa che il presente documento integra, e non sostituisce, quanto indicato nello Statuto, nel Regolamento aziendale e nelle altre procedure esistenti.

Il presente Codice Etico costituisce peraltro parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e si coordina con la relativa Parte Generale e Parti

Speciali. Esso richiama altresì, per quanto applicabile, gli obblighi del Codice Civile (tra cui artt. 2086, 2104, 2105, 2391 e 2392 e ss.) e le disposizioni del CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi (Confcommercio).

Il presente Codice Etico è costituito da tre sezioni primarie:

- valori e principi di carattere generale, cui il Codice si ispira e che STERN intende tutelare e condividere con i propri interlocutori sociali;
- norme di comportamento di carattere particolare, cui si attengono i destinatari del Codice;
- norme di attuazione del Codice e di controllo della sua osservanza.

2. DESTINATARI

L'osservanza del Codice è parte integrante delle obbligazioni dei destinatari, nei limiti di legge, di contratto e del sistema disciplinare del Modello 231. In particolare, i destinatari sono:

- i componenti degli organi sociali (presidente, amministratori e sindaci);
- i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai);
- i fornitori e gli altri collaboratori della Società che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con STERN nell'ambito dei quali operano per perseguirne gli obiettivi.

A fronte di ciò, STERN si impegna alla diffusione del presente Codice presso tutti i soggetti interessati, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano l'applicazione.

STERN confida che i destinatari del Codice assumano comportamenti conformi ai valori ed ai principi del Codice, portandolo a conoscenza dei clienti, dei fornitori e della società civile.

STERN mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Codice stesso, prevedendo sanzioni in caso di sua violazione. A tale scopo è individuato un apposito organismo interno con il compito, tra gli altri, di vigilare sull'applicazione del Codice.

3. VALORI E PRINCIPI

3.1 Valori

STERN si richiama ai grandi valori di civiltà e democrazia sanciti dalle Costituzioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, riconoscendo nella dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia le basi valoriali del vivere civile.

In particolare, si riconosce pienamente nell'articolo 41 della Costituzione italiana, secondo la quale l'iniziativa economica privata *“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*.

STERN orienta la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice dichiarandosi libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chi dimostri di non condividere il contenuto e lo spirito e/o ne violi i principi e le regole di condotta.

I propri organi, i loro membri, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti al rispetto del presente Codice.

3.2 Trasparenza e completezza delle informazioni e delle comunicazioni

STERN si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori sociali rilevanti circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo.

Le evidenze finanziarie, contabili, tributarie e gestionali ed ogni altra comunicazione rispondono ai requisiti di veridicità, completezza ed accuratezza.

STERN riconosce il valore fondamentale della corretta informazione ai soci, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile. Riconosce, altresì, il valore fondamentale della corretta informazione anche alle terze parti, in fase di *Advisory* o sollecitazione all'investimento, sia per sé che per i propri clienti. STERN in questo caso fa ricorso alle *Best Practices* od eventualmente anche a terzi, per garantire imparzialità e coerenza di giudizio.

3.3 Rispetto della legalità

STERN assume come principio inderogabile il rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti e delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e Controllo. La Società adotta procedure interne e modelli di organizzazione e di controllo volti a prevenire e contrastare qualunque comportamento contrario al principio di legalità e promuove la “cultura del controllo interno” presso tutti i destinatari. La Società assicura inoltre l'effettiva attuazione del Modello 231 e la

conformità alle norme civilistiche rilevanti, promuovendo la cultura del controllo interno.

STERN profonde il massimo sforzo, per quanto di sua competenza, per contrastare la corruzione, il terrorismo, il riciclaggio e ogni altra forma di criminalità, intendendo perseguire il proprio interesse tramite una condotta onesta e nel rispetto delle leggi.

La Società s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché tale vincolo di rispetto e di eticità comportamentale sia fatto proprio e praticato da tutti i destinatari del Codice stesso.

Ciascun destinatario è quindi responsabile, per quanto di sua competenza, della conformità della propria attività ai principi del Codice e dell'adozione dei sistemi di controllo societari; in particolare ciascun dipendente, nell'ambito del suo ruolo e delle sue competenze, è responsabile del buon funzionamento del sistema di controllo interno.

3.4 Correttezza nella gestione societaria e nell'uso delle risorse

STERN persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge e dello Statuto, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio. L'uso delle risorse aziendali è improntato alla massima trasparenza con periodica rendicontazione agli organi di controllo competenti, interni ed esterni.

Gli amministratori operano nel rispetto degli obblighi di cui agli artt. 2392 e ss. c.c. e della necessità di assetti adeguati ai sensi dell'art. 2086 c.c., anche in funzione della prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001

3.5 Attività contabili e tributarie

STERN si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili. Le comunicazioni sociali e i documenti contabili sono predisposti anche nel rispetto degli artt. 2423 e ss. c.c. e dei protocolli del Modello 231 relativi ai reati societari e tributari.

Nell'attività di contabilizzazione i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure aziendali, conservando la documentazione di supporto dell'attività svolta in modo da consentire l'agevole registrazione e la tracciabilità delle valutazioni, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione riducendo la probabilità di violazioni o errori interpretativi.

Ciascuna operazione deve, in altri termini, oltre che essere correttamente registrata, essere

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti ad agire con trasparenza nei rapporti con la società di revisione incaricata ed il Collegio Sindacale ed a prestare a questi la massima collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività di verifica e di controllo.

Sono altresì vietate pratiche finalizzate a sottrarsi agli adempimenti tributari, quali per esempio dichiarazioni fraudolente od infedeli, occultamento e distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

3.6 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Tutti coloro che operano in nome e/o per conto di STERN devono tenere una condotta orientata a non indurre la Pubblica Amministrazione a violare i propri principi di buona amministrazione ed imparzialità.

Le persone incaricate dalla Società a seguire trattative e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione, non possono per nessuna ragione attuare comportamenti volti a influenzare in modo illegittimo le decisioni della Pubblica Amministrazione al fine di far conseguire a STERN un illecito o indebito vantaggio o interesse.

STERN vieta e condanna qualsiasi comportamento posto in essere da chi opera a suo nome e per suo conto:

- consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di conseguire per STERN un illecito o indebito vantaggio o interesse.
- volto ad ottenere dalla Pubblica Amministrazione contributi, finanziamenti o altri proventi, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti falsificati o alterati, o informazioni omesse o più genericamente a seguito di artifici o raggiri volti ad indurre in errore l'Ente erogatore.
- diretto a destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni, o finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche se di modico valore.

3.7 Tutela e valorizzazione delle persone

STERN riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca. In questo senso, si intendono primariamente come risorse umane tutti coloro che prestano la loro opera a favore di STERN anche in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato. I rapporti di lavoro sono regolati anche dal CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi (Confcommercio) applicato dalla Società.

Tutte le risorse umane interne ed esterne, si impegnano ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, qualora subordinati, e da quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti, anche nel caso in cui vengano a conoscenza della tenuta di comportamenti difformi rispetto a quelli in esso definiti tenuti da parte di altri soggetti destinatari del Codice.

La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e sul rispetto delle pari opportunità, senza alcuna discriminazione dipendente da sesso, razza, credo religioso, opinioni politiche, età o stato di salute. È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro: non è consentita alcuna forma di lavoro clandestino o, comunque, irregolare.

La decisione di avviare un rapporto di lavoro o di affidare un mandato di collaborazione deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze con le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità dei soggetti candidati. Le informazioni richieste devono essere strettamente collegate alla verifica dei requisiti professionali e psico-attitudinali richiesti, nel rispetto della *Privacy* e delle opinioni politico-sociali del candidato.

Nel momento in cui inizia la collaborazione la persona riceve esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale.

Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle persone. Lo stesso vale per l'accesso a ruoli o incarichi diversi.

Gli obiettivi di budget, sia generali che individuali, per dipendenti o collaboratori, dovranno essere oggettivamente realizzabili, in relazione al tempo a disposizione per il loro raggiungimento ed ai mezzi a disposizione.

STERN promuove la crescita delle professionalità mediante l'attività di formazione e la condivisione delle conoscenze, nella convinzione che l'apporto individuale e collegiale ai processi di lavoro rappresenti un elemento indispensabile per il proprio sviluppo e per la valorizzazione delle persone.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del Codice Etico.

Nel caso di riorganizzazioni aziendali e/o produttive è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, se necessarie, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale.

STERN riconosce e rispetta il ruolo delle organizzazioni sindacali e il loro pieno diritto ad esercitare la loro attività di rappresentanza dei lavoratori e promuove la diffusione di un corretto sistema di relazioni industriali, anche attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e del sindacato allo sviluppo dell'azienda.

3.8 Salute e sicurezza

Il rispetto dell'integrità fisica e culturale delle persone rappresenta per STERN un valore etico di riferimento: STERN si adopera per garantire la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad esercitare la massima correttezza nella gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti in materia, ed in particolare il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

STERN adempie in modo sistematico a tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La Società informa, stimola e sensibilizza tutto il personale, per evitare che disattenzione o incuria vanifichino gli sforzi organizzativi posti in essere. I dipendenti e tutti i collaboratori aziendali a vario titolo sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite in relazione alla sicurezza.

STERN attua metodologie per rendere sistematici e sotto controllo tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e vigila sistematicamente sulla corretta adozione delle misure di sicurezza previste. A tal fine, STERN è dotata del sistema certificato di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui alla norma UNI ISO 45001.

3.9 Responsabilità sociale e ambientale

Nella convinzione che sia possibile coniugare le esigenze di redditività dell'impresa con il rispetto dei valori etici e la salvaguardia dell'ambiente, STERN persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale e morale della comunità, investe nel risparmio energetico e cura l'impatto ambientale della propria attività, prestando attenzione allo smaltimento dei rifiuti, ai consumi delle risorse energetiche ed alle emissioni provocate.

La società è infatti dotata del sistema certificato di gestione ambientale di cui alla norma UNI ISO 14001.

STERN promuove la diffusione della cultura della solidarietà, della sicurezza e della prevenzione.

Tutti coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità e qualità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia, verificando il rispetto dei principi del Codice Etico da parte dei fornitori, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dei lavoratori e al rispetto dell'ambiente.

3.10 Qualità

Il sistema di gestione per la qualità aziendale rappresenta, per STERN, un caposaldo delle buone pratiche dell'organizzazione sia al fine di soddisfare il cliente, che a quello di rispondere alle esigenze dei soci e dei lavoratori aziendali.

I destinatari del presente codice, con particolare riferimento ai dipendenti, sono tenuti quindi a seguire con scrupolo e ad attuare regolarmente quanto prescritto dal sistema di gestione per la qualità, e degli altri sistemi di controllo della *Governance* aziendale.

3.11 Salvaguardia dell'immagine aziendale

La reputazione di STERN è un bene immateriale di assoluto valore che consente di sviluppare rapporti fiduciari con i suoi interlocutori. Tale reputazione dipende dall'immagine che l'azienda si è costruita nel corso del tempo ed ha una natura assai fragile.

L'immagine aziendale, a sua volta, dipende da numerosi e differenti fattori, di cui il primo e il maggiore riguarda l'etica comportamentale tenuta dalle persone STERN in qualsiasi frangente, ed in particolare nei rapporti con l'esterno.

STERN confida che tutti i destinatari la rappresentino con professionalità, onestà, serietà e correttezza e si adoperino a tutela della sua immagine.

3.12 Concorrenza leale e pubblicità corretta

STERN promuove la cultura della leale concorrenza nei mercati nei quali opera e agisce in conformità con la normativa *Antitrust* vigente, nazionale e comunitaria, nei rapporti con clienti, fornitori e concorrenti. Le comunicazioni pubblicitarie della Società sono trasparenti, corrette, veritiere e idonee a non indurre in errore le persone cui sono rivolte e a non ledere un concorrente.

STERN tramite le persone che agiscono per suo conto, non offre, né accetta denaro o beni, sotto qualsiasi forma per promuovere o favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi, norme vigenti o della libera concorrenza. Omaggi di cortesia sono ammessi quando siano di modico valore e non siano apprezzabili come strumento di ricerca di favori o privilegi, in violazione delle norme vigenti o della leale concorrenza.

3.13 Tutela e riservatezza dei dati personali e delle informazioni

In conformità alla legislazione vigente, il trattamento dei dati personali relativi a clienti, dipendenti, collaboratori e fornitori si svolge nel massimo rispetto della dignità dell'interessato e del suo diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

STERN si impegna a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo solo quelli pertinenti e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti.

STERN, inoltre, ha analizzato i possibili rischi incombenti sul trattamento dei dati ed ha adeguato i propri sistemi informativi, sia cartacei, che elettronici, per ridurre al minimo la possibilità di eventi dannosi; STERN s'impegna a mantenere tali sistemi dinamicamente aggiornati sulla base delle evoluzioni legislative, normative e tecnologiche; allo stesso tempo, ha esteso a tutti i propri collaboratori, interni ed esterni, le responsabilità in merito, attuandone il monitoraggio.

3.14 Trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e Controllo

Le comunicazioni di STERN alle Autorità di Vigilanza e Controllo e al pubblico sono esaustive, non fuorvianti, chiare e tempestive e vengono effettuate solo dagli organi sociali e dalla funzione aziendale a ciò preposta. La tutela della trasparenza informativa è favorita dal rispetto delle vigenti disposizioni e delle procedure interne adottate in materia.

3.15 Associazioni e politica

Le azioni di STERN sono governate unicamente dai principi del proprio Statuto e Regolamento, in un ambito di rispetto di tutte le opinioni.

3.16 Conflitto di interessi

I destinatari del Codice si astengono dal compiere atti nei quali essi siano portatori, anche indirettamente, di interessi in potenziale conflitto con quelli di STERN o del gruppo Encavis, quali, ad esempio, interessi personali o familiari di carattere finanziario o commerciale con clienti, fornitori, concorrenti.

Costituisce conflitto di interesse il fatto che un amministratore, dirigente, dipendente o un collaboratore persegua o tenti di perseguire per sé o per terzi un obiettivo diverso da quello perseguito da STERN, ovvero si procuri volontariamente o tenti di procurarsi un vantaggio personale in occasione del compimento di attività svolte nell'interesse di STERN, o lo procuri o tenti di procurarlo a terzi. Per questo sono proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed altri comportamenti simili.

Il *Management* di STERN, i suoi dipendenti, e collaboratori si astengono dal fare e/o ricevere regalie di ogni genere e valore nell'ambito dei rapporti di lavoro, salvo che di valore simbolico e conformi alle usuali pratiche commerciali, prestando particolare attenzione ai rapporti con dipendenti della Pubblica Amministrazione.

STERN riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti e collaboratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse di STERN, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali, statutarie, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di soci, dipendenti o collaboratori.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse anche potenziale deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza e al superiore gerarchico per gli opportuni provvedimenti. In particolare, tutti i soci, dipendenti e collaboratori di STERN sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- svolgimento di funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o essenza di interessi economici o finanziari rilevanti presso fornitori, clienti, concorrenti o partner commerciali di STERN o del gruppo Encavis, anche attraverso i propri familiari;

- utilizzo della propria posizione in STERN o del gruppo Encavis o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi di STERN o del gruppo Encavis;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti;
- accettazione od offerta di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con STERN o con il gruppo Encavis.

3.17 Uso di mezzi informatici

STERN proibisce qualunque pratica che possa violare la riservatezza dei sistemi informatici propri, di terzi, pubblici o privati, od arrecarvi comunque danno, o tesa a falsificare un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

STERN esige il rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali e l'attuazione delle disposizioni aziendali in materia e dei documenti collegati nell'uso degli strumenti informatici di proprietà aziendale.

3.18 Mass-media

I rapporti con i mass-media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate. STERN comunica all'esterno informazioni veritiere e trasparenti.

I soci, dipendenti e i collaboratori non forniscono informazioni all'esterno, né si impegnano a fornirle, senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In nessun modo o forma i soci, dipendenti e i collaboratori offrono pagamenti, regali, o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni dei mass-media, o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

4.1 Norme comuni

STERN raccomanda ai destinatari del Codice comportamenti responsabili, conformi al raggiungimento degli obiettivi aziendali e coerenti con i valori ed i principi esposti.

Ogni operazione e/o transazione deve essere legittima, documentata, registrata e verificabile in qualsiasi momento.

STERN condanna qualsiasi comportamento, da chiunque sia realizzato, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, nelle relazioni o comunicazioni sociali previste dalla legge.

È fatto obbligo per i destinatari di tenere una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, in particolare per quanto attiene a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, o da parte delle Pubbliche Autorità preposte a verifiche e/o controlli, mantenendo un atteggiamento di disponibilità e di massima collaborazione.

È vietato diffondere intenzionalmente notizie false, sia all'interno che all'esterno, relative ad STERN, ai suoi dipendenti e collaboratori.

In particolare, i destinatari che, per gli incarichi ricoperti o le mansioni svolte, abbiano accesso a notizie o ad informazioni riservate relative alle società del Gruppo:

- non comunicano dette notizie o informazioni a terzi e non le utilizzano per finalità estranee al proprio ufficio;
- si astengono dal compiere, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni sugli strumenti finanziari delle società interessate utilizzando le medesime notizie o informazioni.

Dal punto di vista delle pratiche commerciali, è fatto obbligo a qualsiasi persona in STERN, od operante per la medesima nella veste di collaboratore esterno, di evitare qualsiasi forma, anche promessa, di offerta in denaro o d'altra utilità a potenziali clienti o ad altri partners della società, allo scopo di far scegliere loro STERN come nuovo fornitore.

Quanto sopra deve essere inteso pienamente valido anche operando per interposta persona.

4.2 Organi sociali

L'autorevolezza, la professionalità, la diligenza e l'indipendenza di giudizio del Presidente, dell'Amministratore Delegato, degli Amministratori e dei Sindaci di STERN garantiscono il raggiungimento degli scopi sociali e la tutela degli interessi degli interlocutori sociali.

L'organo amministrativo promuove la cultura della legalità e vigila sulla piena conformità dell'attività aziendale alle leggi, ai regolamenti e alle procedure aziendali; promuove altresì la cultura del controllo interno e assicura ai preposti al controllo la massima indipendenza e autonomia di azione.

Gli Amministratori esecutivi esercitano le proprie funzioni nel rispetto dei contenuti e dei limiti delle deleghe attribuite dal consiglio di amministrazione, cui riferiscono del proprio operato.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.

In materia di conflitto di interessi, l'attività degli amministratori è conforme alle previsioni normative ed alle relative linee guida interne: eventuali situazioni di conflitto sono gestite in totale trasparenza ed in modo da salvaguardare gli interessi di STERN.

È vietata qualunque altra condotta che viola la legislazione di riferimento in materia di reati societari.

4.3 Dipendenti

Impegno e senso di responsabilità

I dipendenti di STERN adempiono alle proprie mansioni con impegno, senso di responsabilità, lealtà, serietà, decoro nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali e delle direttive aziendali. STERN confida, inoltre, che quanti svolgono attività di coordinamento si comportino con cortesia e rispetto nei confronti dei propri collaboratori e ne promuovano la crescita professionale.

Obblighi contrattuali e normativi

In particolare, ogni dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare gli obblighi derivanti dall'osservanza delle norme del:

- CCNL Aziende del Terziario Confcommercio;
- Regolamento aziendale;
- Sistema di gestione per la qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001;
- Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi della norma UNI ISO 45001 e delle Linee guida UNI-INAIL.
- Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI ISO 14001.

Per quanto riguarda gli ultimi tre punti, sia i responsabili che i dipendenti, ciascuno per la propria parte di competenza, sono tenuti a:

- far rispettare/ rispettare le modalità di esecuzione delle attività secondo le procedure aziendali emanate;

- segnalare le modifiche che intervengono al fine di mantenere sempre aggiornata la documentazione;
- valutare e promuovere le segnalazioni di miglioramento provenienti dai propri collaboratori;
- gestire le non conformità e le azioni correttive assegnate;
- far redigere/redigere i report e far calcolare/calcolare gli indici di propria competenza;
- gestire i progetti assegnati.

Custodia delle infrastrutture, dei beni e degli strumenti aziendali

I dipendenti sono responsabili della conservazione e protezione delle infrastrutture (tra i quali gli spazi di ufficio, i servizi igienici e i parcheggi e magazzini) e dei beni e degli strumenti (tra i quali i macchinari, i computers, i telefoni, gli autoveicoli) che STERN mette a loro disposizione per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, evitando un utilizzo improprio degli stessi per fini estranei all'attività salvo quando specificamente autorizzato.

Per quanto riguarda i beni di proprietà di STERN ogni dipendente o collaboratore è tenuto in particolare a:

- evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o comunque usi in contrasto con l'interesse di STERN;
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle procedure, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti di STERN;
- operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all'ambiente;
- utilizzare tali beni, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- utilizzare tali beni esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitare, salvo quando specificamente autorizzato, l'utilizzo o la cessione dei beni stessi da parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente;
- operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti, manomissioni, o altre

minacce a tali beni, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

Obblighi comportamentali del responsabile di funzione

Il responsabile è tenuto ad eseguire e a fare eseguire in maniera efficace ed efficiente, le attività di propria competenza al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il responsabile è tenuto a comportarsi con correttezza, rispetto e decoro sia nei confronti dei propri responsabili, che di colleghi e collaboratori.

Il responsabile è tenuto a comunicare, secondo le modalità in uso, tutte le informazioni relative a prodotti, servizi associati al prodotto, tecnologie produttive e non, materiali, clienti, concorrenti e mercati, delle quali può venire a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare il responsabile deve:

- collaborare alla definizione dei profili delle risorse necessarie;
- partecipare alla selezione delle risorse necessarie;
- informare e formare/collaborare alla formazione di nuovi addetti fornendo tutte le informazioni necessarie (per esempio in termini di: regole aziendali, uso delle infrastrutture/attrezzature/beni aziendali, metodologie di lavoro, sicurezza e ambiente, ecc.);
- segnalare preventivamente alla direzione e agli enti interessati tutti i motivi che ostano all'esecuzione di una attività delegata al suo reparto/ente;
- fornire collaborazione e supporto a tutti gli enti aziendali a lui collegati;
- compilare e perseguire il budget per le voci di costo di propria competenza in termini di risorse (umane, finanziarie e tecniche), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'area di propria competenza.

Il responsabile, inoltre, nei confronti dei propri collaboratori interni ed esterni, è tenuto a:

- verificare il rispetto delle norme di tipo contrattuale, normativo e comportamentale;
- controllare e segnalare alla Direzione le eventuali inadempienze (ad esempio in materia di: regole aziendali, uso delle infrastrutture/attrezzature/beni aziendali, metodologie di

lavoro, sicurezza e ambiente, ecc.);

- organizzare le risorse di propria competenza;
- garantire l'ottimale utilizzo delle risorse assegnategli (collaboratori, beni, attrezzature, denaro, ecc.) e la corretta gestione, secondo le regole specificate per ogni tipo di apparato, del fine-vita delle apparecchiature;
- verificare il corretto utilizzo delle infrastrutture (bagno, luci, ecc.), delle attrezzature e dei beni aziendali (computer, cellulari, macchinari, autovetture, ecc.);
- segnalare agli enti preposti gli spostamenti non temporanei di personale da un reparto all'altro;
- adoperarsi affinché si creino le condizioni migliori, in termini di clima e motivazione, all'interno dell'area di propria competenza;
- segnalare alla funzione Risorse Umane le necessità formative proprie e dei propri collaboratori;
- garantire la continuità e il corretto svolgimento delle attività all'interno della propria area indipendentemente dalla presenza dei propri collaboratori;
- non creare mai all'interno della propria area condizioni di dipendenza dai propri collaboratori;
- rispettare e fare rispettare le indicazioni che, nel rispetto della normativa vigente ed in termini di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rifiuti, l'azienda ha fornito;
- vigilare sul rispetto del divieto di fumo nei locali dell'azienda. Tale incarico comporta l'obbligo a:
 - richiamare formalmente, utilizzando il modulo di segnalazione inadempienze, i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
 - segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai corpi di polizia amministrativa locali (vigili), agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (polizia) ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente relazione del verbale di contravvenzione;
 - segnalare le inadempienze alla funzione Risorse Umane.

Obblighi comportamentali del dipendente

Il dipendente è tenuto a:

- eseguire in maniera efficace ed efficiente le attività di propria competenza;
- seguire le direttive del proprio responsabile;
- mantenere un atteggiamento rispettoso e corretto sia verso il proprio responsabile, che verso i colleghi;
- collaborare all'aggiornamento della banca-dati aziendale, per quanto di competenza;
- comunicare al proprio responsabile, secondo le modalità in uso, tutte le informazioni relative a materiali, clienti, concorrenti e mercati, delle quali può venire a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività;
- osservare con scrupolo le direttive aziendali in tema di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rifiuti;
- mantenere la dovuta riservatezza sui dati personali e le informazioni trattate.

Obblighi di riservatezza

I dipendenti incaricati del trattamento dei dati custodiscono e proteggono i dati personali in modo adeguato, seguendo le disposizioni aziendali emanate in merito. A tutti è richiesto il rispetto rigoroso della riservatezza sui dati e sulle notizie apprese in ragione dell'attività svolta ed in particolare sulle soluzioni tecniche e/o brevettuali adottate da STERN.

Dovere di veridicità informativa

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Conflitto d'interesse

Ogni dipendente rispetta le specifiche disposizioni aziendali in materia di conflitto di interesse e informa il proprio superiore gerarchico in presenza di operazioni nelle quali egli abbia un interesse, anche indiretto, potenzialmente in contrasto con quelli aziendali.

4.4 Collaboratori

STERN valuta l'importanza del contributo dei collaboratori e dei consulenti all'attività

quotidiana della Società e ad essi chiede di operare con onestà, diligenza, serietà e nel rispetto delle istruzioni impartite in relazione all'incarico.

STERN gestisce i rapporti con i propri collaboratori in condizioni di parità e rispetto reciproco.

I collaboratori evitano di trarre vantaggi personali dal rapporto di collaborazione, agendo nel solo interesse di STERN e custodiscono e proteggono adeguatamente i beni di proprietà di STERN ed i dati personali di cui dispongano per l'attività loro affidata con le stesse direttive valide per i dipendenti al punto precedente.

STERN richiede ai propri collaboratori esterni il rispetto dei principi etici qui espressi, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari.

4.5 Fornitori

STERN richiede ai propri fornitori il rispetto dei principi etici qui espressi, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. Ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno deve essere informato dell'esistenza del Codice Etico e degli impegni che, ai sensi dello stesso, gli sono richiesti.

I processi di acquisto di beni e servizi sono improntati alla ricerca del vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su criteri di:

- valutazione obiettiva della qualità e della capacità di fornire e garantire beni, servizi e prestazioni di livello adeguato;
- disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, conoscenze tecniche, capacità e risorse in relazione all'intervento da eseguire;
- professionalità dell'interlocutore.

Nei rapporti di appalto, di opere e lavori di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi è fatto obbligo ai soci, dipendenti e collaboratori di STERN di:

- adottare, nella selezione del fornitore, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;

- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere nell'acquisizione del contratto;
- osservare le condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso si basa su rapporti di estrema chiarezza e correttezza reciproca.

4.5.1. Tutela dei diritti dei lavoratori nella catena di fornitura

STERN richiede ai propri fornitori, subfornitori, partner commerciali e collaboratori esterni il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei principi di dignità della persona, in conformità alle normative nazionali ed internazionali applicabili, nonché alle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

In particolare, i fornitori si impegnano ad astenersi da qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro o di violazione dei diritti dei lavoratori, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- impiego di lavoro minorile o comunque non conforme alla normativa vigente;
- ricorso a lavoro forzato o obbligato;
- condizioni di lavoro caratterizzate da sfruttamento, trattamento degradante o lesivo della dignità umana;
- corresponsione di retribuzioni non conformi alla normativa o ai contratti collettivi applicabili;
- mancato rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza sul lavoro;
- utilizzo di forme di intermediazione o subappalto finalizzate ad eludere la normativa lavoristica o previdenziale.

STERN si riserva il diritto di verificare, anche attraverso richieste documentali o audit, il rispetto di tali principi da parte dei propri fornitori e di richiedere l'adozione di adeguate misure correttive qualora emergano situazioni non conformi.

La violazione grave o reiterata dei principi sopra indicati può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

5. OSSERVANZA DEL CODICE

STERN si impegna a diffondere il Codice Etico presso tutti i destinatari.

5.1 Rispetto delle norme contenute nel Codice Etico

Ogni destinatario del presente Codice Etico è tenuto a conoscere le norme ivi contenute, nonché le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge e/o dalle procedure, disposizioni, regolamenti interni STERN.

Ogni destinatario deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal Codice Etico. In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori, o all'Organismo di Vigilanza, nel caso di richiesta di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente ai superiori, o all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni e qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle;
- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne nel caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

5.2 Organismo di Vigilanza

L'OdV è istituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e opera con autonomi poteri di iniziativa e controllo. Allo stesso, competono i seguenti compiti:

- monitorare l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati attraverso l'applicazione di specifiche regole organizzative e accogliendo eventuali segnalazioni fornite dagli interlocutori sociali interni ed esterni;
- relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività svolta, segnalando eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso;

- provvedere, ove necessario, alla proposta di revisione periodica del Codice Etico.

5.3 Violazioni e sanzioni

L'osservanza del Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei destinatari. Le violazioni poste in essere dagli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di STERN sono soggette al sistema disciplinare aziendale in vigore, come previsto dal CCNL: i comportamenti contrari al Codice verranno sanzionati, nel rispetto del diritto di difesa, in ragione della gravità delle condotte, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di contratto, e potranno costituire causa di risoluzione dei rapporti contrattuali con i destinatari, ove venisse meno il rapporto fiduciario o si configurasse un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Per i lavoratori subordinati, l'applicazione delle sanzioni avviene nel rispetto dell'art. 7 L. 300/1970 e del CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi.

Alle violazioni del Codice da parte dei dipendenti si applicano le norme aziendali in materia di sanzioni disciplinari.

6. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il Codice Etico potrà essere modificato ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base dell'esperienza applicativa e su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Il Segretario del CDA

